

Nuova serie N. 7

I quaderni della Diaconia



Carcere, cappellania
e misure alternative

I Quaderni della Diaconia

Carcere, cappellania e misure alternative



Introduzione

*Libera l'anima mia dalla prigione,
perché io celebri il tuo nome.*

Salmo 142, 7

La condizione attuale delle carceri in Italia e in Europa; alcuni spunti relativi all'assistenza pastorale ai detenuti appartenenti alle minoranze religiose; le misure alternative e il loro rapporto con prospettive di penalità diverse, anche se non nuove, come la giustizia riparativa. Ecco cosa troverà il lettore in questo numero de "I quaderni della Diaconia". Il tema, dunque, è quello del carcere e quello della pena, ma più che affrontarlo attraverso le diverse e innumerevoli sfaccettature di carattere penalistico, sociologico, filosofico, abbiamo deciso di interrogarci su cosa concretamente possano fare le nostre chiese e le nostre opere diaconali. E abbiamo pensato di farlo nel solo modo che conosciamo: affidandoci all'esperienza e alla riflessione di chi da anni lavora su questi temi, è questo il caso dell'associazione Antigone e dell'I-PCA, su cui torneremo, e mettendo in rete le esperienze già avviate, come a Palermo e Firenze, per capire se sia possibile replicarle, o piuttosto lasciarsi ispirare da esse su altri territori e per utenti simili. L'idea è che al centro del nostro intervento c'è sempre la persona, più in particolare la persona che ha vissuto o vive ancora l'esperienza della detenzione: i suoi bisogni, le sue ferite, le sue colpe (anche quelle beninteso), i suoi sforzi, la sua ricerca.

Dicevamo dei nostri compagni di strada:

Antigone si occupa dagli anni Ottanta di carcere e diritti dei detenuti e ha pubblicato lo scorso inverno l'undicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, anche – è forse questa la sede di ricordarlo – con il sostegno dell'Otto per Mille Valdese.

L'IPCA (l'Associazione Internazionale dei Cappellani delle Carceri) nasce nel secolo scorso su iniziativa di un gruppo di cappellani protestanti, ma vive sin dall'inizio di una forte spinta ecumenica. Ipca Europe e la FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia) organizzeranno il prossimo inverno (29 febbraio–3 marzo 2016) un convegno internazionale a Roma.

Abbiamo tanti altri compagni di strada e purtroppo non è stato possibile coinvolgerli tutti nella redazione di questo numero dei quaderni: le chiese battiste, ad esempio, in particolare quelle di Napoli e Firenze, che ormai da anni operano presso gli istituti di pena dei loro territori con delle équipes di pastori e laici. Segnaliamo inoltre che le chiese evangeliche di La Spezia hanno avviato da qualche anno un'interessante iniziativa di coinvolgimento dei detenuti in attività di artigianato. Non crediamo che la presente pubblicazione debba considerarsi “il punto” su chiese protestanti e carceri. Speriamo al contrario che questi contributi, il risultato di un fermento che ha investito le nostre chiese, contribuiscano al dibattito ed alla riflessione.

La Commissione Sinodale per la Diaconia

La situazione carceraria in Italia

A cura di Patrizio Gonnella,
Antigone

Dopo vent'anni di crescita progressiva della popolazione detenuta, l'Italia, a partire dal 2013, è stata costretta a porre un freno a quelle politiche penali che l'avevano determinata. I detenuti, che erano poco meno di 30 mila alla fine degli anni Ottanta, sono divenuti quasi 70 mila nel giro di due decenni, nonostante fossero in calo i delitti più gravi contro la persona. In quello stesso arco di tempo gli omicidi infatti sono diminuiti di circa tre volte. Sfiavano il numero di 1.800 nel '90, sono scesi a circa 500 nel 2014. La crescita della popolazione detenuta è stata prodotta da una legislazione particolarmente severa nei confronti degli immigrati irregolari, delle persone che fanno uso di droghe, di chi è recidivo in quanto conduce uno stile di vita marginale. Nel frattempo non è cresciuta la ricettività del nostro sistema carcerario. Le carceri sono rimaste numericamente sempre le stesse, con una capienza non tale da assicurare condizioni di vita dignitose a chi ci è ristretto. Nonostante siano stati annunciati molteplici piani di edilizia penitenziaria, tutto è più o meno rimasto sulla carta. Così la Corte Europea dei Diritti Umani con una sentenza pilota della Grande Camera del maggio 2013, nel caso Torreggiani, ha condannato l'Italia in quanto incapace di garantire almeno tre metri quadri a detenuto; dunque ha messo sotto osservazione il nostro sistema carcerario in quanto lesivo della dignità umana. La Corte ha riscontrato che nella

gran parte degli istituti penitenziari italiani mancava lo spazio vitale. Una decisione del genere più di recente è stata assunta dai giudici di Strasburgo nei confronti della Bulgaria e dell'Ungheria. Il sovraffollamento dunque in molti Paesi europei è condizione oggettiva di maltrattamento e degradazione. Vivere in mendo di tre metri quadri significa dover stare sempre in piedi, non avere privacy neanche per andare in bagno, non poter studiare o leggere se non a letto stesi.

È questo il contesto storico, sociale, politico e giuridico nel quale va inquadrato il percorso di riforme che è stato intrapreso dalle autorità italiane negli ultimi due anni: minore uso della custodia cautelare, stop agli arresti facili per brevi periodi, maggiore slancio per le misure alternative alla detenzione, estensione della liberazione anticipata, introduzione di rimedi giurisdizionali contro la violazione di diritti, istituzione del garante nazionale delle persone private della libertà. Oggi i detenuti sono circa 53 mila contro i 68 mila che erano due anni fa. Un risultato ottenuto senza far ricorso a provvedimenti di clemenza.

La sentenza Torreggiani ha posto però alle autorità italiane non solo un problema legato all'assenza degli spazi vitali ma anche di ineffettività dei meccanismi interni di protezione dei diritti fondamentali. Così tra le riforme messe in campo dai tre governi che si sono succeduti negli ultimi ventiquattro mesi ve ne sono due che attengono strettamente alle condizioni di detenzione: una riguardante la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti e l'altra istitutiva del garante nazionale delle persone private della libertà. Nel 1999 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26, ha ritenuto insufficiente la tutela giurisdizionale dei diritti assicurata per legge alle persone detenute, in quanto l'ordinamento penitenziario non contemplava meccanismi effettivi di garanzia per i detenuti che propongono un reclamo avverso gli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti. Nella sentenza del 1999 si legge che *“l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e*

dei suoi diritti”. Così arriva la riforma del procedimento di reclamo a quindici anni da quella sentenza che si rivolgeva al legislatore chiedendo una modifica alle legge vigenti. Non si avrà più un procedimento deciso dal giudice di sorveglianza de plano ma un vero e proprio procedimento giurisdizionale con possibilità di portare le prove a supporto delle proprie doglianze. Nella pratica penitenziaria accadeva che i giudici decidevano sulla base delle sole osservazioni del direttore del carcere senza essere obbligati ad ascoltare le argomentazioni del detenuto reclamante. Si pensi ai casi di reclamo contro una sanzione disciplinare o contro la mancata somministrazione di una cura medica. Sono questioni che vanno a toccare la sfera intangibile dei diritti e meritano adeguate garanzie, ivi compreso il ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del giudice di sorveglianza.

La seconda riforma riguarda invece la questione del garante. A undici anni dalla firma del Protocollo opzionale alla Convenzione dell’Onu contro la tortura l’Italia introduce nel nostro ordinamento giuridico la figura del Garante nazionale delle persone private della libertà. Il Trattato delle Nazioni Unite prevedeva l’obbligo per ogni Stato di dar vita a un organismo nazionale di controllo di tutti i luoghi di detenzione. I suoi poteri devono essere quelli tipici dei difensori civici, ovvero poteri di persuasione morale dati dall’autorevolezza del ruolo. Il Garante nazionale sarà un organo collegiale composto da tre membri nominati dal Capo dello Stato su proposta del Consiglio dei Ministri. L’organizzazione dell’ufficio del Garante è stata demandata a un successivo decreto ministeriale. Le sue competenze non riguardano solamente gli istituti penitenziari, bensì anche le camere di sicurezza delle caserme dei carabinieri, della guardia di finanza, dei commissariati di pubblica sicurezza nonché i Centri di identificazione ed espulsione (cie) per stranieri. Il Garante potrà recarsi nei luoghi privativi della libertà senza necessità di autorizzazione. Gli elementi maggiori di preoccupazione intorno al funzionamento di tale autorità di garanzia sono legati alla procedura di nomina e alla dotazione di bilancio. Meglio sarebbe stato svincolare del tutto tale organismo dal Governo a garanzia della sua indipendenza nonché prevedere un compenso per chi ci lavora e un budget di spesa a disposizione della struttura. In ogni caso, a un anno e mezzo dalla innovazione normativa, il Garante non è stato

ancora nominato.

I temi penitenziari sono al centro della discussione parlamentare e governativa. Vi è una legge delega del Governo che vuole innovare l'ordinamento penitenziario su: lavoro, misure alternative, sessualità, procedure, minori. Il Ministro della Giustizia ha annunciato gli Stati Generali per l'esecuzione della pena. Ben diciotto tavoli di lavoro, che dovrebbero consentire una discussione partecipata per riempire di contenuti le future decisioni governative. È questa una buona prassi. Ovviamente prima di decidere bisogna conoscere. Dal lontano 1998 Antigone visita tutti gli istituti penitenziari e redige un rapporto annuale che potremmo definire una sorta di manuale pubblico contro gli stereotipi. Cerchiamo di rendere il carcere trasparente sapendo che i luoghi opachi sono luoghi potenzialmente pericolosi. Qualora dovessimo sinteticamente descrivere cos'è il carcere in Italia oggi potremmo dire: è un luogo reclusivo spesso usato impropriamente nei confronti di persone espulse dal sistema del welfare; troppe le persone con problemi psichiatrici trattate solo con psicofarmaci; troppi gli immigrati costretti al circolo vizioso della illegalità da una legge (la Bossi-Fini) ingiusta; troppi i ragazzi con problemi di dipendenza curati con la galera e non con il sostegno psico-sociale; poche le occasioni di lavoro qualificato e gratificante; poche le possibilità di intraprendere corsi di studio motivanti capaci di emancipare da scelte di tipo criminale; poche le chance di avere rapporti con l'esterno; nulla la possibilità di avere contatti riservati con la persona amata; scarsa l'attenzione ai bisogni specifici delle donne, degli stranieri e dei minori. Su quest'ultimo punto vorrei dedicare un'attenzione specifica. La legge penitenziaria del 1975 prevedeva che potesse essere applicata anche ai minori solo transitoriamente, ovvero in attesa di una legge *ad hoc* dedicata ai ragazzi reclusi negli istituti penitenziari per minorenni. Questa legge specifica non c'è mai stata. Così a ragazzi di quindici, sedici anni si applicano le regole penitenziarie previste per gli adulti. Ad esempio: isolamento per motivi di disciplina, rapporti con l'esterno contingentati, sbarre alle finestre, poliziotti nei reparti. Nel tempo ci sono state elaborazioni e proposte che non hanno mai avuto la possibilità di trasformarsi in legge. L'intero arco delle norme va dunque completamente adattato alla condizione di minorenne. Posto che il

codice di procedura penale per minori ha favorito un percorso di residualizzazione della risposta carceraria classica – una residualizzazione che tuttavia purtroppo non riesce a riguardare pienamente la componente rom – e che i numeri dei ragazzi reclusi negli istituti penali per minori e nei centri di prima accoglienza sono bassi, il legislatore può ambire – auspicabilmente in prospettiva di un completo superamento delle carceri minorili – a una regolamentazione completa e unitaria che tenga conto delle specificità dei bisogni affettivi, educativi, formativi dei ragazzi. La legislazione deve recepire le sollecitazioni pervenute nel tempo dalla Corte Costituzionale. Ogni aspetto della vita detentiva – dalla disciplina ai benefici premiali, dal vitto al vestiario – merita un adeguamento all'età giovane del detenuto, considerando che una recente innovazione legislativa ha allargato le competenze degli Ipm fino al compimento del venticinquesimo anno d'età. Su quattro innovazioni normative e operative bisogna particolarmente concentrarsi: rapporto dentro-fuori, rete web, strutture, staff. Vanno previste modalità innovative di vita ordinaria per i ragazzi, ad esempio prevedendo che possano frequentare le scuole del territorio; non deve esserci nessuna preclusione all'uso del web in quanto se così fosse si determinerebbe un muro alla formazione degli stessi e alla loro capacità di inserirsi nel mondo del lavoro; va progettata un'edilizia che non deve assomigliare a un carcere ma a una scuola o a qualcosa di più aperto (ad esempio senza sbarre alle finestre); va concepito uno staff esperto e qualificato nel lavoro con i ragazzi senza la presenza di poliziotti all'interno dell'istituto.

Infine, è assolutamente necessario che continui a essere vigile lo sguardo pubblico sul carcere. È molto facile che di fronte a pressioni mediatiche o elettoralistiche, le forze politiche decidano di fare passi indietro tornando a provocare condizioni di affollamento insostenibili. Basta poco, come ad esempio un uso della carcerazione di massa quale risposta ai problemi delle migrazioni. Per questo è necessario che tutte le agenzie della comunicazione propongano una narrazione autentica della pena conforme al dettato costituzionale, il quale all'articolo 27 afferma che le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Si usa non a caso il plurale. Si parla di pene e non

di pena così aprendo la via a un percorso di decarcerizzazione. Il carcere è un'invenzione dei tempi moderni per superare l'orgia dei supplizi corporali. La post-modernità deve inventarsi anche altre sanzioni.

Le misure alternative al carcere tra ideali risocializzativi e funzioni deflattive

A cura di Giovanni Torrente,
Antigone

Il sistema delle pene italiano, come noto, a partire dalla riforma della legge penitenziaria (L. 354/1975), ma soprattutto dopo l'entrata in vigore delle leggi "Gozzini" (L. 663/1986) e "Simeone Saraceni" (L. 165/1998), si caratterizza per l'adozione di un modello flessibile. La caratteristica di tale modello è il fatto che, a fronte di una pena principale che rimane espressa in giorni, mesi e anni di detenzione, è prevista la possibilità per il condannato di scontare parte – quando non interamente – della propria condanna in misura alternativa. Le ragioni su cui si fonda l'introduzione del complesso sistema di misure alternative al carcere sono molteplici e tra loro strettamente correlate.

- Un primo obiettivo è quello di evitare le carcerazioni brevi. In letteratura è stata infatti ampiamente dimostrata l'inutilità dei brevi periodi di detenzione. Anzi, proprio tali sanzioni detentive sono in grado di produrre degli effetti negativi significativi, sia sul piano individuale, sia su quello relazionale. Obiettivo del legislatore è quindi quello di evitare l'esperienza detentiva agli autori di reati meno gravi.
- Un secondo obiettivo è favorire l'attuazione di percorsi risocializzativi da parte dei condannati. È noto infatti come il carcere non si riveli un efficace

strumento per favorire la risocializzazione del reo. Al contrario, la segregazione è sovente in grado di produrre effetti deleteri sulla persona, sfavorendo le possibilità di reintegro in società. Le misure alternative, specie se strutturate attraverso forme di inclusione sociale attiva, si caratterizzano invece come uno strumento efficace per favorire percorsi originali rispetto a quelli che hanno condotto alla commissione del reato.

- Un terzo obiettivo, infine, è la deflazione nei numeri della popolazione detenuta. In quest'ottica, è obiettivo del sistema delle misure alternative quello di contenere i carichi del sistema penitenziario, evitando fenomeni quali il sovraffollamento delle carceri.

In questo intervento verrà analizzato lo stato odierno delle misure alternative, concentrandosi su quelle che oggi sono le misure principali previste dal nostro ordinamento:

- l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O. P.). In base a tale misura il condannato con una pena non superiore ai quattro anni può essere affidato ai servizi sociali, i quali predispongono un programma di reinserimento da attuarsi sul territorio, occupandosi al tempo stesso di valutare il corretto svolgimento del programma da parte del condannato;
- l'affidamento in prova del tossicodipendente e dell'alcolodipendente (art. 94 del DPR 309/90). Tale affidamento in prova particolare è rivolto al tossicodipendente o alcolodipendente, condannato ad una pena non superiore ai 6 anni, che intenda seguire un percorso di disintossicazione presso una struttura ambulatoriale o residenziale;
- la detenzione domiciliare (art. 47 ter O. P.) è rivolta ad alcune particolari categorie di condannati ad una pena inferiore ai 4 anni;
- la L. 199/2010 prevede inoltre che possa essere scontata presso il domicilio del condannato la pena inferiore ai 18 mesi, quando il giudice ritenga che non vi sia pericolo di fuga o di reiterazione del reato;

- il regime di semilibertà (art. 48 ss. O. P.) è rivolto al condannato ad una pena inferiore ai 6 mesi, o che abbia scontato metà della condanna, e permette di trascorrere parte della giornata al di fuori del carcere al fine di svolgere attività lavorative o di studio e di rientrarvi per la notte.


Quale impatto delle misure alternative nel sistema italiano?

La rappresentazione grafica (Grafico n. 1) dell'andamento quantitativo delle misure alternative fruite nel nostro paese a partire dal 1985, rispetto al numero di detenuti, mostra come il sistema delle alternative al carcere abbia conosciuto un processo di progressiva espansione a partire dai primi anni '90 sino al 2006. Tale espansione ha conosciuto un momento di arresto a seguito dell'entrata in vigore dell'indulto del 2006 (L. 241/2006). Il provvedimento di clemenza ha infatti determinato la cessazione per fine pena di numerosi casi sino a quel momento seguiti dalla c.d. "area penale esterna". Dopo l'indulto, tuttavia, se il numero di detenuti riprende ad aumentare in maniera repentina, il sistema delle misure alternative conosce una fase di crisi che solo negli ultimissimi anni, faticosamente, pare superare. Tale crisi si deve soprattutto all'entrata in vigore di una norma, definita come "ex Cirielli" (L. 251/2005), che rende assai problematica, per non dire quasi impossibile, la fruizione delle misure alternative ai condannati recidivi reiterati.¹Alla luce di tale recente crisi deve essere commentato l'andamento odierno delle misure alternative al carcere.

¹ I recidivi reiterati sono definiti dal codice penale (art. 99 c. 4) come coloro che, già dichiarati recidivi, commettono un ulteriore reato.

GRAFICO 1

Rapporto tra detenzione e misure alternative



Dove stiamo andando?

Questi ultimi, come noto, sono anni che, nell'ambito della penalità, si caratterizzano per un ridimensionamento nel numero di detenuti. Tale diminuzione, tuttavia, non è compensata da un pari aumento del numero di persone che beneficiano di una misura alternativa. Al riguardo, i dati (tab. 1) mostrano come proprio nell'ultimo anno sia stata più netta la diminuzione del numero di detenuti, con una riduzione della popolazione detenuta di quasi 10.000 unità. A fronte di tale netta diminuzione dell'ambito di applicazione del carcere, le alternative, dal punto di vista numerico, non paiono decollare. Gli affidamenti in prova al servizio sociale riprendono oggi ad aumentare dopo anni di stasi, senza tuttavia raggiungere dimensioni pari al calo nel numero di detenuti. Diminuisce addirittura il numero di fruitori di quella particolare forma di affidamento in prova riservato a soggetti alcol o tossicodipendenti, mentre rimane sostanzialmente invariato il (basso) numero di semiliberi. Al contrario, si afferma come numericamente significativa la

detenzione domiciliare. Il dato è rilevante, soprattutto se si considerano le diverse finalità della detenzione domiciliare rispetto alle varie forme di affidamento in prova.

Gli affidamenti in prova, infatti, nascono e si affermano in primis come strumenti volti al reinserimento sociale del condannato. Attraverso le forme di supporto previste dai programmi concordati con gli assistenti sociali dell'esecuzione penale, l'istituto dell'affidamento in prova si caratterizza come una forma di *Welfare penalistico*, uno strumento di natura inclusiva in grado di offrire delle opportunità al condannato che voglia intraprendere un percorso risocializzativo. Tale percorso non è invece previsto nel caso della detenzione domiciliare. L'obiettivo principale di tale istituto è infatti la deflazione nel numero di detenuti, favorendo l'uscita (o il non ingresso) dal carcere di soggetti autori di reati meno gravi, senza che tuttavia sia prevista alcuna forma di supporto attivo nei confronti del condannato.

TABELLA 1**Andamento delle misure alternative rispetto alla carcerazione 2010-2015**

Data	Numero di detenuti	Affidamento in prova al servizio sociale	Affidamento terapeutico tossico/alcooldipendenti	Semilibertà	Detenzione domiciliare ordinaria	L. 199/2010
31/12/10	67961	6235	2855	914	5792	–
31/12/11	66897	6847	3059	916	8371	–
31/12/12	65701	6803	3150	858	6499	2640
31/12/13	62536	7728	3328	845	7684	2489
31/12/14	53623	8715	3259	745	9453	1458
31/05/15	53283	9067	2883	768	9712	1361

Fonte: nostra elaborazione su dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Uno sguardo ulteriore sulle modalità di accesso alle misure alternative (tab. 2) mostra un quadro composito. Per gli affidamenti in prova al servizio sociale, ad esempio, si rileva una netta prevalenza nella concessione di misure dallo stato di libertà. Il dato non è irrilevante e mostra come gli affidamenti oggi vengano prevalentemente realizzati nei confronti di soggetti non ancora detenuti: autori quindi di reati di minore gravità (pena inferiore ai quattro anni) e non recidivi. Si ha quindi l'espressione nel dato numerico di un fenomeno noto agli operatori della giustizia penale: i programmi maggiormente inclusivi sono prevalentemente realizzati con quegli autori di reato che sono agli inizi della carriera deviante. Sono invece assai rari i percorsi di affidamento in prova realizzati con quegli autori di reato che sono in carcere. Il dato è un sintomo del ruolo assunto dal carcere quale mero contenitore, quasi totalmente privo di una prospettiva educativo/trattamentale nei confronti delle persone detenute. Non a caso la misura alternativa maggiormente applicata nei confronti del condannato detenuto è la detenzione domiciliare – sia nella sua forma ordinaria che in quella prevista dalla legge 199 del 2010 – che, come detto, si caratterizza per la mera capacità di contenere i numeri della popolazione detenuta, favorendo l'uscita di coloro a cui manca poco tempo al fine pena e che dispongono di un luogo dove trascorrere gli ultimi mesi di detenzione.

TABELLA 2

Misure alternative dallo stato di libertà e detenzione. Aggiornamento al 31 maggio 2015

	Affidamento in prova al servizio sociale	Affidamento in prova terapeutico	Semilibertà	Detenzione domiciliare	L. 199/ 2010
Condannati dallo stato di libertà	6.332	1.024	59	3.836	235
Condannati dallo stato di detenzione	2.735	1.859	709	3.714	1.126
Condannati in misura provvisoria²	250	347	–	2.085	–

Fonte: nostra elaborazione su dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

2 La misura provvisoria può essere applicata dal magistrato di sorveglianza, in attesa della pronuncia definitiva del tribunale in forma collegiale, quando ritiene che il prosieguo della carcerazione potrebbe determinare un grave pregiudizio negativo nei confronti del condannato.

Sanzioni sostitutive e messa alla prova: gli albori di una nuova penalità?

Ecco quindi che l'interrogativo investe il futuro delle misure alternative. È lecito ipotizzare – e forse rassegnarsi – un futuro caratterizzato da sempre minori investimenti nell'ambito “materno”, inclusivo della giustizia penale, a favore di un sistema che principalmente tenda a non aggravare i numeri del carcere? I dati oggi appaiono come contraddittori. Se l'ambito di applicazione delle misure alternative suggerisce questa interpretazione, soprattutto per quanto riguarda l'offerta ai detenuti, uno sguardo nel campo delle misure applicabili prima dell'esecuzione della condanna sembra offrire spiragli per una nuova concezione delle pene.

Da un lato, prende forma una particolare sanzione sostitutiva al carcere quale i lavori di pubblica utilità (tab. 3). Oggi tale misura è applicata praticamente solo nell'ambito delle violazioni al codice della strada, con un impatto insignificante sul sistema penale generale. Tuttavia, essa potrebbe essere il punto di partenza per un passaggio che appare oggi non solo auspicabile, ma per molti versi necessario: quello che porta a sostituire le misure alternative al carcere con un sistema differenziato di pene. Il passaggio dalle misure alternative alle pene alternative permetterebbe infatti di ripensare in toto il sistema delle sanzioni, superando la centralità del carcere come pena principale. L'introduzione di sanzioni interdittive, pecuniarie, riparatorie e restitutive, là dove oggi è previsto il carcere come pena principale, potrebbe essere quindi l'occasione per, da un lato, diminuire strutturalmente il numero di detenuti e, dall'altro, ricondurre la penalità nell'ambito di un più stretto rapporto fra il bene giuridicamente tutelato e la sanzione connessa alla sua violazione.

TABELLA 3

Lavori di pubblica utilità. Dati al 31 maggio 2015

Lavori di pubblica utilità	Lavori di pubblica utilità conseguenti ad una violazione del codice della strada
316	5.736

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Mostra infine un andamento incoraggiante, almeno dal punto di vista numerico, la disciplina della messa alla prova così come introdotta dal legislatore italiano con la legge n. 67 dell'aprile del 2014 (tab. 4). La messa alla prova per gli adulti costituisce un tentativo di applicazione di quelle forme di *diversion* sino ad ora efficacemente adottate in ambito minorile. Tali misure, come noto, hanno il pregio di determinare la sospensione del processo a favore dell'adozione di programmi che, nel caso giungano a buon fine, sono in grado di evitare l'effetto stigmatizzante della sanzione penale. Anche in questo caso, i buoni risultati che si intravedono all'orizzonte potrebbero essere l'occasione per un'applicazione più coraggiosa di tali misure. In particolare, prevedendo forme di *diversion* specifiche per particolari categorie di imputati – in primis affetti da dipendenze o da forme di disagio psichico – che ancora oggi affollano le prigioni e per i quali la sostituzione della condanna penale con programmi di cura e di riabilitazione appare un'esigenza improcrastinabile.³

TABELLA 4

Messa alla prova. Dati al 31 maggio 2015

Indagini per messa alla prova ³	Messa alla prova in corso
9.491	3.173

Fonte: nostra elaborazione su dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

³ Tali indagini sono realizzate dagli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna e hanno come obiettivo l'elaborazione di un progetto di messa alla prova che sarà posto al vaglio del giudice a cui spetta il compito di valutarne l'idoneità nel caso esaminato.

Casa e Mansarda del Melograno. Progetto Carceri della Diaconia Valdese Fiorentina

A cura di Mara Ceccatelli,
Responsabile progetto Casa e Mansarda del Melograno
Lelia Pelaia,
Educatrice Casa del Melograno
Letizia Sommani,
Presidente del Comitato della Diaconia Valdese Fiorentina

Un grande appartamento e una mansarda, di proprietà della CSD - Diaconia valdese Fiorentina (DVF), in una zona residenziale di Firenze, offre ospitalità a persone in misure alternative al carcere e a persone ex detenute entro i 12 mesi dal termine della pena.

L'ospitalità nella casa (solo maschile) può essere data fino a otto persone residenti e a due persone in permesso "premio dal carcere" (da poche ore a quindici giorni), mentre la mansarda è a disposizione per brevi periodi, da alcune ore a quindici giorni, di persone detenute (di volta in volta, donna o uomo) in permesso premio con le loro famiglie. Un bel melograno campeggia nel piccolo giardino della casa e di qui il nome, che, oltretutto, è di buon augurio.

Come è nato il progetto

Il Comitato DVF nel luglio 2012 si è trovato nella possibilità di scegliere se mettere a reddito o destinare ad attività sociali una palazzina di sua proprietà, fino ad all'ora in parte affittata e per il resto utilizzata come studentato e per

ospitare alcuni volontari. Si è pensato alle persone che generosamente hanno lasciato i propri beni alla diaconia e al periodo difficile che sta attraversando la nostra società e che peggiora e rende difficile la vita delle persone più deboli. Il Comitato ha perciò deciso di guardarsi intorno e di accogliere le sollecitazioni che venivano da più parti per mettere a disposizione le proprie risorse con nuovi progetti a favore di persone svantaggiate.

Il settore penitenziario è sempre stato in grande sofferenza per la mancata applicazione delle leggi e dei regolamenti esistenti e per il sovraffollamento delle persone detenute in strutture spesso fatiscenti e inadeguate. Il Sinodo ha approvato un atto nel 2009 e un secondo nel 2011 nei quali ha esortato le chiese ad occuparsi di queste persone, spesso abbandonate dalle istituzioni e dalla società. Il Comitato ha valutato che era il momento di dedicarsi, accanto ai minori, agli anziani e ai disabili, anche a queste persone, con cui poco, finora, si era confrontata la nostra diaconia.

Il Comitato ha incaricato il direttore di studiare la problematica tramite l'ufficio progettazione e di predisporre la dismissione dello studentato.

L'intenzione di occuparsi di questo nuovo settore ha portato ad effettuare un incontro del Comitato e di alcune persone della DVF interessate con una persona competente su tutta la problematica del carcere, in modo da capire meglio il contesto in cui inserire il progetto e quale potesse essere il tipo di attività da mettere in atto.

Nella Conferenza dei rappresentanti delle chiese, organo presente nel regolamento DVF che ha lo scopo di collegare e dare voce alle diverse chiese evangeliche fiorentine nei confronti della diaconia, è stata prospettata questa nuova area di attività. Questo ha determinato la proposta di realizzare dei momenti formativi sulla problematica del carcere per i membri delle varie chiese, dato che ancora la conoscenza della realtà penitenziaria e delle sue problematiche è generalmente poco diffusa tra i membri delle nostre chiese.

Nel corso del 2013 sono stati fatti tre incontri con una buona partecipazione,

30/40 persone, che hanno chiarito la difficile situazione penitenziaria sia dal punto di vista legislativo che umano e hanno fatto meditare i partecipanti su come potersi attivare sui vari piani: interno al carcere, esterno al carcere, a livello cittadino e politico. Da questa iniziativa è nato un coordinamento evangelico per le persone detenute, che raccoglie le diverse esperienze, riflette su quanto accade e propone nuovi progetti.

Come si è sviluppato il progetto

Un piccolo gruppo di studio, formato dal responsabile dell'ufficio progettazione e comunicazione, da due persone della DVF interessate alla problematica e con il contributo della Presidente del Comitato ha intrapreso un percorso di conoscenza della normativa e delle strutture che a Firenze si occupano delle persone in misura alternativa al carcere. Nell'autunno del 2012 è stato presentato alla CSD un progetto di massima, da finanziare con l'Otto per Mille, che è stato accettato.

È stato così possibile fare un bando all'inizio del 2013 per assumere una persona part-time, già esperta nel settore, per sviluppare ulteriormente il progetto e prendere contatti con le istituzioni penitenziarie ai vari livelli, in particolare con i due istituti penitenziari presenti a Firenze e con quelli di Prato e Pistoia, con le diverse associazioni di volontariato presenti sul territorio fiorentino e con i magistrati di sorveglianza. La persona scelta è stata incaricata anche di seguire l'adeguamento del grande appartamento alla sua nuova funzione.

A ottobre del 2013 è stato possibile inaugurare la Casa del Melograno e, nell'occasione, fare una iniziativa pubblica di riflessione e sensibilizzazione delle chiese evangeliche e della cittadinanza sulla grave situazione delle nostre carceri e sulle possibilità di intervenire, sia a livello operativo che culturale-politico.

La Mansarda del Melograno è stata, invece, inaugurata ad aprile del 2015, con un po' di ritardo per gli adeguamenti strutturali che sono risultati necessari.

Casa del Melograno

Prendiamo in esame l'esperienza di Casa del Melograno poiché, rispetto alla mansarda, è il servizio più consolidato. La casa ospita persone italiane e straniere prevalentemente con sentenza definitiva, provenienti da tutte le carceri della Regione Toscana, anche con problemi di dipendenze varie (alcool, sostanze, gioco) seguite dai servizi territoriali. Otto dei dieci posti disponibili sono destinati a persone in affidamento in prova ai servizi sociali, in affidamento terapeutico, in detenzione domiciliare, in applicazione della legge 199/2010 (una forma di detenzione domiciliare), in regime di lavori di pubblica utilità. I due posti riservati ai permessanti rappresentano l'occasione di approfondire la conoscenza di coloro che in un prossimo futuro potrebbero usufruire delle misure alternative alla detenzione e che, quindi, potrebbero essere inseriti stabilmente nella struttura. Gli ospiti che lo desiderano possono ottenere la residenza temporanea, durante la loro permanenza nella struttura.

Per contestualizzare meglio il servizio è utile sapere che Casa del Melograno fino ad oggi (circa un anno e mezzo) ha raccolto 88¹ segnalazioni di potenziali ospiti, provenienti in particolare: 66 dai vari istituti penitenziari regionali, 18 dall'area penale esterna (UEPE²), 2 dalla libertà (in attesa di un provvedimento giudiziario e in libertà controllata). Delle 88 segnalazioni citate, al momento si sono concretizzati 18 inserimenti³, per periodi medio/lunghi⁴, di cui 6 in affidamento in prova ai servizi sociali (UEPE), 5 in detenzione domiciliare, 1 in libertà controllata, 5 in regime di permesso premio dal carcere, i cosiddetti "permessanti", 1 in altro regime. La differenza tra il numero delle segnalazioni pervenute al progetto (88) e quelle effettivamente concretizzate (18) è da attribuire a varie cause, la principale delle quali è la difficoltà di attivare percorsi di inserimento lavorativo so-

1 Dato aggiornato al 28 Maggio 2015.

2 UEPE: ufficio di esecuzione penale esterna, ossia un organo del Ministero della Giustizia che si occupa, tra le altre cose, dei percorsi di reinserimento dei detenuti ed ex detenuti.

3 Dei 18 ospiti, 9 sono di nazionalità italiana, 2 marocchina, 2 romena, 1 mauriziana, 1 brasiliana, 1 bosniaca, 1 algerina, 1 turca.

4 La permanenza consentita in struttura è assai variabile, dai 6/8 mesi ai 18 mesi; fino a oggi la maggior parte degli ospiti ha soggiornato in casa per periodi di poco inferiori all'anno.

prattutto dall'interno del carcere, con l'obiettivo di facilitare il mantenimento della persona a Casa del Melograno. Il lavoro che non c'è, è infatti uno dei punti focali per capire l'applicazione dei percorsi di reinserimento esterni al carcere; oramai da vari anni il Ministero non dispone di fondi sufficienti per attivare contratti lavorativi a favore di detenuti ed ex detenuti, dunque si ricorre principalmente ai finanziamenti messi a disposizione dagli Enti Locali (spesso attraverso cooperative), che a causa dell'alto numero delle richieste degli aventi diritto, non riescono a soddisfare le esigenze del territorio, con la conseguenza che anche coloro che potrebbero accedere all'esterno attraverso una misura alternativa alla detenzione vedono ritardare la loro uscita dal carcere (principalmente persone straniere e italiani non residenti). Da qui, l'esigenza di monitorare e sollecitare gli inserimenti lavorativi dall'interno di Casa del Melograno, con l'individuazione di un operatrice con questa specifica formazione.

Altre cause della mancata assegnazione alla Casa, rispetto all'alto numero dei casi segnalati, sono di tipo giuridico (l'incompatibilità tra la posizione giuridica dell'interessato con l'applicazione della misura alternativa oppure un'evoluzione della sua posizione giuridica), e ancora, l'opportunità di indirizzare il richiedente verso percorsi ritenuti più idonei rispetto al progetto che orienta Casa del Melograno. Infine, parte dei casi segnalati sono attualmente in fase di valutazione.

Casa del Melograno si sviluppa all'interno di un grande appartamento che niente richiama degli elementi della struttura penitenziaria: ci sono quadri alle pareti, lo stile è sobrio e comunque accogliente, gli arredi sono in buono stato e gli spazi da poco ristrutturati, il piccolo giardino di proprietà è ben curato dagli ospiti residenti e assai utilizzato, anche per incontrare eventuali amici, parenti, volontari, desiderosi di far visita agli ospiti nelle ore diurne.

Gli ospiti dispongono di quattro camere doppie, due bagni, una grande zona giorno, suddivisa in cucina attrezzata e sala tv; l'appartamento si articola in un'ulteriore camera doppia con bagno (destinata ai permessanti) e lo

studio riservato alle due operatrici del progetto. Molta attenzione è posta nel far vivere la quotidianità come una “normale” casa privata. L’obiettivo è infatti quello di creare un luogo che possa essere vissuto come casa, favorendo la ricostruzione dei legami, dei comportamenti, delle dinamiche proprie delle persone libere, spesso compromessi dall’esperienza detentiva.

La vita in comune è orientata dalla *Carta dei Diritti e dei Doveri*, una sorta di regolamento per la vita interna alla struttura, dalla condivisione degli spazi comuni alla gestione di quelli privati; le due operatrici incoraggiano momenti di discussione comune, sollecitando un confronto tra i vari ospiti, che non raramente richiede di essere aiutato, a causa di orari lavorativi/di volontariato diversi, di differenze culturali, di storie di vita molto diverse tra loro, ecc. “Ci incontriamo spesso con gli ospiti per capire come vanno le cose” racconta Lelia Pelaia, educatrice. “Per chi magari ha passato 20 anni in carcere, non è facile riprogrammarsi, imparare di nuovo a gestire il proprio tempo, prepararsi a tornare fuori. Ma questa è un’occasione importante e unica per farlo⁵” .

Il servizio è caratterizzato come un’accoglienza a tutto tondo, che offre non solo una possibilità di pernottamento, ma, soprattutto, dei percorsi individuali di accompagnamento verso una progressiva autonomia dal circuito penitenziario (attraverso un mirato orientamento lavorativo/formativo/scolastico). Proprio per avere un tempo sufficiente per valutare, e quindi mettere in atto il percorso più idoneo all’ospite preso in carico, la durata della permanenza minima è stabilita in 7/8 mesi, la massima in 12/18 mesi, con la recente apertura alle persone al termine della pena (entro un anno dalla scarcerazione). Tale modifica al progetto originale è frutto dell’esperienza maturata durante il primo anno di apertura della struttura.

A questo accompagnamento individuale deve corrispondere una sufficiente

5 Articolo apparso sul giornale on-line L’Altra Città, in occasione dell’inaugurazione della Mansarda del Melograno: “Fuori dal carcere, quasi come a casa”, 21/5/2015, <http://altracitta.org/2015/04/20/fuori-dal-carcere-quasi-come-a-casa/>

autonomia degli ospiti, che devono dimostrarsi in grado di gestire sé stessi, i rapporti con il gruppo, con le operatrici: da qui l'importante lavoro con gli operatori professionali esterni alla struttura (alle dipendenze del Ministero di Giustizia e del Servizio Sanitario Nazionale) con i quali sono monitorati da vicino i singoli percorsi. Frequenti sono infatti le riunioni delle operatrici con le diverse figure che, a vario titolo, seguono l'ospite: gli operatori penitenziari, il personale dei Ser.T.⁶ (che hanno in carico alcuni nostri utenti), gli assistenti sociali dell'UEPE, l'associazionismo (laico e religioso), gli avvocati, il personale delle strutture simili presenti sul territorio. Da segnalare anche il costante e necessario rapporto con le forze dell'ordine, in particolare con i Carabinieri e la Polizia anticrimine che periodicamente effettuano sopralluoghi, discreti, al fine di constatare l'effettiva presenza degli ospiti e quindi il regolare decorso della misura alternativa.

I due servizi di accoglienza del *Progetto Carceri DVF* sono gestiti da sole due operatrici, a tempo parziale con una presenza non costante all'interno della struttura, confermando la scelta iniziale di sostenere un progetto che favorisca la capacità delle persone di rendersi indipendenti.

Ospitalità a Casa del Melograno

I potenziali utenti vengono segnalati alle operatrici attraverso vari canali, i già citati UEPE e Ser.T., dagli educatori penitenziari che lavorano all'interno delle carceri regionali e anche dagli avvocati, dai famigliari, dai volontari e, non raramente, attraverso un'auto candidatura delle persone detenute (principalmente attraverso la corrispondenza cartacea). Se ricorrono alcuni requisiti minimi utili all'accoglienza viene richiesta alla Magistratura di Sorveglianza l'assegnazione dell'interessato alla Casa, infatti a tale organo spetta l'ultima parola sui percorsi in regime di misure alternative alla detenzione e sui permessi premio dal carcere.

⁶ Ser.T.: servizio per le tossicodipendenze.

Una volta che l'ospite è assegnato, con provvedimento del Magistrato, a Casa del Melograno, le operatrici concordano un programma, condiviso il più possibile con l'interessato, che può prevedere un inserimento in un'attività di volontariato e, laddove possibile, in un vero e proprio percorso lavorativo.

Ogni progetto è diverso e calibrato sul singolo ospite, perché diverse sono le caratteristiche personali, le storie pregresse, le esperienze professionali. Il vissuto prevalente è quello strettamente connesso agli eventi contingenti ed al contesto carcerario; spesso i lavori svolti all'interno degli istituti penitenziari, così come i corsi frequentati, non vengono adeguatamente valorizzati. Di norma ogni detenuto dovrebbe avere l'opportunità di svolgere attività lavorative interne, di fatto ciò non avviene con continuità e non tutti vi possono accedere. A causa degli insufficienti investimenti economici dell'amministrazione penitenziaria, vengono programmati periodi in genere non superiori a tre mesi, ripetibili nel corso dell'anno. I compiti variano dalla pulizia degli spazi comuni, agli acquisti per i compagni di sezione; dai piccoli lavori edili, alla manutenzione delle aree interne ed esterne. Anche durante il periodo detentivo la persona può aver così modo di acquisire competenze aggiuntive, che però non vengono adeguatamente prese in considerazione e valorizzate come bagaglio personale. È quindi necessario far emergere la funzione riflessiva e focalizzare l'attenzione su dettagli che possono sembrare poco importanti, ma che di fatto rappresentano un aggancio per il mondo del lavoro o per un intervento formativo o di volontariato. Un caso può essere quello della figura del "piantone", cioè di colui che in sezione si occupa di aiutare un altro detenuto non autosufficiente. Durante i colloqui di orientamento ciò può rappresentare un punto di partenza per intraprendere una formazione che porti all'ottenimento di una qualifica professionale. Altro esempio è il lavoro nelle cucine degli istituti penitenziari, dove quotidianamente vengono preparati pasti per centinaia, a volte migliaia di persone, con un evidente sviluppo di abilità organizzative, di rispetto dei tempi e concentrazione richieste nell'area della ristorazione. Infine stessa cosa si riscontra in coloro che si sono occupati di manutenzione e che hanno svolto lavori di edilizia, idraulica,

impiantistica elettrica.

Rispetto alle esperienze che la persona ha svolto fuori dal carcere e nel corso degli anni, quasi sempre emergono percorsi pregressi molto frammentati, con elementi di irregolarità e precarietà che costituiscono un limite ad un'idea di vita proiettata verso il futuro, in un'ottica di legittimazione dei diritti e per una cittadinanza attiva come alternativa al reato. È quindi necessario far rivedere e modificare le rappresentazioni più critiche che solitamente accompagnano i progetti di inclusione sociolavorativa e ciò si ottiene attraverso un intervento costante a sostegno della persona. A tale scopo già fin dai primi giorni dal suo arrivo alla Casa del Melograno l'ospite svolge un primo colloquio di orientamento, a cui ne seguono altri che mirano ad identificare sempre più le competenze in termini di conoscenze, abilità e risorse. Il colloquio è accompagnato dalla compilazione di una scheda per la raccolta di tutte le informazioni utili a considerare la situazione nel suo complesso: storia familiare, posizione giuridica, interessi, esperienze svolte al di fuori del campo strettamente professionale. Il quadro che emerge serve ad individuare i punti di forza maggiormente spendibili nella ricerca di un lavoro, ma anche eventuali aree deboli su cui concentrare un intervento migliorativo. In un mondo produttivo sempre più complesso, contraddistinto da nuove tipologie contrattuali e da uno stretto rapporto tra processi formativi e professionali, le persone che sono state a lungo lontane dagli scenari lavorativi manifestano poco senso di realtà proprio perché non sono a conoscenza dell'evoluzione in atto. L'orientamento serve anche a dare una chiave di lettura di un panorama molto diversificato, di difficile conoscenza anche per il cittadino che non ha mai avuto tali tipi di esperienze. Se da un lato l'impatto della crisi economica ha generato una forte contrazione della disponibilità all'assunzione da parte delle aziende, dall'altro si sono diversificate le politiche attive per il lavoro variabili da territorio a territorio e che tengono conto della particolare condizione di svantaggio sociale nella quale si trova il detenuto o l'ex detenuto. Proprio per essere inserito in un circuito virtuoso che consenta di usare le opportunità territoriali disponibili, per ogni ospite si ipotizzano interventi che variano dall'iscrizione al Centro Per l'Impiego - quando sussistono i requisiti

formali – alla frequenza di un corso gratuito finanziato dai fondi europei; dalla richiesta di voucher formativi, all’attivazione di un tirocinio non curricolare che include un rimborso da parte della regione per l’azienda che ospita il soggetto in condizione di svantaggio sociale ed in possesso di certificazione ai sensi della L. 381/91. Tutto ciò allo scopo di poter accedere alle offerte delle aziende più preparati ed aggiornati rispetto alle competenze richieste, sospese momentaneamente o per lunghi periodi dalla detenzione.

Considerazioni finali

Nella sua prima fase, il servizio ha scontato la sua novità, con le inevitabili difficoltà a rendersi visibile alla rete istituzionale (carceri, UEPE, Ser.T., Enti locali, ecc..) e non (volontariato, avvocati, ecc.). Si è trattato comunque di un passaggio inevitabile e in via di risoluzione considerando che ormai la Casa è conosciuta a livello locale e lo sta diventando a livello regionale.

La difficoltà principale del lavoro è ricollegabile alle strutturali rigidità che caratterizzano i rapporti con gli organi istituzionali, in primis il Ministero della Giustizia, ma anche con gli Enti Locali, con i quali di volta in volta ci confrontiamo: ciò che potrebbe apparire semplice, in realtà richiede molti passaggi e, in definitiva, molto tempo; quasi niente si raggiunge in tempi ragionevolmente brevi. Una parziale soluzione è data dalla progressiva visibilità che il *Progetto Carceri DVF* sta raggiungendo e dalle recenti modifiche interne apportate al progetto, in modo da andare maggiormente incontro alle richieste del territorio.

Infine, superata la fase iniziale ed entrati in quella di consolidamento del progetto, è importante citare il lavoro che stiamo svolgendo per rendere il servizio autonomo da risorse interne (Otto per Mille) e, parallelamente, per accedere ai fondi utili a potenziare gli inserimenti lavorativi degli ospiti. Nello specifico, stiamo monitorando e valutando le possibilità di accedere a risorse destinate alle persone in stato di svantaggio sociale (in cui rientrano le persone detenute ed ex detenute), ad esempio, i fondi messi a dispo-

sizione, attraverso bandi specifici, dagli Enti Locali, dalle Fondazioni, dalle grandi aziende. L'accesso a questo tipo di canali ha un duplice obiettivo, da una parte quello di permettere al *Progetto Carceri DVF* di rendersi autonomo e quindi di strutturarsi in modo sempre più radicato sul territorio, dall'altra parte di potenziare l'attivazione dei percorsi di reinserimento degli ospiti. In riferimento a quest'ultimo punto risulta, infatti, fondamentale riuscire a mettere a disposizione degli utenti opportunità di reinserimento concrete, in particolare opportunità lavorative, che costituiscono, studi mirati e statistiche alla mano, uno dei più efficaci antidoti al rischio di recidiva, ossia alla possibilità di compiere nuovi reati.

Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa

A cura di Marco Bouchard,
giudice penale

La genesi

In letteratura si indica nel cd. esperimento di Kitchener¹ la nascita della giustizia riparativa moderna. Kitchener è una cittadina dell'Ontario ai confini tra il Canada e gli Stati Uniti dove all'inizio degli anni '70 due educatori, Mark Yantzi e Dean E. Peachey, proposero al giudice che aveva condannato due ragazzini, responsabili di aver danneggiato diverse abitazioni lungo la via centrale del paese, un programma di *probation* diverso dal solito. Ai due operatori venne in mente di sostituire il consueto modulo a base di studio, attività ricreative e qualche colloquio a sfondo psicologico con un serio programma di incontri tra i due giovani e le famiglie colpite dai danneggiamenti e un chiaro impegno risarcitorio da garantire attraverso il lavoro.

Questo metodo, identificato inizialmente con la mediazione (proprio grazie a questo esperimento nell'area anglosassone si diffuse rapidamente la sigla V.O.M. per indicare la *mediation* tra *victim* e *offender*), si è propagato negli anni

1 L'esperimento è descritto nei particolari in Dean Peachey, *The Kitchner experiment*, in M. Wright - B. Galaway, (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London 1989.

'70 in Nordamerica, in Australia e in Nuova Zelanda e, solo negli anni '80, in Europa, segnatamente in Francia e in Gran Bretagna.

Jacques Faget² ha osservato come lo sviluppo e la diffusione delle pratiche di mediazione autore-vittima si devono alla convergenza di molteplici interessi: la sensibilità degli operatori sociali alla ricerca di soluzioni alternative al tradizionale percorso giudiziario nel trattamento delle condotte irregolari; la disponibilità di alcune comunità religiose; la necessità di cambiamento e di rinnovamento delle istituzioni deputate al controllo repressivo. Non è una coincidenza che il caso “zero” veda la luce a Kitchener, una città a prevalenza confessionale mennonita, e che le prime riflessioni sistematiche sulla giustizia riparativa siano frutto dell'entusiasmo di alcuni movimenti protestanti americani (Mennoniti e Quaccheri su tutti) rapidamente trasmesso a militanti socialmente impegnati in aree svantaggiate, a magistrati e professori universitari “di sinistra” alla ricerca di risposte penali più umane. Così non è un caso che sia di origini mennonite quello che è considerato l'ideologo della giustizia riparativa, Howard J. Zehr³.

D'altra parte queste aspettative di cambiamento nella giustizia penale – soprattutto quella minorile – non avrebbero avuto molta presa se le istituzioni penali non fossero entrate in uno stato di profonda crisi dovuta alla crescita esponenziale del contenzioso. Per quanto i sostenitori della mediazione e della giustizia riparativa abbiano sempre sostenuto che le loro proposte non avevano alcun intento deflattivo, le istituzioni le hanno prese in considerazione quasi esclusivamente per quel motivo.

Per tutta una prima fase – soprattutto nel mondo anglosassone – la giustizia riparativa si è espressa attraverso pratiche, esperimenti e iniziative locali senza il supporto di basi normative e senza investimenti istituzionali, in piena adesione all'approccio empirico della cultura, anche giuridica, dei paesi di oltreoceano.

2 Jacques Faget, *La médiation. Essai de politique pénale*, Toulouse, Erès, 1997.

3 Sono davvero innumerevoli i suoi saggi a partire dal suo *Fundamental Concepts of Restorative Justice*. Akron, Pennsylvania: Mennonite Central Committee 1997

Le prassi riparative

L'unica opera di sistematizzazione ha rispecchiato il metodo pratico adottato nell'analisi del fenomeno mondiale della giustizia riparativa. Si tratta di una catalogazione delle strategie dell'azione riparativa che conserva una sua attualità tanto che viene ancora utilizzata dall'ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council), un istituto di ricerca delle Nazioni Unite che ha sede a Milano. Grazie al lavoro fatto da questo istituto è possibile tracciare un elenco dei programmi di giustizia riparativa⁴ raggruppati secondo le caratteristiche offerte dalle diverse esperienze e dalla sperimentazione rilevata. Accanto alle **forme-base della mediazione diretta autore-vittima** (ancorché agevolata da un terzo) e della **riparazione materiale** (nei suoi diversi aspetti del risarcimento e delle restituzioni) possiamo individuare una molteplicità di programmi suddivisi per categorie a seconda che privilegino lo scambio comunicativo tra le parti, il coinvolgimento della comunità o, infine, la soddisfazione materiale della persona offesa.

Programmi che privilegiano lo scambio comunicativo

Tra questi possiamo indicare:

- *apology*
- *victim-offender mediation*
- *victim/community impact* (scambi comunicativi di piccoli gruppi di vittime e di autori)
- *victim empathy groups or classes*

Programmi che coinvolgono la comunità

(dai gruppi familiari alle istituzioni locali)

- *community/family group conferencing*
- *community/neighbourhood/victim impact statements* (una modalità che viene utilizzata soprattutto nei reati senza vittima individuata per sottolineare le conseguenze sociali del crimine)
- *community restorative board* (dove gruppi di cittadini incontrano l'autore del fatto per predisporre un percorso riparativo)

4 Una schematizzazione molto articolata e ai limiti della perfezione geometrica è stata fatta da P. McCold, *Types and degrees of Restorative Practice*, in RJF, 1999. Lo schema e un rapido commento sono contenuti in Grazia Mannozi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano 2003

- *community sentencing/peacemaking circles* (la comunità viene coinvolta nel predisporre un programma sanzionatorio corrispondente agli interessi di tutti i soggetti coinvolti)
- *community services*

Programmi finalizzati alla riparazione materiale

- *compensation program*
- *financial restitution to victims*

Verso l'istituzionalizzazione

Alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 del 900 in Europa si è però manifestata la necessità di riconoscere le esperienze di giustizia riparativa e, soprattutto, di mediazione autore-vittima attraverso testi di legge destinati principalmente alla giustizia penale minorile.

L'istituzionalizzazione delle misure di mediazione e, più in generale, riparative ha segnato un cambiamento importante: da percorso alternativo alla giurisdizione esse si sono proposte come mezzi di diversificazione dell'intervento giudiziario penale. All'inizio le idee della mediazione – non solo in campo penale – intendevano soprattutto denunciare la burocratizzazione di una istituzione ripiegata su sé stessa, più preoccupata del suo autogoverno che delle relazioni umane chiamata a regolare, rivolta a trattare i sintomi della miseria sociale, attenta al passato, pronta a stigmatizzare il colpevole e a negare le istanze delle vittime. L'ingresso degli attrezzi della giustizia riparativa nelle istituzioni penali ha consentito l'introduzione di riforme tendenti ad umanizzare e individualizzare la risposta penale con tecniche più rapide e meno costose.

Già all'inizio degli anni '90 si delinea, nelle parole dei criminologi (non certo dei giuristi), un vero e proprio modello alternativo di giustizia penale chiamato a tener testa ai modelli concorrenti della retribuzione e della rieducazione. Il termine “giustizia riparativa” o, meglio, nell'originale inglese “restorative

justice” dovrebbe essere stato coniato in occasione di un articolo scritto nel 1977 dal criminologo Albert Eglash⁵. Ma già all’inizio degli anni ’90 circolavano degli schemi illustrativi delle differenze tra i modelli retributivo, rieducativo e riparativo che, a quanto mi risulta, vennero diffusi in Europa dal criminologo belga, Lode Walgrave e, in Italia, da Uberto Gatti⁶.

	Modello Retributivo	Modello Riabilitativo	Modello Riparativo
Oggetto	Reato	Persona criminale	Danno
Attribuzione del comportamento	Responsabilità individuale	Patologia	Conflitto
Mezzi	Punire	Trattare	Indurre a pagare
Obiettivi	Equilibrio giuridico-morale	Risocializzazione	Eliminazione dei danni
Personale strategico	Giudiziario	Psico-sociale	Mediatore
Posizione della vittima	Secondaria	Secondaria	Centrale
Criteri di valutazione	Giusta punizione	Adeguamento del comportamento	Soddisfazione delle parti

L’istituzionalizzazione ha avuto un deciso passo in avanti negli anni 2000 in tutta Europa mentre in Italia le esperienze piuttosto consistenti nella giustizia minorile sono state disciplinate solo da protocolli locali sullo sfondo di un ambiguo dato normativo contenuto nell’art. 28 del processo penale minorile dedicato alla cd. messa alla prova. La funzione mediativa attribuita ai giudici di pace con le loro competenze penali (d.l.vo 2000 n. 274) ha avuto esiti fallimentari dovuti ad un investimento culturale pari a zero da parte delle amministrazioni competenti e dai criteri di remunerazione fondati sul sistema del cd. cottimo che non sono stati certo stimolanti per orientare il loro lavoro giudiziario verso l’opera paziente di comprensione e di mediazione delle relazioni umane conflittuali.

5 Da attente ricerche pare che Albert Eglash si sia ispirato ad un testo di Heinz Horst Schrey, *The Biblical Doctrine of Justice and the Law*, pubblicato in Germania e poi tradotto in inglese e pubblicato dalla Division of Studies, World Council of Churches by SCM Press nel 1955.

6 Uberto Gatti, *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Marginalità e società*, n. 27/1944, pp. 12-32

Manca ovviamente lo spazio per un'analisi anche sintetica del panorama europeo. Mi permetto, tuttavia, di prendere in considerazione due Paesi, molto diversi tra loro per storia e cultura anche giuridica, per i notevoli investimenti fatti dai rispettivi governi proprio sul rapporto tra giustizia riparativa e carcere. Non ho mai pensato che la giustizia riparativa potesse generare di per sé delle alternative significative alla tradizionale risposta carceraria. Tuttavia la giustizia riparativa istruisce un paradigma, se vogliamo, "rovesciato" rispetto a quello della penalità classica (perché articolato nella prospettiva della vittima e non dell'autore): in questo senso l'azione combinata sui tempi (lunghezza) della detenzione, sulla prevenzione sociale con attenzione verso la vittima può portare a conseguenze estremamente positive sia sul piano della recidiva effettiva sia sul piano del contenimento della paura sociale verso il crimine.

In Belgio la giustizia riparativa si è sviluppata sia attraverso pratiche diffuse di mediazione sia, in particolare, all'interno del sistema penitenziario, tanto che si parla di una vera e propria "detenzione riparativa".

La mediazione riparativa viene applicata per i reati minori già allo stadio dell'intervento di polizia e come forma di *diversion*. Il pubblico ministero può archiviare il procedimento quando la mediazione ha avuto successo se per il reato non sono previste pene superiori ai due anni di reclusione.

Ancora più interessante è però la cd. mediazione detentiva.

Nel 1992 un gruppo di ricerca del dipartimento di diritto penale e criminologia dell'Università cattolica di Lovanio lanciò un progetto pilota per verificare l'opportunità di applicare la mediazione a delitti di notevole gravità.

Il progetto, inizialmente condiviso dall'Università, dalla locale Procura e da un Servizio assistenziale forense, venne sostenuto anche dalla città di Lovanio, dalla polizia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Grazie a questa rete di partners venne istituito il Servizio di Mediazione di Lovanio.

Il successo di questa iniziativa portò il Ministero della Giustizia nel 1997 a stanziare dei fondi per diffondere in tutto lo Stato attività di mediazione pe-

nale anche al fine di garantire un modello uniforme per le diverse esperienze

Il programma sperimentale sviluppato tra il 1998 e il 2000 si fondava su due “assi”: un livello individuale per promuovere il senso di responsabilità verso le vittime da parte dei detenuti e un loro ruolo nella comunità; un livello strutturale per integrare la giustizia riparativa nelle dinamiche interne e nei principi di funzionamento della prigione.

Dal 2000 il Dipartimento Federale della Giustizia ha esteso questo programma in tutte le prigioni del Belgio e in ognuna di esse (32) è stato istituito un responsabile della giustizia riparativa. Il suo compito era quello di intercettare specifici bisogni all’interno della prigione che possono essere soddisfatti da un approccio riparativo e di introdurre una cultura del rispetto nelle dinamiche della prigione. In questo senso svolgeva una funzione utile per una migliore comprensione tra i diversi servizi e i diversi *staff* di operatori in modo che ciascuno di essi avesse una migliore conoscenza della *mission* dell’altro.

Questi responsabili della giustizia riparativa avevano inoltre il compito di osservare e provare a ripensare l’ambiente penitenziario che non è di per sé favorevole ai “principi” della giustizia riparativa: ad esempio, progettando possibili procedure per creare dietro le sbarre un contesto “sicuro e rispettoso” come se la vittima dovesse fare la sua comparsa in carcere.

Dal 2008 questi responsabili della giustizia riparativa sono stati integrati all’interno dell’organico degli istituti di pena e ad essi sono stati affidati anche compiti di gestione diversi da quelli originari. Non si tratta di una marcia indietro ma di una scommessa sulla possibilità di diffondere i principi della giustizia riparativa all’interno di tutta la struttura carceraria. Il tempo dirà se la scommessa è stata vinta, anche se i più recenti commenti segnalano il rischio di una evoluzione manageriale nell’amministrazione penitenziaria belga⁷.

7 Karolien Mariën, *Restorative justice in Belgian prisons*, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure*, pubblicazione a cura del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 225

I dati sono estremamente confortanti: nell'area fiamminga si contano all'incirca 1.000 casi per anno di mediazione in costanza di processo e da 100 a 150 casi di mediazione durante la detenzione; nell'area francese si contano oltre 1.000 casi di mediazione riparativa e circa 500 casi l'anno di mediazione durante la detenzione.⁸

In Finlandia dopo la seconda guerra mondiale c'era un tasso di 300 detenuti su 100.000 abitanti. Da allora è stata perseguita una politica penale fondata sulla riduzione delle pene (per i furti, detenzione e spaccio di stupefacenti, reati relativi alla circolazione stradale ecc.), sulla riduzione dei tempi di detenzione, sulla istituzione dei lavori di pubblica utilità, sull'aumento della liberazione condizionale e sulla sorveglianza elettronica. Si tratta ovviamente di misure banali: a differenza di quanto è avvenuto in altri Paesi e nel nostro, però, queste misure sono state adottate sistematicamente e sulla base di un programma di lungo termine che permette, oggi, di raggiungere il tasso di 65 detenuti su 100.000⁹ abitanti. Le riforme sono state concepite e seguite da un gruppo piuttosto ristretto di specialisti con i quali i ministri della giustizia che si sono succeduti al governo hanno mantenuto costanti contatti. Per 20 anni l'amministrazione penitenziaria è stata affidata a un criminologo e la volontà di ridurre i tassi d'incarcerazione è stata condivisa da funzionari, magistrati e autorità penitenziarie nonché, ovviamente, dai politici. È stato fatto un lavoro strategico d'informazione verso i mezzi di comunicazione per spiegare la politica riduzionistica e sono state favorite vendite in abbonamento di giornali poco inclini al sensazionalismo per fatti delinquenziali in modo da smorzare la ricerca di facile consenso da parte dei politici attraverso appelli securitari.

In questo contesto si spiega il successo che ha avuto la giustizia riparativa in Finlandia. In occasione della Conferenza internazionale tenutasi a Greifswald (Germania) il 4 e 5 maggio 2012¹⁰ Tapio Lappi-Seppälä (per il National Rese-

8 Si tratta di dati del 2008. Quanto alla mediazione riparativa durante il processo le statistiche più recenti offrono un quadro di dati in aumento. Sull'esperienza riparativa in carcere si segnala Christophe Dubois, *La justice réparatrice en milieu carcéral, de l'idée aux pratiques*, Presses universitaires de Louvain ARS, 2012

9 Contro i 215 della Repubblica Ceca, i 173 dell'Ungheria, i 181 della Turchia e i 111 dell'Italia

10 Si veda il report che è stato fatto da Roberto Flor e Elena Mattevi in *Diritto penale contemporaneo* <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1341154601giustizia%20riparativa.pdf>

arch Institute of Legal Policy di Helsinki) ha offerto dei dati davvero impressionanti.

In Finlandia – dati del 2010 – ci sarebbero circa 8.000 mediazioni l'anno di cui l'82% concluse con esito positivo e, nella metà dei casi, attraverso il risarcimento del danno. La mediazione penale viene essenzialmente impiegata come strumento di *diversion* ed è attivata dal pubblico ministero fin dalla fase delle indagini preliminari o dalla stessa polizia che informa gli interessati della possibilità di far ricorso ad un mediatore. Sono esclusi i delitti a base violenta. In buona sostanza l'esito positivo della mediazione permette alla polizia di non procedere alla comunicazione della notizia di reato se vi è stata remissione di querela o al pubblico ministero di archiviare il procedimento per la stessa ragione. Per i reati procedibili d'ufficio al pubblico ministero si presenta l'alternativa di un'archiviazione o di una richiesta di giudizio con condanna a pena attenuata.

Le (in)compatibilità tra giustizia riparativa e sistemi penali

Una delle maggiori difficoltà che la giustizia riparativa incontra nella sua opera di penetrazione nei sistemi di giustizia penale riguarda proprio la classificazione delle misure riparative in base alle categorie sostanziali e procedurali del diritto penale¹¹.

1. Come si è visto fin dal cd. Esperimento di Kitchener la mediazione e le connesse misure riparative hanno trovato la loro naturale culla nella fase esecutiva, una volta accertata la responsabilità penale dell'imputato, come modalità di *probation*. È uno sbocco naturale per i sistemi anglosassoni che permettono di giungere rapidamente ad una decisione esecutiva.

¹¹ Di queste problematiche si è fatta carico, da epoca risalente, Grazia Mannozi, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in De Francesco-Venafro, *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 117-140

2. Nei sistemi di giustizia minorile (in particolare quello austriaco) le misure riparative e di mediazione facilitano una fuoriuscita precoce dal processo: la cd. diversion. Possiamo dire che – in generale – sia negli ordinamenti ad azione penale obbligatoria che ad azione penale discrezionale la sede più naturale per adottare misure di tipo riparativo è proprio quella delle indagini con la prospettiva di una archiviazione per rimessione della querela o per scarso o nullo interesse pubblico all'esercizio del potere punitivo dello Stato, quando l'autore abbia dimostrato fattivamente di riparare all'offesa causata attraverso il reato. Questa è stata la strada seguita, fin dall'inizio, anche in Italia nel processo penale minorile per garantire a) una immediata risposta al fatto; b) una rapida definizione del procedimento penale; c) una responsabilizzazione del minore attraverso utilità in favore della vittima. Proprio nella giustizia minorile l'esito positivo della mediazione ha permesso di definire il procedimento penale speditamente anche per i reati procedibili d'ufficio, laddove l'autore era stato in grado di eliminare o ridurre significativamente le conseguenze del reato, attraverso l'applicazione dell'istituto della **irrelevanza del fatto** (art. 27 processo penale minorile). E non è certo da escludere per gli adulti al medesimo scopo l'impiego dell'istituto della **particolare tenuità del fatto** introdotto con il d.l.vo 16 marzo 2015, n. 28.
3. Non vi è dubbio che in Italia la mediazione penale e le altre misure riparative sono state utilizzate nel contesto processuale della **sospensione del processo con messa alla prova** dell'imputato. È chiaro che questa soluzione offre maggiori garanzie dal punto di vista difensivo rispetto alla cd. diversion perché la messa alla prova presuppone sempre un controllo da parte del giudice terzo affinché non si permettano impegni riparativi quando difettano le condizioni per procedere o quando risulti l'infondatezza del fatto o l'estraneità dell'imputato. Assimilabile all'istituto della messa alla prova (almeno per quanto riguarda l'esito vantaggioso per l'imputato) è quello dell'**estinzione del reato per condotte riparative** previsto dalla legge sulle competenze penali del giudice di pace (art. 35 d.l.vo 2000 n. 274): si tratta in realtà di un istituto lasciato a sé stesso senza alcuna promozione delle finalità riparative che si vogliono premiare con la cancellazione del reato. Con

la legge 28 aprile 2014, n. 67 si sono aperte le porte alla messa alla prova dell'imputato adulto senza alcuna reale preparazione alla logica e alla filosofia della giustizia riparativa e, soprattutto, senza alcuna attenzione verso le esigenze di tutela e coinvolgimento della vittima. Ciò nondimeno si tratta di un istituto che permetterà di dare significativa applicazione ad una tipica misura comunitaria quale quella dei lavori di pubblica utilità, fino ad allora confinati nell'alveo delle sanzioni sostitutive per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e di qualche, piuttosto rara, applicazione in materia di stupefacenti (art. 73 comma 5° bis dpr 1990 n. 309) e di sospensione condizionale della pena assortita da obblighi risarcitori (art. 165 c.p.).

4. Resta il fatto che nella misura in cui il lavoro di pubblica utilità assumerà connotati più tipicamente riparatori potremo parlare di giustizia riparativa realizzata anche attraverso le sanzioni sostitutive sopra indicate: per esprimere i caratteri tipici delle misure riparative dovrà, però, essere valorizzata la partecipazione dell'interessato alla definizione dell'attività e un'opera di comprensione delle finalità compensative a favore della comunità, di una collettività più o meno ampia di persone (si pensi alle attività socialmente utili svolte presso associazioni di volontariato) o delle vittime in concreto offese dal reato.
5. In prospettiva, a mio avviso, bisognerebbe valorizzare l'istituto della **sospensione condizionale della pena assortita da obblighi riparatori o risarcitori**.
6. Da ultimo non va dimenticata la possibilità che la misura riparativa possa essere apprezzata come **circostanza diminuyente l'entità della pena** ai sensi dell'art. 62 n. 6 c.p.

Un possibile consuntivo provvisorio

1. Innanzitutto - è persino inutile dirlo - è un dato acquisito nella legge e nella pratica l'inserimento della figura del terzo **mediatore** nel trattamento delle

offese. Ovviamente questo tentativo è stato attuato con modalità e investimenti estremamente diversificati da Stato a Stato. Ma, complessivamente, si può dire che **la scommessa è stata accettata da tutti**.

2. **Il coinvolgimento, a vario titolo, della comunità** nella realizzazione dei programmi di giustizia riparativa e nella concreta realizzazione delle misure riparative **sembra essere una caratteristica tipica nel mondo anglosassone ma che sta suscitando interesse anche nei paesi latini**.
3. **L'affermarsi della giustizia riparativa è strettamente connesso all'esistenza di una strategia politica di respiro nazionale (o quanto meno di macrosistema) capace di sostenere le iniziative spontanee a livello locale**. È quanto accaduto anche nei paesi dell'Est Europa negli anni più recenti: l'esempio della Polonia è significativo. Per quanto possa essere utile il puro riferimento normativo è, invece, **fondamentale l'impegno culturale e finanziario delle amministrazioni centrali nel garantire la continuità e il coordinamento dei progetti locali**. È, infatti, nella natura della giustizia riparativa un certo "situazionismo" che rischia di essere letale se lasciato al suo destino.
4. Nella **giustizia riparativa è centrale il sostegno alle vittime**. Fin dagli anni '80 sono nati dei servizi di aiuto alle vittime dei reati in nazioni culturalmente molto diverse - come la Francia e l'Inghilterra - a dimostrazione della raggiunta maturità della prospettiva riparativa. L'INAVEM in Francia e il Victim National Support in Inghilterra hanno rappresentato la necessità, sconosciuta prima, di una **cura pubblica della vittima del reato**. Ora esiste addirittura una rete europea sotto il nome di Victim Europe Support che coordina le diverse organizzazioni che operano negli Stati membri. Certamente il sostegno e l'assistenza pubblica alle vittime del reato implicano uno sforzo economico da parte dello Stato la cui realizzazione dipende anche dalla salute del suo bilancio.

In Italia non esiste una politica di cura pubblica delle vittime di reato ma solo alcuni provvedimenti normativi a tutela di alcune categorie specifiche

di vittime (terrorismo, usura, violenza di genere). Lo stato italiano è stato inoltre recentemente condannato per non aver previsto una disciplina per la tutela delle vittime di reati violenti.

5. La **direttiva europea sulla vittime 2012/29/UE** ci impone un salto di qualità non solo nella creazione di servizi pubblici di aiuto alle vittime ma anche per garantire le vittime dai **rischi di vittimizzazione secondaria** in occasione dei procedimenti penali.
6. È vero che, in generale e anche in Italia, la riparazione penale ha meglio attecchito nella **giustizia minorile** piuttosto che nel sistema penale degli adulti. Questo diverso sviluppo è stato spiegato con la maggior flessibilità dello strumento penale minorile e con una maggior disponibilità culturale e psicologica (da parte di tutti: vittime, istituzioni, opinione pubblica) **ad offrire al minore una chance riparatoria prima di infliggere una pena secca**.
7. **Giustizia riparativa e detenzione**. Forse questo è l'aspetto più interessante delle aperture generate dai programmi riparativi.
8. Non bisognerebbe, infine, dimenticare l'indiscutibile successo che hanno avuto le **Commissioni per la verità e riconciliazione** istituite in numerosi Paesi per affrontare le tragedie epocali delle dittature e la delicata transizione da governi autoritari e democrazie parlamentari. Si parla apertamente, a questo proposito, di **giustizia di transizione**.¹²

La storia e i risultati della Commissione per la verità e riconciliazione in Sudafrica costituiscono una consapevole applicazione dei principi e dei criteri valutativi della giustizia riparativa¹³.

12 Gabriele Fornasari, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Giappichelli, Torino 2013.

13 Marcello Flores, *Verità senza vendetta, L'esperienza della Commissione Sudafricana per la Verità e la Riconciliazione*, Manifestolibri, Roma 1999, ha pubblicato uno dei primi "commenti" all'esperienza straordinaria dei lavori della Commissione presieduta da Desmond Tutu. È comunque consigliabile la lettura diretta del Rapporto Finale della Commissione. Per una versione più accessibile all'esperienza si legga di Desmond Tutu, *Non c'è futuro senza perdono*, Feltrinelli, Milano 2001.

Fare riparazione a qualcuno: dalla mancanza al riconoscimento

Quest'ultima esperienza ci fa comprendere come una risposta al crimine che si preoccupi innanzitutto di riparare le vittime fa leva **in senso attivo** su tre fondamentali dimensioni della vita umana: la dignità, la memoria e il tempo.

La dignità: riparare la vittima significa, innanzitutto, ritenerla meritevole di, degna di essere riconosciuta in quanto tale, disseppellirla dall'anonimato. Mentre la giustizia penale classica (sia nel suo modello retributivo che in quello rieducativo) non mira direttamente a restituire dignità e riconoscimento alla persona offesa (è del tutto eventuale quell'obiettivo o è tutt'al più ricondotto su un piano economico attraverso la costituzione di parte civile), per la giustizia riparativa si tratta invece di un obiettivo primario.

E poiché spetta innanzitutto al responsabile dell'offesa **ripristinare la dignità della vittima** è inutile dire che in quell'azione sarà **lo stesso responsabile a ritrovare un riconoscimento, una dignità, una meritevolezza diversa da quella che connota la stigmatizzazione del criminale per la sua colpevolezza**.

La memoria: il punto è che l'offesa penetra nella memoria.

Il rinnovarsi del dolore attraverso il ricordo dell'offesa provoca quel meccanismo spesso pericoloso del **ri-sentimento** al quale la riparazione cerca di porre rimedio. Il saggio più alto sul risentimento è stato scritto da Jean Amery¹⁴. Il problema è: come – dopo un'offesa – acquetare la memoria dolorosa senza incistare il risentimento o peggio la rimozione? La riparazione può giocare un suo ruolo attraverso la ricerca di quello che Paul Ricoeur¹⁵ ha chiamato l'**oblio attivo** ovvero la capacità di *lasciare alle spalle il proprio passato senza ri-sentirne le conseguenze dannose*.

14 Jean Amery, *Intellettuale a Auschwitz*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.

15 Paul Ricoeur, *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato*, Il Mulino, Bologna 2004.

Il tempo: memoria e tempo sono strettamente connessi.

Possiamo riparare insieme alla memoria anche il tempo?

Hanna Arendt diceva che l'azione umana soffre di due grandi limiti: l'**irrimediabilità del passato** e l'**imprevedibilità del futuro**. Per affrontare questi limiti l'uomo ha a disposizione solo due correttivi:

- contro l'irrimediabilità delle offese di un tempo l'unico antidoto è il **perdono**;
- contro l'imprevedibilità del futuro l'unico antidoto è rappresentato dalla **promessa**.

La riparazione, a differenza della pena classica, propone un percorso impegnativo che ha potenzialmente le doti per unire la possibilità del perdono con una promessa seria di un futuro diverso.

La giustizia riparativa ci permette – a differenza degli istituti tradizionali di diritto penale e penitenziario che insistono sulla sofferenza – di gettare uno sguardo verso l'offesa proiettato nel futuro. La riparazione attraverso l'altro – in particolare con lo strumento della mediazione – non può essere ridotta negli schemi della vita materiale: riparazione di oggetti, di guasti, di danni. Riparazione non è uguale a risarcimento economico.

La riparazione propone una dimensione più profonda delle relazioni umane che, non a caso, può essere meglio colta attraverso l'approccio psicoanalitico perché, a ben vedere quando si tratta di riparare un'offesa non si tratta tanto di “riparare qualche cosa” ma di “**fare riparazione a qualcuno**”.

Dobbiamo a Melanie Klein, una delle più grandi psicanaliste infantili, il contributo più interessante nel formulare una vera e propria teoria della “riparazione”.

A partire da quella elaborazione dobbiamo chiederci: possiamo pensare di fare riparazione a qualcuno che abbiamo offeso senza riconoscere la nostra propria “mancanza”, cioè il fatto che non solo abbiamo “mancato” verso qualcuno ma che “manca” qualcosa in noi stessi? Fare riparazione a qualcuno non si-

gnifica riempire, purchessia, un vuoto altrui o, al contrario, annullare quanto è stato fatto. Solo il riconoscimento della mancanza può permettere la messa in discussione personale che fonda il lavoro riparatorio, la possibilità di creare, per noi stessi e per gli altri, delle nuove opportunità anziché farsi sopraffare dalla coazione a ripetere. **Possiamo chiedere alla pena, oggi, di rispondere a questa esigenza di “fare riparazione a qualcuno”?**

O riteniamo, invece, che la pena, sotto le spoglie della sua propensione rieducativa, debba soddisfare solo il compito di legalizzare la vendetta sociale, la vendetta sacra come la definirebbe Paul Ricoeur?

Per queste ambivalenze può essere utile il **tentativo di guardare alla mancanza non già dal punto di vista dell'offeso ma da quello di chi l'offesa l'ha subita.**

Nella prospettiva della vittima – sia essa una persona, un gruppo, un ente o, semplicemente, una regola – la mancanza provocata dall'offesa acquista un significato completamente diverso: qui la mancanza rinvia a una perdita, a un vuoto e, spesso, a una sofferenza. **Soffrire** vuol dire sotto-portare, portare sotto, rendere non evidente la mancanza che, invece, esiste.

Nella prospettiva della vittima affrontare la mancanza significa innanzitutto portarla sopra, renderla evidente, riconoscerla. In questo senso il processo di definizione di responsabilità nei confronti di chi ha provocato la mancanza è fondamentale per riconoscere l'offesa, affermarla e, attraverso essa, riconoscersi come soggetto mancante.

Eppure il concetto di **mancanza dal punto di vista della vittima** meriterebbe un approfondimento perché denso di significati soprattutto in chiave psicologica.

Anche qui noi conosciamo molto bene il sentimento di colpa per le offese che commettiamo. Certo: a volte, forse troppo spesso, cerchiamo di nascondere questo sentimento perché la vergogna, la rimozione, i nostri limiti emotivi e culturali ci impediscono di vedere la colpa.

Ma bisognerebbe imparare a riconoscere anche un altro sentimento altrettanto profondo di colpa: quello che proviamo per le offese che abbiamo subito. Questa affermazione può sembrare contraddittoria: se siamo offesi perché mai dovremmo sentirci in colpa? In realtà i nostri meccanismi psichici non sono così banali. L'offesa produce nella vittima dei sentimenti maligni – pensiamo alla vendetta per l'ingiustizia subita oppure alla semplice rabbia, al rancore e ad ogni sorta di recriminazioni verso gli altri e verso noi stessi – che trasformano il senso originario dell'ingiustizia patita.

Più trascuriamo questo rischio di confondere il senso dell'ingiustizia con le parti torbide di noi stessi, cui ci esponiamo in quanto vittime, più siamo destinati a liberare le nostre emozioni negative offendendo a nostra volta, cercando dei capri espiatori per il nostro dramma personale. A volte questo sentimento di colpa irrisolto è così forte da ritorcersi contro noi stessi. Forse non c'è gesto più imperdonabile del suicidio quando diventa un modo per uccidere l'altro in noi stessi, un modo di non amare noi stessi come “il prossimo”. È un gesto che è imperdonabile semplicemente perché le sue conseguenze non sono in alcun modo riparabili da parte di chi lo ha eseguito.

Marie Balmory, una psicanalista francese, nel suo libro “*Un sacrifice interdit; Freud et la Bible*” definisce questo lavoro dei sentimenti maligni “colpa nevrotica”. Olivier Abel, in una bellissima raccolta di saggi, “*Le pardon, briser la dette et l'oubli*”, parla di “trasformazione maligna della colpa”. Succede nei piccoli torti quotidiani. Succede nei grandi tornanti della storia quando popoli perseguitati si trasformano in stati persecutori. Nietzsche, nel saggio “Sull'utilità e il danno della storia per la vita”, parlando della forza plastica che ci permette di trasformare positivamente cose passate, di sanare ferite, di sostituire parti perdute dice che “ci sono uomini che posseggono così poco questa forza che, per un'unica esperienza, per un unico dolore, spesso soprattutto per un unico lieve torto, si dissanguano inguaribilmente”.

Ecco il punto con cui voglio concludere e dal quale dovremmo partire. Come è possibile che la mancanza provocata dall'offesa possa essere riconosciuta e riparata senza rimuoverla o senza replicare l'offesa (come avviene nella ven-

detta), e senza neppure fingere di non provare alcuna perdita. Solo il **riconoscimento**, infatti, permette all'offeso di conservare il rapporto con la realtà – ancorché dolorosa – di mantenere la propria identità, sia pure a prezzo di una menomazione.

Servizi di Giustizia Riparativa del Centro Diaconale “La Noce”

A cura di Piera Buccellato,
*referente dei Servizi di giustizia riparativa
Centro Diaconale “La Noce”*

*“Rifiutati di cadere,
puoi essere spinto giù.
Ti può essere impedito di risollevarti, è nel pieno della sofferenza
.....che tanto si fa chiaro.
Colui che dice che nulla di buono da ciò venne
.....ancora non ascolta”.*

Clarissa Pinkola Estes, 1996, 96.

Possiamo suddividere questi quattro anni di lavoro del Centro Diaconale “La Noce” all’interno dell’area di giustizia riparativa in due fasi: il primo periodo, con l’avvio di protocolli d’Intesa con le Istituzioni del Ministero di Giustizia presenti nel territorio; il secondo, con l’apertura di un Servizio di Accoglienza Abitativa per soggetti provenienti dall’ambito penale che beneficino della misura alternativa o, per dirla con il linguaggio giuridico, delle sanzioni sostitutive alla detenzione. La prima fase ha rappresentato una sperimentazione e un approfondimento di una materia nuova e poco praticata, quale la giustizia riparativa, che considera il reato come un danno particolare alla persona e come la rottura di un legame sociale: la responsabilità non è dello Stato o dei professionisti della giustizia ma di tutte le parti coin-

volte nel conflitto: vittima, reo e comunità. È una giustizia che *cura* anziché *punire*. Una giustizia che propone l'uso di un "ago" per ricucire quello che si è rotto e che prova a capire se esiste un modo per *prendersi cura* di queste relazioni rotte, se esiste la possibilità di occuparsi degli effetti negativi che queste fratture lasciano in tutte le persone coinvolte. Si tratta di un modello di giustizia che coinvolge, nella ricerca di soluzioni alle conseguenze del conflitto generato dal fatto delittuoso, oltre al reo anche la vittima e la comunità, al fine di promuovere la riparazione del danno, la ricomposizione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. L'esperienza con le persone provenienti dal mondo penale ha permesso di mettere in pratica delle procedure di accoglienza e di accompagnamento per l'avvio di percorsi di volontariato e di riparazione simbolica del danno all'interno dei servizi presenti al C.D. La seconda fase ha consentito di mettere a frutto l'esperienza di accompagnamento di persone in ambito penale maturata durante questi anni, e ha l'ambizione di costituire nell'ambito dello spettro di attività presenti nella realtà locale, l'unico servizio strutturato per l'accoglienza abitativa dei soggetti detenuti e in misura alternativa.

Durante questi anni sono stati avviati diversi servizi e iniziative.

Percorsi di volontariato di riparazione simbolica del danno e lavori di pubblica utilità UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna)

Il C.D. "La Noce" ha preso in carico un numero significativo di soggetti (circa 40) in affidamento all'UEPE per un accompagnamento per percorsi di volontariato, di riparazione simbolica del danno e di lavori di pubblica utilità. La posizione giuridica dei soggetti sopraindicati è diversificata: alcuni beneficiano delle misure alternative alla detenzione, altri hanno dei progetti di Messa alla Prova. Quest'ultimo è un Istituto giuridico, legge 67/2014, che prevede la possibilità per l'imputato adulto di ottenere una sospensione del processo in vista della cancellazione del reato. Il soggetto deve aderire positivamente al progetto restitutorio o di pubblica utilità, che viene condiviso tra l'assistente sociale e il referente del Centro Diaconale e, di seguito, proposto al soggetto in affidamento. La durata del periodo viene stabilita dal magistrato di sorve-

gianza sulla base del reato commesso.

I soggetti che attualmente sono presenti all'interno del C.D. “La Noce” hanno storie complesse, tuttavia, dalla lettura dei dati che riguarda le loro condotte antiggiuridiche, emerge una matrice comune: la vulnerabilità sociale trae origine dalla complessità della crisi economica che stiamo attraversando, le cui conseguenze sono già evidentissime nella loro durezza. Gli effetti dei licenziamenti, delle inoccupazioni e della scarsa circolazione di capitali impattano ovviamente sulla qualità della vita, non solo materiale, di conseguenza stiamo registrando, di fatto, un incremento di reati di natura fiscale, truffa e abuso edilizio.

Percorsi di volontariato e di riparazione simbolica del danno USSM

(Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni)

Il C.D. “La Noce” ha preso in carico dei giovani adulti che al momento della commissione del reato erano ancora minorenni per lo svolgimento dei progetti di Messa alla Prova. Il progetto di Messa alla Prova prevede una serie di attività che rispondono ai bisogni e alle inclinazioni dei soggetti. La motivazione è uno degli aspetti fondamentali per la buona riuscita del percorso. La presa in carico dei soggetti prevede un accompagnamento del referente dell'area devianza, che si concretizza in colloqui di rinforzo e di restituzione con i giovani, riunioni di verifica con gli operatori dell'USSM intestatari del progetto riparativo del giovane e, laddove si renda necessario, colloqui di sostegno con le famiglie di provenienza dei giovani; il lavoro di valorizzazione della residualità sana delle famiglie deriva dal convincimento che tra i fattori di rischio culturale e sociale un importante ruolo, da sempre reso oggetto di riflessione all'interno del dibattito sulla devianza, è rivestito dalla famiglia con le sue funzioni normative, ma anche educative e socializzanti. La famiglia, infatti, costituisce la prima agenzia formativa in cui il soggetto in via di sviluppo apprende ed interiorizza le prime regole implicite ed esplicite, le modalità di socializzazione e di convivenza e i primi divieti.

L. è un giovane adulto di 19 anni, da qualche mese ha commesso un altro reato, quindi la sua posizione giuridica si è aggravata. L. ha una Messa alla Prova e se dovesse commettere un nuovo e ulteriore reato si aprirebbero per lui le porte del carcere per adulti e non potrebbe più fruire di alcun beneficio di legge. Quando lo incontro mi trovo davanti un ragazzino senza barba che quando si rivolge a me arrossisce, lo fa soprattutto quando affrontiamo gli argomenti che riguardano il suo reato. Prevediamo per lui un affiancamento in cucina con il cuoco e il personale dei servizi. L. mi racconta che vorrebbe fare il cuoco e che ha già lavorato per un breve periodo in una pizzeria. È il secondino di tre figli, il più grande è un ufficiale di marina, il più piccolo lavora. L. sembra ben disposto a voltare pagina e si affida per essere guidato e sostenuto.

F. è appena maggiorenne, vorrebbe fare il parrucchiere. La sua storia familiare è costellata da una forte conflittualità della coppia genitoriale: i genitori sono separati e F. vive con il padre. La madre convive con un altro uomo e F. può incontrare la madre solo fuori casa in quanto il nuovo compagno non lo vuole in casa sua. F. è figlio unico, il padre fa il camionista e lavora tutto il giorno. F. ha una Messa alla Prova per un reato di truffa su internet. Da poco ha iniziato a cucinare per lui e per il padre, racconta di non essere bravo e ha espresso il desiderio di imparare, anche per poter variare. È un ragazzo solo e che vive la sua solitudine con grande dignità, non ha mai parlato male dei suoi genitori, anzi racconta che ha un buon rapporto con entrambi, sostenendo che le colpe non stanno solo da una parte, infatti non si schiera con nessuno dei due. Abbiamo previsto, anche per lui, un affiancamento in cucina; il cuoco del Centro potrebbe insegnargli i piatti più semplici, di modo che F. possa finalmente cucinare per se e per il padre e sperimentare con il resto del personale del Centro quel clima familiare che non ha mai vissuto.

Lo Sportello di Ascolto per Vittime di reato

Lo Sportello di Ascolto delle vittime si inserisce all'interno di un contesto di prevenzione bio-psico-sociale che tende a farsi carico di un disagio sociale prima che esso venga amplificato da elementi quali il trascorrere del tempo o il ricorso a servizi che non rivestono una competenza nella specifica materia. Lo sportello si connota, pertanto, come luogo di accoglienza di istanze di ascolto, contenimento e rielaborazione di vissuti non attuabile in altri contesti istituzionali e non; inoltre, rispetto alla Mediazione Penale in senso stretto, potrebbe rappresentare un elemento di continuità dell'intervento

stesso, sia in una fase preparatoria che in una fase successiva. Lo Sportello alle vittime si propone quale sostegno nel momento successivo alla denuncia; pertanto fondamentale importanza riveste il ruolo degli operatori delle Forze dell'Ordine nel sensibilizzare le vittime ad accedere a tale percorso di sostegno, che prevede la presa in carico di un numero massimo di 30 vittime di reato nell'arco di un tempo previsto di 9 mesi. Gli Enti coinvolti nell'attività di Sportello appartengono al privato sociale. Il coordinamento delle attività viene svolto dall'Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo, che si impegna a garantire i locali per gli incontri con la vittima. Il servizio offerto alla cittadinanza è gratuito.

I nodi dell'attivazione dello Sportello:

I Tempi

La formulazione progettuale dello Sportello ha avuto una lunga gestazione, si è arrivati ad una negoziazione dei progetti provenienti dai diversi Enti del privato sociale e gli operatori hanno formulato una sintesi per unificare il testo.

La relazione tra operatori

L' équipe di lavoro, formata dagli stessi operatori degli Enti del privato sociale e dalle assistenti sociali del Comune, ha dedicato al confronto tra operatori un numero significativo di ore sui vari temi che hanno riguardato: la giusta relazione con i beneficiari dello sportello (le vittime), l'organizzazione dei tempi, la costruzione di un glossario comune e condiviso, le modalità di gestione delle richieste di aiuto, il target, il tipo di reato. L'inserimento, al termine del percorso progettuale, di nuovi operatori provenienti da altre associazioni ha determinato un rallentamento dei lavori, mettendo a rischio la tenuta del risultato che è il frutto di anni di confronto tra l'équipe originaria.

Attività di diffusione e di sensibilizzazione

L'attività di sensibilizzazione e di promozione rivolta agli operatori più prossimi alle vittime (Forze dell'Ordine, Carabinieri) con l'individuazione di un referente per ogni ufficio, prevista prima dell'apertura dello sportello, sta

registrando una battuta di arresto per le difficoltà organizzative e burocratiche delle diverse Istituzioni coinvolte.

Servizio di Ospitalità abitativa *Vale la Pena*

Casa *Vale la Pena* è un progetto finanziato grazie alla sensibilità della Chiesa Evangelica Svizzera di Zurigo (HEKS) e da una quota dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese che prevede principalmente un servizio d'ospitalità abitativa per cinque persone che provengono dall'area penale. La permanenza massima è fissata in 12/18 mesi e non può essere prolungata.

Casa *Vale la Pena* si adopera per promuovere percorsi formativi e, laddove è possibile, lavorativi e di volontariato: ogni percorso è strutturato sulle esigenze dei singoli ospiti della Casa. Il servizio di accoglienza in comunità residenziale prevede sia accoglienze brevi ed episodiche (in occasione di permessi premio) che accoglienze temporanee (in occasione della fruizione delle misure alternative).

Sono stati avviati i protocolli d'Intesa con le associazioni del territorio che nello specifico sono:

- AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
- ITACA (Associazione per il disagio psichico)
- LIBERA (Associazione contro la mafia)

Gli Enti hanno dato la loro disponibilità ad accogliere gli ospiti di *Vale la Pena* per un percorso di volontariato e di riparazione simbolica del danno.

Vale la pena è un progetto la cui partitura nasce dalla volontà di scrivere insieme con gli operatori dell'Ufficio d'Esecuzione Penale Esterna del Ministero di Giustizia. *Vale la Pena* trae la sua ispirazione da un precedente progetto, "Formato Famiglia", che è stato ugualmente condiviso con gli operatori penali. Il fil-rouge che lega entrambi i progetti è l'interesse verso l'uomo detenuto. Per la stesura dei lavori abbiamo indossato delle lenti, che sono quel-

le della giustizia riparativa. Utilizziamo questa metafora in quanto Howard Zehner, uno dei fondatori della *Restorative Justice*, teorizzava il *changing lenses* (cambiare ottica). Facendo riferimento al modello riparativo, che vede il confronto delle parti *offensore* e *vittima* sul reato e propone la possibilità di una risoluzione pacifica delle conseguenze che il reato ha generato, *Vale la Pena* si rivolge alla persona che proviene dall'ambito penale e focalizza l'attenzione verso l'individuo nella sua interezza. L'intento di progettare insieme agli operatori UEPE nasce da una prima considerazione: l'UEPE è un ufficio che si configura come ponte tra il dentro e il fuori, in quanto il lavoro viene svolto sia con i detenuti all'interno del carcere, che con la comunità all'esterno del carcere, quindi si caratterizza come un ufficio che ha il polso, la misura, di quello che si respira tra i consociati nel territorio di Palermo rispetto al processo di recupero e reinserimento dei detenuti. Per le competenze sopra elencate, abbiamo chiesto agli operatori quale potesse essere il bisogno principale in ordine al processo di risocializzazione dei carcerati. Gli esperti hanno indicato l'ospitalità abitativa come prima risposta al problema che riguarda la fruizione del beneficio di legge: molti detenuti, di fatto, non possono ottenere la misura alternativa al carcere in quanto privi di un domicilio. L'approccio utilizzato dal Centro Diaconale nella formulazione di progetti che rispondano ai bisogni del territorio vuole essere un approccio ecologico, che prende in carico il soggetto e lo vede intessuto di relazioni nel contesto dove è avvenuta, in alcuni casi, la commissione di un reato. La sfida che vogliamo portare avanti è una sfida culturale, di sensibilizzazione di quelle che sono le parti sane della nostra società e che vogliono vedere il recluso escluso dalla comunità, intravedendo come unica soluzione di risposta al reato il carcere, che diventa, nell'immaginario collettivo, una *discarica sociale*. Al contrario, noi pensiamo che restituire un soggetto che ha sbagliato alla comunità di appartenenza sia a beneficio della collettività solo se il soggetto riesce a reintegrarsi, e quindi se riesce a maturare un percorso di responsabilizzazione e di consapevolezza rispetto alle sue condotte devianti. Il percorso riparativo è legato al percorso di responsabilità, discrimina fondamentale per un percorso di volontarietà al cambiamento da parte del reo. *Vale la Pena* si configura come percorso di accompagnamento per il soggetto ospite, si privilegia la dimensione qualitativa del tempo della pena. Gli

interventi posti in essere riguardano i vari ambiti della persona. La storia personale di ciascuno è influenzata dall'humus familiare, la situazione di- viene più complessa nel momento in cui sono proprio i genitori a fornire un modello negativo con il quale i figli si identificano. Si può affermare che alcune dinamiche familiari preparano il terreno di semina per un processo di disadattamento, facilitando e accelerando un percorso deviante.

Le precedenti considerazioni, che riguardano il background familiare della persona, hanno orientato gli interventi, che prevedono una serie di azioni a favore della famiglia del soggetto ospite; la presa in carico del nucleo si concretizza in azioni di sostegno, di tutoraggio e di cura dei legami. La persona che va in detenzione, il più delle volte, recide questi legami, legami interrotti che il detenuto, in carcere, difficilmente recupera.

Il dato da cui siamo partiti per la progettazione di *Vale la Pena* fa riferimento alle condizioni di sovraffollamento delle carceri italiane. Ci rendiamo conto che i precetti enunciati dalla nostra Costituzione, e in particolare dall'art. 27 *"...le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato..."* in realtà poi non vengono rispettati, tale è la condizione di brutalità in cui versano i nostri Istituti penitenziari. L'umanizzazione della pena, per raggiungere un sistema di civiltà giuridica e per vivificare i precetti della nostra Costituzione, chiama l'intera collettività ad assumersi la responsabilità anche del reo. Al centro del sistema c'è sempre la persona, che al tempo stesso è anello della rete e suo fondamentale obiettivo; in chiave riparativa: *"la comunità non delega la responsabilità che le appartiene, ma se ne appropria"*.

G. ha 38 anni, proviene da un contesto sociale fortemente problematico. Ha sette fratelli, di cui tre inseriti dentro il circuito penale. I suoi genitori sono poco affettivi e lo hanno cacciato fuori casa tante volte, per un periodo di tempo è stato ospite di una struttura per i senza dimora. Ha due matrimoni falliti alle spalle, e non ha un lavoro stabile. I reati commessi riguardano la ricettazione e la contraffazione di DVD e di CD.

G. ha collezionato una serie di sanzioni a seguito di processi celebrati da quando aveva 18 anni; G. è una persona che pare ricercare dei legami affettivi stabili e duraturi in quanto non ha mai sperimentato delle relazioni

qualitativamente positive. Il progetto individualizzato prevede un accompagnamento verso l'autonomia personale, una revisione critica delle sue condotte antiggiuridiche, una consapevolizzazione rispetto alle sue scelte di vita, sia in ambito lavorativo che sociale. Il livello su cui intervenire è quello del dialogo e della relazione, che deve avere una base di fiducia reciproca tra il beneficiario dell'intervento e gli operatori che hanno preso in carico la persona. L'operatore accompagna e affianca G. per questioni che riguardano la quotidianità, dalla gestione della casa, al cambio di residenza, al cambio del medico, all'inserimento socio-lavorativo. G. è spronato ad attivarsi fin da subito nel percorso di ri-costruzione della propria autonomia. Il progetto individualizzato di G. tiene conto del suo background psico-socio-culturale, gli interventi sono temperati sul suo ambiente di provenienza.

Gruppo di lavoro sulle carceri

Da circa un anno si è costituito un gruppo di lavoro della commissione "Carcere e Giustizia" della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), formato da confessioni diverse: battisti, luterani, metodisti, valdesi, cattolici, provenienti da diverse parti d'Italia. I temi caldi oggetto di studio e di approfondimento da parte del gruppo riguardano la dimensione carceraria.

Il gruppo di lavoro sulle carceri si prefigge cinque obiettivi:

- a) **mappare** tutte le iniziative che le nostre chiese svolgono sui loro territori a favore di condannati, familiari degli stessi, minori a rischio devianza, detenuti o che scontano una pena in altro modo. Principalmente sono iniziative di carattere pastorale, ma anche azioni diaconali e di assistenza. Mappare per condividere, conoscere e moltiplicare l'impegno.
- b) **sostenere** la Federazione e gli esecutivi delle chiese nell'opera di monitoraggio sul territorio su ciò che non funziona: tutti i ministri di culto riescono, come prevedono le varie leggi d'Intesa e le norme, ad entrare negli istituti perché il diritto dei cittadini detenuti ad avere un'adeguata assistenza pastorale sia tutelato? Attendiamo le vostre segnalazioni sul cattivo funzionamento della macchina penitenziaria.

- c) **formare** le volontarie, i ministri, le pastore, i diaconi che intendono portare la Parola dietro le sbarre, o lo fanno già e credono sia opportuno continuare a formarsi per questo compito.
- d) **mantenere e incrementare** i rapporti internazionali soprattutto con IPCA Europe (International Prison Chaplains' Association).
- e) Il **gruppo di lavoro** si prefigge di diventare un volano per questo tema e di **tenere vivo il dibattito su carceri e giustizia**, con l'aiuto dei vari organi di informazione delle chiese: Agenzia stampa NEV, Riforma, Radio Beckwith, e spera nel contributo di tutti. Già nel 2014 il gruppo di lavoro ha portato a termine un primo modulo di formazione che si è rivolto sia ai volontari che ai ministri di culto che entrano nelle nostre carceri. Gli incontri si sono tenuti nella città di Firenze.

Mediazione Sociale

Il C.D. è stato invitato ad un convegno organizzato dal DEMS (Facoltà di Scienze politiche e delle relazioni internazionali) e dal CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) sul tema della mediazione sociale. Siamo partiti per questo lavoro da una considerazione di base: la mediazione tende a promuovere un "agire cittadino" degli attori della comunità con la presa in carico dei modi di gestione dei conflitti e il rafforzamento della vitalità e della stabilità delle relazioni di vicinato/di prossimità. Per questo, è necessario promuovere luoghi nuovi di prossimità di regolazione sociale nel quartiere, nel condominio, nel contesto scolastico, nelle comunità etniche, religiose, nei centri aggregativi e di socializzazione. Le azioni che sono attuate vogliono proporsi quale modello di risoluzione alternativa dei conflitti, attraverso "spazi informali" di presa in carico dei conflitti. L'esperienza desidera essere "contagiosa" di pratiche risolutive più funzionali ed efficaci che producono così delle "nuove forme di solidarietà". Questo processo di mediazione diventa "apprendimento sociale" della relazione e della comprensione del come includere e non escludere. La logica su cui è neces-

sario agire è quella di promuovere l'autonomia dei soggetti, la riappropriazione da parte delle persone e delle comunità di un potere sulle proprie azioni, sulla regolazione dei conflitti e la restaurazione di interazioni positive. L'autonomia individuale si riferisce alla partecipazione delle persone ad un approccio di presa di coscienza di sé in relazione con gli altri. In questo senso il processo di mediazione è un'azione educativa. La mediazione porta le persone a comprendere che sono in grado di assumere le loro responsabilità. Quest'approccio aumenta l'autostima e contribuisce a sviluppare il senso d'appartenenza alla comunità nella quale si vive. Le pratiche di mediazione favoriscono la partecipazione di tutti gli attori alla costruzione di un nuovo sistema di relazioni umane, di un sistema aperto dove ognuno apprende dall'altro tramite la cooperazione. L'educazione alla cooperazione è un mutuo-apprendimento che si traduce in pratiche sociali condivise ed inclusive, pratiche che aprono alla possibilità del rientro in spazi di convivialità che rivalorizzano le potenzialità e la dignità delle persone.

Associazione Spondè Casa del Diritto e della Mediazione

In questa fioritura di protocolli, il C.D. ha avviato una collaborazione con l'Associazione Spondè.

Le attività dell'Associazione comprendono:

- Un servizio d'ascolto e consulenza per le vittime
- Uno sportello di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale
- Un Centro di formazione e documentazione

Sono state programmate azioni che riguardano sia le attività formative, sia le attività convegnistiche. Si prevede, per fine ottobre, un convegno sul tema delle vittime. Per i primi di novembre è previsto l'avvio del corso per me-

diatori dei conflitti, finalizzato all'apertura di uno Sportello di ascolto per le vittime di reato. Tali iniziative verranno organizzate insieme con l'Associazione Spondè, la presidente dell'Associazione ha già preso i contatti per la partecipazione dei relatori e per l'adesione dei docenti che si occuperanno della formazione alla mediazione.

È stata prevista un'attività di sensibilizzazione per la promozione del territorio come Comunità Riparatoria.

L'assistenza pastorale a chi si trova in carcere

A cura di Francesco Sciotto,
pastore valdese

Negli ultimi decenni le chiese evangeliche italiane hanno cominciato a riflettere con maggiore attenzione al tema del carcere e alla questione della pena. Le motivazioni di tale rinnovato interesse sono sostanzialmente tre: poco più di trent'anni fa, nell'agosto del 1984, lo Stato ha per la prima volta applicato l'art. 8 della Costituzione siglando un'Intesa con la Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) e molti pastori e credenti di quella piccola ma significativa minoranza religiosa italiana scoprirono che era possibile recarsi in carcere e assistere quanti si trovavano in detenzione. C'è poi un motivo di carattere sociologico: sono arrivati i migranti, con qualche decennio di ritardo, ma sono arrivati e anche in Italia non abbiamo perso tempo nel far sì che le nostre prigioni, come quelle di tutti gli altri Paesi del globo, diventassero un luogo di "accoglienza" per stranieri. Si dà il caso che molti dei cittadini stranieri entrati in Italia negli ultimi decenni siano di origine protestante e abbiano cominciato a richiedere, da dietro le sbarre, visite ed assistenza alle nostre chiese. Ultimo motivo, non meno importante degli altri due: le chiese evangeliche hanno cominciato a riflettere sul carcere perché, vivendo nel mondo contemporaneo, hanno iniziato insieme al mondo a parlarne di più. Si sono accorte che la prigione esiste, come se n'è accorta la società tutta, talvolta parlando del carcere e della pena in maniera improvvisata e ingenua, ma interessandosene.

Negli ultimi anni le chiese e gli istituti protestanti hanno anche cominciato ad agire e, oltre all'assistenza pastorale dentro gli istituti, hanno avviato progetti di formazione e aperto sportelli e strutture per assistere detenuti, ex detenuti, persone affidate ai servizi, familiari. Tra gli organi interessati a monitorare e mettere in rete le diverse esperienze polverizzate sul territorio c'è il *Gruppo di Lavoro sulle Carceri* della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI).

In questo contributo proveremo ad affrontare alcune tematiche relative all'assistenza pastorale ai detenuti. Anzitutto attraverso la seguente domanda: quale reale possibilità è concessa a chi si trova in carcere di “professare liberamente la propria fede religiosa”, come sancito dall'art. 19 della Costituzione della Repubblica? Il carcere insomma è un luogo di pluralismo, anche religioso?

Cercheremo poi di affrontare alcuni temi di carattere pastorale: la prassi pastorale in carcere tra visite individuali e momenti comunitari, gli aspetti ecumenici dell'intervento, la formazione dei ministri, le azioni rivolte a quanti vivono la detenzione degli altri: familiari, agenti, personale dell'amministrazione.

Fede e religione trattate entro il registro dei diritti fondamentali, dunque, o, tutt'al più, attraverso la lente della teologia pastorale contemporanea, quella che affronta il tema della fede attraverso le categorie della ricerca, o del conseguimento del benessere. C'è un “ma” doveroso al quale non possiamo tuttavia sottrarci. La religione è stata in passato elemento cardine del “trattamento” penitenziario. Secondo la normale vulgata, il semplice schema del passato era che la chiesa giudicasse e il potere secolare punisse: è ciò che, ad esempio, ci viene raccontato a proposito dell'Inquisizione. E non è raro sentirsi dire dagli attuali difensori dell'Inquisizione che a uccidere eretici e infedeli era il potere secolare e non la Chiesa, che tutt'al più li giudicava colpevoli. La realtà è che per secoli Chiesa e potere secolare hanno marciato solidamente a braccetto e si sono scambiati i ruoli di giudice e boia in non poche occasioni.

La detenzione, che oggi è sostanzialmente il solo sistema di pena conosciuto in occidente, era in passato uno dei tanti e capitava che chi avesse compiuto reati si “rinchiudesse” in un penitenziario per sfuggire ad una pena corporale. L’opprimente peso della religione nella pena non ha abbandonato le carceri europee neanche in età moderna, con la progressiva presa in carico da parte degli Stati nazionali delle carceri e dei penitenziari. La questione è complessa e non sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, ma vale la pena ricordarsene, poiché talune idee riguardanti il convincimento che il reo possa beneficiare della fede al *fine* di ravvedersi durante il periodo della detenzione affondano le loro radici culturali in epoche in cui la religione era strumento di punizione e penitenza e non oggetto del benessere del cittadino.

Libertà religiosa in carcere

L’articolo 19 della Costituzione della Repubblica, dicevamo, e l’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sanciscono il diritto inalienabile di ciascuno di scegliere il proprio credo e professare la propria religione. Questa semplice, quasi banale considerazione come si traduce in carcere? In un luogo dove è estremamente difficile far valere i propri diritti, dove oltre alla libertà si viene privati di un’infinità di altre cose?

La materia, oltre che dalla Costituzione, è regolamentata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, più in particolare dagli articoli 26 e 67. Nel primo si parla della libertà di professare la propria religione in carcere, si dice che lo Stato garantisce la presenza del cappellano cattolico in ogni istituto e che gli appartenenti alle altre religioni hanno il diritto (sino al 1986 la parola era “facoltà”) “di ricevere su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto”. L’articolo 67 recita “possono accedere agli istituti con l’autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti”. Segue la lista di quanti sono autorizzati: sostanzialmente i ministri di culto delle chiese o delle organizzazioni religiose che hanno stipulato un’Intesa con lo Stato, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.

E gli altri? Come fanno i detenuti islamici, o gli evangelici appartenenti a chiese che non hanno stipulato leggi di Intesa con lo Stato? Attraverso l'art. 17 della stessa legge che regola l'ingresso in carcere di persone della società civile, di associazioni, di fatto anche di chiese, tant'è che il DPR 230 del 2000, un regolamento penitenziario che aggiorna la legge del 1975, ratifica proprio questa possibilità: la tua chiesa non ha un'Intesa con lo Stato? Niente di cui preoccuparsi. Il ministro dovrà sottoporsi a qualche controllo in più, ma potrà entrare ugualmente, come entrano i volontari.

Basta affacciarsi a questa materia, insomma, per capire che è un caos: ci sono i cappellani cattolici, pagati dallo Stato e nominati dalle diocesi, in base alla legge 68/82; i ministri di culto nominati dalle chiese che hanno un'Intesa con lo Stato e tutti gli altri, non pochi a dire il vero, che entrano grazie all'art. 17.

Confusione: tutto questo genera una confusione indicibile. Le Intese, ad esempio, sono leggi dello Stato: ognuna tratta la materia in maniera diversa e talvolta in modo dissonante dalle leggi che abbiamo citato. Mentre l'Intesa valdese, ad esempio, prevede che i pastori possano entrare anche di loro spontanea volontà, secondo l'ordinamento penitenziario è necessario che sia il detenuto a richiedere una visita.

Tali incongruità si possono riscontrare in quasi tutte le leggi di Intesa e costringono tra l'altro i funzionari dell'amministrazione a districarsi tra mille rivoli legali senza spesso riuscire a venire a capo di quanto richiesto dal detenuto con la "domandina". Gli uffici delle nostre chiese registrano ogni anno diversi casi di ministri autorizzati ad entrare in carcere sulla carta, ma poi di fatto impossibilitati a farlo, per la difficoltà da parte dell'amministrazione di "capire" lo status stesso del ministro di culto adibito all'assistenza pastorale in carcere.

Anche il ricorso all'art. 17 non crea meno problemi: il tutto è lasciato, come molte altre cose in carcere, all'arbitrio dei funzionari dello Stato, si tratti di personale dell'amministrazione o di magistrati e questo, inevitabilmente, mina un diritto che la Costituzione sancisce come fondamentale.

Ma oltre a questi aspetti, c'è da sottolineare un elemento spesso lasciato sullo sfondo perché apparentemente secondario: la realtà è che l'attuale sistema regolamenta non tanto un diritto fondamentale del detenuto o della detenuta, quanto più la possibilità data alle chiese di accedere alle carceri, in varie forme. L'attenzione è insomma spostata sui ministri delle diverse chiese, su un "potere" delle chiese, visto che, come per l'accesso alle cure mediche, anche l'esercizio del diritto ad una vita spirituale piena passa per una visita di un pastore o di un sacerdote. Insomma la centralità non è di chi è in detenzione, ma delle chiese ed il sospetto che a queste ultime non dispiaccia è più che fondato. Oltre ad essere un problema di dottrina, se così possiamo definirlo, questa situazione genera un'assurda assenza di chiarezza.

Una possibile soluzione a questo problema, e veniamo qui ad un tema caro alle chiese protestanti italiane ed alla loro Federazione, sarebbe una reale applicazione della Costituzione, attraverso una equa legge sulla libertà religiosa in Italia, dove vige ancora oggi una legge fascista del 1929 e dove la libertà e la pluralità delle fedi vengono derubricate a poco più che problemi di polizia e di sicurezza nazionale. Una vera legge sulla libertà religiosa che oltre a definire i diritti delle comunità e dei gruppi si riverberi ovviamente sull'intera vita delle singole persone, anche di quelle in detenzione, garantendo loro l'accesso ad un diritto fondamentale, di fatto allo stato parzialmente negato anche a causa della farraginosità e della stratificazione di tante leggi, tutte diverse, al centro delle quali raramente si trova il benessere del cittadino.

La pastorale carceraria. Alcune avvertenze a chi vuole impegnarsi in carcere

Per certi aspetti non è sbagliato dire che il lavoro pastorale dentro e fuori dal carcere sia sostanzialmente la stessa cosa: una riunione di preghiera, uno studio biblico, un culto sono tali dentro e fuori. Una visita pastorale, un

colloquio a due, al di là e al di qua del muro o delle sbarre sono più o meno identici. Dunque, cosa ha di speciale l'assistenza pastorale in carcere?

Per rispondere a questa domanda poniamoci anzitutto nella prospettiva che nella prima parte di questo intervento abbiamo tacciato come erronea: quella delle chiese. Chi è il "cappellano protestante"?

Per parte protestante, a svolgere il ministero di assistenza pastorale ai detenuti è quasi sempre un pastore o una pastora. Le chiese battiste italiane, in questo senso, hanno saputo ben tradurre in ambito carcerario un tratto saliente della loro ecclesiologia, scrivendo già nella loro legge d'Intesa che presso ospedali, caserme e carceri L'Unione Battista invia ministri specifici nominati dalle comunità locali: i laici, dunque, sono entrati a pieno regime nelle diverse équipe che sul territorio nazionale operano presso le carceri in nome e per conto dell'Unione Battista.

In generale, il tratto che contraddistingue quanti intervengono nel quadro della pastorale carceraria protestante è che essi/e, pastori/e o meno, sono persone molto attive nelle chiese locali e nel lavoro di testimonianza evangelica fuori dalle mura della prigione. Sono dunque volontari: le leggi di Intesa che fanno capo alle chiese del protestantesimo storico affermano tutte che l'assistenza pastorale ai detenuti è svolta gratuitamente dalle chiese, senza alcun onere diretto per lo Stato. Presso gli Istituti penitenziari della Repubblica, invece, operano, lo abbiamo già visto, i cappellani cattolici il cui rapporto amministrativo con lo Stato è regolato dalla legge 68 / 1982. Scelti dalla Chiesa Romana, pagati dallo Stato, in questo caso dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Fuori dal portone del carcere abbiamo lasciato il nostro immaginario cappellano protestante, di cui abbiamo già individuato due caratteristiche: persona impegnata in chiesa, volontario.

Ora cerchiamo di comprendere meglio l'ambito nel quale si lavora: il carcere.

Lo faremo attraverso quattro lenti, cui potremmo dare i seguenti nomi: Spazio, Tempo, Istituzione, Assenza di gratuità.

Lo spazio

Ciò che salta all'occhio, immediatamente, se si ha a che fare con la prigione è che essa sia un "luogo altro", con un concetto di spazio totalmente altro dall'esterno. Anzitutto urbanisticamente: sia che la prigione si trovi nel centro storico della città, a ricordare a tutti noi qual è il destino di chi sbaglia, sia che essa si trovi in periferia, oltre i raccordi autostradali, la prigione deve per forza di cose ispirare in quanti stanno fuori e in quanti stanno dentro un senso di estraneità. Stessa impressione si ha dell'architettura interna al carcere: porte, decine di porte; sbarre ovunque, luoghi bui, centinaia di maniglie, che solo alcuni possono toccare; chiavi; il poco o il molto verde che capita di vedere sembra un incongruo intruso; cemento, tubature, vetri rotti. Chi ha studiato psicologia sa che il setting della relazione d'aiuto è importante: la stanza, la porta (aperta o chiusa), l'arredamento. Chi ha studiato teologia sa che Gesù incontrava le persone lungo la strada, o a tavola. In carcere si incontrano i detenuti in luoghi spogli e dove non esiste privacy, dove ogni attimo di intimità, ogni nota di colore, pare una conquista operata a dispetto dell'Istituzione. Il luogo incide profondamente nelle relazioni che il detenuto instaura con quanti incontra in detenzione, anche nella relazione d'aiuto chiamata assistenza pastorale.

Il tempo

Se lo spazio salta all'occhio, il tempo, i tempi del carcere lacerano immediatamente dopo l'anima. Tempo dilatato e tempo che vola. Tempo comunque che non appartiene. Se in carcere i detenuti non toccano mai le porte, allo stesso modo non hanno alcun controllo sui tempi. Gli orari sono ben definiti dall'amministrazione: dentro e fuori la cella, il lavoro, l'ora d'aria. Ma anche l'attesa del processo, i trasferimenti, le visite dei familiari: quotidianità e destino appartengono ad altri. C'è sempre un fattore esterno che li determina: turni degli agenti, intasamento della giustizia, esigenze di sicurezza,

scadenze di termini. Comunque il tempo, ovattato, torbido, incerto, appartiene a qualcun altro. Il pastore, il cappellano ne fa esperienza immediatamente: si possono aspettare anche ore, in attesa di un detenuto che ha chiesto una visita e che non arriverà mai in sala colloqui. Ore dietro una porta ad aspettare un'autorizzazione che si ha già, perché il fax è rotto; un tempo interminabile tra una porta e un'altra in attesa che, per motivi di sicurezza, si possa transitare. Tutto questo è nulla in confronto alle attese dei detenuti.

L'istituzione

Chi gestisce spazi e tempi del carcere è l'Amministrazione Penitenziaria ed ogni carcere è un microcosmo profondamente diverso dalla comunità ecclesiale dalla quale proviene il nostro pastore o cappellano, membro di una più o meno piccola chiesa protestante, più o meno militante sul territorio, più o meno aperta a tematiche quali la tutela dei diritti, in primis delle minoranze e dei deboli. Tra i tratti salienti del protestantesimo italiano c'è la sua identità minoritaria e militante. Chi appartiene al Signore ha ricevuto una chiamata e vive consapevolmente la testimonianza. Conosce la propria storia di perseguitato, ha fatto di essa un tratto saliente del suo impegno quotidiano. Se lo shock del carcere colpisce in questo senso i detenuti a maggior ragione, per certi aspetti, è capace di sposare il nostro buon cappellano, che rischia di farsi stritolare da una realtà che si autoalimenta di negazione dei diritti. Il carcere oltre a privare della libertà, vieta ai propri utenti innumerevoli altre cose: l'accesso alle cure mediche ed alla scelta del medico, ad esempio, l'igiene, la cultura e, tra le altre cose, un'adeguata assistenza religiosa. Ma contrastare questa realtà senza conoscerla e battersi, come a volte fanno i volontari, perché ciò che interessa loro sia garantito ai detenuti, è un errore madornale. Si rischierebbe di non essere capiti dall'Istituzione, dicevamo, ma cosa ancor più grave, di non essere capiti dal detenuto che ci ha chiesto una visita. I detenuti indigenti, in carcere, faticano a procurarsi il vestiario, il dentifricio, le scarpe, il cibo. Cosa dovrebbero pensare di un volontario che è venuto a parlare loro della Parola e che si indigna per aver aspettato un'ora in una sala colloqui? Inoltre il carcere, come tutte le istituzioni, è una realtà complessa i cui meccanismi non possono essere compresi senza

farne prima esperienza. Il carcere è dei detenuti come lo è degli agenti e del personale socio-educativo che vi lavora. È del direttore ed è del comandante e tutte queste persone hanno a che fare con l'istituzione, operando a favore del suo funzionamento, talvolta contribuendo al suo disfunzionamento. Ciò che è certo, però, è che tutte le persone che vi operano hanno un'esperienza specifica che è sicuramente superiore a qualsiasi nostro operatore, si tratti di un laico o di un pastore. L'Istituzione va dunque "ascoltata" (diciamo spesso che in fondo il lavoro pastorale sia ascoltare), prima di essere giudicata e va compresa, anche perché il nostro ministro di culto in carcere lo è per tutti, si tratti dei detenuti, o degli agenti, del personale, o dei familiari. Ruolo del pastore è quello di ascoltare l'Istituzione, cercare di accordare la sua predicazione e la sua testimonianza a questo luogo plurale.

L'assenza di gratuità

Eppure, l'ostacolo più difficile da affrontare nella relazione d'aiuto in carcere, non è superare gli shock con gli spazi, i tempi, la complessità dell'istituzione carceraria. Riguarda invece – e qui parliamo proprio del rapporto specifico tra il ministro e il/la singolo/a detenuto/a – ciò che potremmo definire assenza di gratuità. In carcere tutto ha un costo e avere qualcosa è ancora più importante dentro che fuori. Avere e riuscire ad avere. È il "gioco degli adattamenti secondari": così è stato definito da Welzer-Lang, Mathieu e Faure nel loro *sexualités et violences en prison*, Lyon 1996, pp. 81-88, testo interessantissimo su omofobia e violenza in carcere. Per sentirsi ancora "vivi" in prigione, e non farsi annullare da un sistema di regole che dà al detenuto l'impressione di trasformarsi in un automa, è necessario trovare degli ambiti ove sia ancora possibile esprimere un apparente controllo sullo spazio, sul tempo, sugli oggetti e le relazioni. In questo quadro vanno interpretati tutti gli sforzi di chi si trova in detenzione di personalizzare la propria cella intervenendo sull'arredamento della stessa con foto o immagini, con l'alterazione dell'arredamento, anche radicale, o con l'acquisto di molti oggetti, spesso inutili. Il racket, sempre presente in prigione, è in un certo senso un aspetto dell'adattamento secondario. In carcere si trova di tutto, si sa: droghe leggere e pesanti, superalcolici, pasticche più o meno lecite per scolpire

i muscoli in palestra. Ma sono oggetto di racket anche cose assolutamente innocue, ma il cui possesso è vietato in cella. Riuscire a cavarsela, procurarsi un barattolo di marmellata in più, un pacco di caffè, della marijuana, delle pasticche, dei medicinali, una bottiglia di Whisky; persino trovare un canale privilegiato per compiere degli studi, o accedere ad un ciclo di conferenze, o ad un posto di lavoro, sono tutte cose ambite in quanto tali, ma danno al detenuto la sensazione di controllare ancora qualcosa dell'ambiente che lo circonda. Gli adattamenti secondari sono in un certo senso la risposta alla "prigionizzazione", cioè al tentativo da parte dell'amministrazione di uniformare attraverso regole ferree la vita dei detenuti non in funzione rieducativa, ma solo a fini di sicurezza e controllo. Gli adattamenti secondari, tuttavia lungi dal creare un reale affrancamento dall'annullamento di libertà, creano all'interno delle prigioni un mondo di regole parallelo, non meno deleterio della "prigionizzazione".

Di questa attitudine, in carcere, si fa esperienza anche nei rapporti tra le diverse persone, non solo tra detenuti e detenuti, ma anche tra detenuti e personale, si tratti di agenti o di operatori sociali. E persino con i volontari. Il registro sul quale si comunica è quello del "do ut des", spesso in un clima affabulatorio di manipolazione. Ne fa le spese anche il pastore o il ministro di culto, anche se è chiaro che nulla può e che non ha "molto" da dare, quantomeno di illecito. Non è raro che un detenuto che chiede una visita dichiari nella lettera che accompagna alla domandina di avere un nonno pastore, o di provenire da una famiglia protestante, quasi che questo debba garantirgli qualcosa in più degli altri. O, ad esempio, che il suo desiderio sia quello di vincere la solitudine e fare due chiacchiere, ma che egli esordisca dicendo: "ho letto di Lutero, me ne parli un po'", oppure, "conosco i valdesi e ho sempre pensato che fossero i più intelligenti". E non è raro, allo stesso tempo, che la persona che ci chiede un colloquio tenti di capire in che misura siamo "manovrabili". La richiesta, apparentemente innocente, è quella di chiamare i loro familiari a casa per dire che va "tutto bene", o contattare qualcuno fuori cui portare un banale messaggio. Talvolta dietro tali richieste non c'è nulla di losco. È giusto un modo di capire se e come sia possibile trarre un vantaggio dal nuovo visitatore. È anche "normale", se è consentita

la semplificazione. Se si vive in un luogo e un tempo in cui tutto ha un costo, la gratuità spaventa o, al limite, ci è indifferente.

Credo che il ruolo primario del pastore e del laico che si occupa di assistere i detenuti, sia anzitutto quello di tentare, pian piano, di scardinare questo registro e portare la gratuità, la grazia dove prima non c'era.

Conclusioni

In conclusione, adottando alcuni accorgimenti nell'approccio a chi si trova in detenzione, possiamo realmente affermare che il lavoro pastorale, al di là e al di qua del portone della prigione, è quasi la stessa cosa.

Tuttavia, come abbiamo visto, alcuni elementi specifici della condizione di chi si trova privato della libertà vanno presi in considerazione: i tempi e gli spazi, ad esempio, la complessità dell'istituzione, il registro della manipolazione.

Le carceri, inoltre, sono diventate negli ultimi anni luoghi entro i quali l'identità minoritaria, etnica o religiosa che sia, viene considerata come un elemento di ulteriore isolamento nei confronti degli altri. In questo senso, volendo preservare l'idea ormai acquisita che chiunque debba poter professare liberamente la propria religione e che essa debba essere un canale per veicolare un rinnovato benessere della persona detenuta e non un elemento del trattamento (prega e leggi la Bibbia, o il Corano, e guarirai dalla malattia della devianza), sarebbe importante che chi si prepara a questo ministero lo faccia consapevole di questo: la fede deve essere lo spazio del dialogo e dell'affermazione non tanto di sé, ma piuttosto dell'Altro. Altro, inteso ovviamente come alterità di Dio, ma altro inteso anche come l'alterità umana. Le confessioni minoritarie hanno in questo senso una responsabilità non da poco: favorendo il dialogo possono far sì che il luogo chiuso della detenzione non promuova ulteriori chiusure e ghettizzazioni.

Dunque, dovremo forse ancora più attentamente agire per una corretta formazione di quanti sono interessati al lavoro pastorale in carcere, sapendo che questa è una materia sulla quale in Europa e nel mondo siamo in buona compagnia. Chiese numericamente molto più importanti delle nostre e che operano in carcere da molti decenni continuano a rinnovarsi quotidianamente e a dialogare con gli Stati per capire se e in che modo bisogna concorrere alla formazione dei ministri di culto.

I detenuti musulmani nelle carceri italiane. L'esperienza di LIFE onlus a Ravenna

A cura di Marisa Iannucci,
LIFE onlus

L'ultimo rapporto dell'Osservatorio Antigone sulle carceri italiane riporta che i detenuti presenti al 28 febbraio 2015 erano 53.982. Il 32% di questi, circa 17.500, è costituito da cittadini stranieri (circa il 5% in meno rispetto al 2013) che in gran parte si trovano in carcere per reati minori, con pene fino ad un anno. I detenuti musulmani "censiti" dal rapporto sono circa 5.000, ma di altrettanti non è stata rilevata l'appartenenza religiosa e quindi il dato non è preciso. Attualmente possono accedere in carcere, oltre al cappellano cattolico per previsione concordataria, solo i ministri di culto delle religioni firmatarie di Intese o che siano espressamente autorizzati dal Prefetto. Per le religioni senza Intesa valgono, per i detenuti, le prescrizioni del D.p.r. 230/2000, in base al quale gli istituti penitenziari sono tenuti a mettere a disposizione idonei locali per le pratiche religiose e a provvedere all'assistenza spirituale mediante il ricorso a ministri di culto, anche non esclusivamente delle confessioni con Intesa. Gli *imam* autorizzati ad entrare nelle carceri in tutta Italia sono dieci, ma non si sa con certezza con quale continuità venga da questi officiato il culto del Venerdì. Vi sono infatti incongruenze tra quanto dichiarato a questo proposito sul sito del Ministero di Giustizia per i singoli istituti e quanto è possibile verificare concretamente. Il rapporto *Le moschee negli istituti di pena*, redatto nel 2013 dal Ministero della Giustizia, ri-

portava che in 52 istituti su un totale di 202 è possibile riunirsi in preghiera in salette dedicate al culto del Venerdì, organizzandosi tra detenuti anche per la guida del culto, in assenza di un *imam*. Nelle altre strutture è possibile la preghiera individuale che avviene nelle celle e, dove la direzione lo permette, nei momenti di socialità e nei cortili interni. Come hanno dimostrato diverse ricerche sociologiche (Razzhali 2010), per molti detenuti la pratica religiosa inizia proprio in carcere, oppure si intensifica durante la detenzione. Con la convivenza coatta di persone molto diverse tra loro si verifica il bisogno di riaffermare la propria identità culturale - e religiosa - per combattere l'alienazione a cui è soggetto chi è privato della libertà. La difficoltà dello stato di detenzione porta anche al riavvicinarsi a quei valori culturali in cui si trova conforto e sicurezza, che riportano alla propria famiglia e al Paese d'origine, anche nei casi in cui erano stati completamente abbandonati. Non solo la pratica della religione, ma anche il cibo, gli abiti, le ricorrenze e le feste, sono importanti in un luogo dove tutto manca ed è da ricostruire. Anche la possibilità di parlare la lingua d'origine porta a privilegiare i rapporti con connazionali, a consolidare pratiche comuni per combattere la solitudine. Sappiamo che la maggioranza dei detenuti in Italia è giovane, e i detenuti stranieri hanno un'età media significativamente più bassa degli italiani: circa un terzo (33,37%) ha meno di 29 anni (contro il 20,46% del totale dei detenuti), mentre il 73,02% ha meno di 39 anni (contro il 51,54% del totale dei detenuti). Di questi molti hanno disagi psichici e dipendenze da sostanze stupefacenti e alcool. La mancanza di una figura che curi l'assistenza spirituale e della preghiera comunitaria - che è una pratica molto importante e obbligatoria nell'Islam - alimentano la solitudine e il disagio dei detenuti musulmani, che spesso sono anche privi del sostegno di familiari e amici. In mancanza di un'Intesa con lo Stato, la possibilità di *imam* che possano recarsi regolarmente in visita, celebrare il culto del Venerdì, la preghiera in occasione delle due feste annuali, e la preghiera serale del *Tarawih* nel mese di Ramadan paiono piuttosto lontani, ma anche le autorizzazioni dei singoli istituti non aumentano. A questo proposito il rapporto del Ministero insiste sulla difficoltà di trovare *imam* "referenziati" e sulla responsabilità delle comunità locali che non sarebbero in grado, in quanto ancora "di prima generazione", di organizzarsi e fare proposte adeguate. Eppure la presenza dei musulmani in Italia è ormai

da tempo numericamente importante: l'Islam conta circa un milione e mezzo di fedeli – di cui almeno cinquantamila italiani autoctoni – numerosissime associazioni e più di mille luoghi di culto attivi, anche se le moschee “ufficiali” sarebbero solo otto. Benché costituiscano il secondo gruppo religioso in Italia per numero, le comunità musulmane non dispongono ancora di un accordo giuridico formale con lo Stato, senza il quale l'esercizio dei diritti religiosi è di fatto limitato in molte circostanze, inclusa la detenzione. Spesso è l'inadeguatezza delle strutture a rendere difficile allestire un luogo per la preghiera, ma più della carenza di spazi prevale una certa cautela e il timore che la pratica religiosa possa essere un problema per la sicurezza. Dopo gli attentati dell'11 settembre è diminuita la disponibilità delle direzioni penitenziarie alla pratica religiosa dei musulmani e si sono amplificati la paura dell'Islam e il sospetto verso le figure che in carcere possono avere un'autorità spirituale o semplicemente verso i detenuti praticanti che avanzano richieste per poter vivere più dignitosamente la pratica religiosa (copie del Corano, salette per pregare, menù senza carne). La cautela si è intensificata dopo i recenti avvenimenti nel Vicino Oriente legati alla nascita dell'IS e dopo gli attentati di matrice islamica in Francia. Il timore che il reclutamento di *foreign fighters* dell'IS e di terroristi in genere possa avvenire in carcere è molto forte. La mancanza di assistenza spirituale è una carenza che nel caso dei musulmani si aggiunge all'islamofobia (la quale, dilagante nella società “libera”, non risparmia gli istituti penitenziari, eclatante il caso di Asti nel 2010) e alle pessime condizioni generali in cui sono costretti a vivere tutti i detenuti nelle carceri italiane. Eppure la religione, che viene oggi vista come fattore di pericolo, potrebbe essere una risorsa aggregativa e di crescita interiore del detenuto. La libertà di espressione dell'individuo deve essere garantita dalle strutture di reclusione (nelle attività lavorative, nei laboratori, con l'apertura alla pratica del culto, il rispetto per l'abbigliamento e l'alimentazione di ciascun individuo), poiché è nel dispiegamento della differenza che possono essere trovati in maggior numero quei fattori di coesione che aiutano ad abbattere le barriere ideologiche fra persone di cultura diversa e facilitano la convivenza anche in situazioni di per sé problematiche come la reclusione. Sarebbe più opportuno adattarsi alle differenze anziché vederle come un intralcio e resistervi, e fare tesoro della ricchezza che deriva dallo

scambio e dalla condivisione di valori ed esperienze culturali. Al contrario la repressione e la limitazione dell'espressione di sé causano aggressività e frustrazione nei detenuti, soprattutto giovani. Anche in carcere la crescente islamofobia può contribuire a produrre il risultato di rafforzare l'identità musulmana attorno a sentimenti di vulnerabilità, esclusione e incomprensione da parte della società di accoglienza, molto pericolosi in soggetti già vulnerabili, che possono facilmente radicalizzarsi.

Un esempio di volontariato islamico in carcere è quello svolto dall'associazione Life ONLUS, che ha sede a Ravenna. Life è stata fondata da un gruppo di donne musulmane di varia nazionalità nel 2000, con l'intento di prestare attività di volontariato all'interno della comunità musulmana locale e di fare attività culturali che potessero favorire l'integrazione socioculturale dei musulmani, in particolar modo immigrati, con particolare attenzione alla promozione sociale delle donne. Gli eventi geopolitici seguiti all'attentato alle Torri Gemelle dell'11/09/2001 hanno condizionato fortemente la vita dei musulmani in Europa e quindi anche l'attività dell'associazione, e suscitato una profonda riflessione interna sulla missione e sulle priorità di un'associazione laica che si pone come apolitica e indipendente e svolge la sua attività in modo autonomo da organizzazioni e centri islamici. Dal 2006 Life ha intensificato l'impegno nel dialogo interculturale e interreligioso e nell'azione di contrasto a razzismo e islamofobia. Allo stesso tempo, l'attività di volontariato si è rivolta non più soltanto alle comunità musulmane, che hanno al loro interno una consolidata rete di solidarietà, ma nel territorio e a tutta la cittadinanza. Uno sportello di ascolto per le donne è attivo dal 2008 e raccoglie diversi casi di disagio psicologico e sociale, ai quali l'associazione risponde con progetti ad hoc oppure facendo orientamento e collegando le utenze ai servizi presenti sul territorio (centri antiviolenza, servizi sociali e sanitari, associazioni). Lo sportello antidiscriminazione (Punto Antenna) della rete regionale antidiscriminazione raccoglie segnalazioni e fornisce supporto e informazione sulle normative vigenti. Un'importante attività dell'associazione è la mediazione linguistico culturale in ambito sociosanitario e scolastico, e la formazione interculturale.

Attraverso una convenzione con i servizi sociali di Ravenna (ASP) abbiamo svolto questa attività di supporto con i migranti, in particolare con i minori stranieri non accompagnati e profughi. Nel 2009 attraverso lo stesso ente e grazie alla disponibilità della direzione della Casa circondariale di Ravenna, una nostra mediatrice ha iniziato a fare lo sportello sociale, che tutt'ora è in funzione una volta alla settimana e attraverso il quale si cerca di rispondere a varie esigenze dei detenuti anche stranieri. La presenza di una mediatrice dell'associazione è assicurata anche presso l'ambulatorio medico, in collaborazione con il servizio SERT (Servizio Dipendenze patologiche) dell'Azienda Usl di Ravenna, e come affiancamento al medico psicologo nell'attività ambulatoriale di routine e in progetti specifici come la cineterapia.

La mediatrice culturale ha la funzione di facilitare la relazione tra gli operatori (medici, infermieri, psicologo e guardie) e gli utenti, oltre che di mediazione linguistica per i molti magrebini presenti. L'associazione in questi anni ha cercato di supplire anche alla mancanza di supporto spirituale, attraverso la distribuzione degli orari giornalieri della preghiera, di copie del Corano in varie lingue e di tappeti per la preghiera per tutte le celle. LIFE garantisce inoltre la presenza delle proprie volontarie (autorizzate dagli artt. 17 e 78) durante tutto l'anno, in occasione delle festività religiose e di ricorrenze. Durante il mese di Ramadan, il primo e l'ultimo venerdì, viene offerta la cena di rottura del digiuno a tutti i detenuti (non solo ai musulmani) e vengono distribuiti ai digiunanti pacchi dono con generi alimentari, prodotti per l'igiene personale, libri in varie lingue e copie del Corano a chi ne fa richiesta. In occasione delle due feste (*Aid al fitr* al termine del mese di Ramadan e l'*Aid al Adha* circa un mese e mezzo dopo) si offre un pranzo e si organizza un momento di festa con tutti i detenuti. In occasione del Natale allo stesso modo si distribuisce un pacco regalo a tutti. Un'altra iniziativa importante è la festa per i detenuti e i loro figli minori, organizzata su ispirazione del progetto "Bambini senza sbarre" (bambinisenzasbarre.org).

Dal 2012 a Ravenna è nato un Comitato locale per l'esecuzione penale adulti, che ha steso e siglato un Protocollo d'Intesa di collaborazione volto al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione detenuta, allo studio e alla

realizzazione di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, agli interventi di sostegno nei confronti delle persone ammesse a misure alternative alla detenzione. Nell'ambito di questo protocollo l'associazione propone ogni anno un programma di attività culturali rivolte a tutta la popolazione detenuta volte a incoraggiare il rispetto reciproco e la valorizzazione delle differenze.

Questo lavoro all'interno del carcere ha un'importanza notevole non solo per il servizio dato direttamente ai detenuti (soprattutto stranieri e musulmani, ma non solo), ma anche come esperienza concreta di dialogo e solidarietà tra le persone. La presenza in un carcere maschile italiano di donne musulmane velate (straniere ed italiane) non è scontata, ed ha un forte valore simbolico. Negli anni la struttura e tutta la società che vi gravita intorno ha potuto rimettere in discussione i luoghi comuni sui musulmani, che in genere sono vissuti nel carcere come utenti, e invece sono stati conosciuti come individui in grado di operare con professionalità e di fare volontariato con serietà e costanza. La presenza delle donne di Life è diventata familiare nel carcere di Ravenna e ha portato come valore aggiunto al volontariato carcerario un messaggio di dialogo interreligioso e interculturale, di solidarietà, di antirazzismo e una cultura di genere che fa vacillare non poco stereotipi e pregiudizi assai diffusi. Il volontariato, attraverso gli artt. 17 e 78, contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei detenuti ma non riesce a colmare le lacune e le discriminazioni istituzionali nei confronti dei detenuti musulmani e in generale stranieri. Attualmente in Italia tutto è lasciato alla buona volontà delle associazioni di volontariato e di altri attori sociali locali, alla sensibilità della singola direzione, alle politiche di *welfare* del singolo comune. Benché costituiscano il secondo gruppo religioso in Italia per numero, le comunità islamiche non dispongono ancora di un accordo giuridico con lo Stato, senza il quale l'esercizio dei loro diritti religiosi è di fatto limitato. È urgente porre rimedio a questa situazione che apre alla massima precarietà e discrezionalità l'esercizio della libertà religiosa dei cittadini musulmani nel nostro Paese, negli istituti di detenzione come in altre realtà collettive (scuole, caserme, ospedali) dove i cittadini musulmani, italiani e stranieri, non vedono tutelati i loro diritti e rispettate le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione.

Indicazioni bibliografiche

XI Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione. Oltre i tre metri quadri
(Edizioni Gruppo Abele, Marzo 2015) www.osservatorioantigone.it

*Rapporto di monitoraggio della protezione delle minoranze nell'Unione Europea:
la situazione dei Musulmani in Italia.* Eumap, Programma di monitoraggio dell'Adesione
all'Ue dell'Open Society Institute, 2002

Le moschee negli istituti di pena,
Ministero della Giustizia, Dipartimento di polizia penitenziaria, 2013

Rhazzali Mohammed K., *L' Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani
nelle prigioni italiane*, Franco Angeli editore, 2010

Paolo Di Motoli, *I musulmani in carcere. Teorie, soggetti, pratiche*, in "Studi sulla questione
criminale" 2/2013

Valeria Fabretti e Massimo Rosati, (a cura di) *L'assistenza religiosa in carcere. Diritti e
diritto al culto negli istituti di pena del Lazio*, Rapporto di ricerca 2013, CPS, Università di
Tor Vergata Roma

Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria

a cura di Alessio Scandurra,
Antigone

L'analisi delle condizioni di detenzione nei Paesi dove opera l'Osservatorio Europeo sulla Detenzione Carceraria¹ mostra come nessuno di essi stia attualmente applicando la filosofia del Consiglio d'Europa o stia rispettando molte delle sue raccomandazioni. Tuttavia il monitoraggio effettuato in questi anni ha evidenziato varie iniziative interessanti in sintonia con la linea del Consiglio d'Europa che potrebbero fungere da ispirazione per altri Paesi.

Le più interessanti sono state inserite in una pubblicazione di Marie Crétenot dal titolo *From national practices to European guidelines: interesting initiatives in prisons management*, pubblicata da Antigone Edizioni nel 2013 e disponibile in versione integrale sul sito dell'Osservatorio Europeo (www.prisonobservatory.org). Si tratta di esperimenti che sono stati implementati in maniera sistemica e che sono stati sottoposti ad una qualche valutazione e possono dunque venire caratterizzati quali buone prassi. In alcuni casi, la filosofia

1 Lo European Prison Observatory o Osservatorio Europeo sulla Detenzione Carceraria, finanziato dall'Unione Europea, è stato istituito da Antigone nel 2003 per monitorare le condizioni di detenzione in Europa e coinvolge oggi nove Stati. L'Osservatorio porta avanti un lavoro di ricerca comparata sui sistemi penitenziari dei Paesi partecipanti e un'attività di advocacy che mira a influenzare le politiche penal-penitenziarie nazionali e sovranazionali e a rafforzare i meccanismi di tutela dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà personale. N.d.r.

non è stata del tutto rispettata, ma uno o più Paesi hanno tuttavia sviluppato misure o iniziative che in ogni caso restano interessanti e meritano di essere sottolineate. A seguire riportiamo le più significative.

Italia: poli universitari penitenziari

In Italia ci sono alcuni accordi tra le carceri e le università in base ai quali una piccola parte dell'istituto è destinata agli studenti detenuti. Le celle in queste aree sono generalmente aperte dalle 8.00 alle 20.00 (anche se per ragioni di spazio non tutti gli studenti possono studiare qui). I docenti vengono in visita e tengono corsi (in filosofia, scienze politiche, ecc) e l'università assicura tutoraggio ed esami. Il primo polo è stato fondato a Torino nel 1998 e dal 2014 esistono poli in circa quindici carceri. Nel 2014 è stato istituito e formalizzato (dall'Università di Padova e dall'Amministrazione penitenziaria) un Coordinamento nazionale dei poli universitari in carcere, al fine di collegare le diverse esperienze e definire orientamenti comuni (un documento è attualmente in fase di preparazione). I detenuti del polo universitario di Padova hanno accesso a Internet dal 2011.

Per gli studenti detenuti questa esperienza è positiva: “Grazie a questo provvedimento, mi rendo conto che ora sono in grado di pensare, cosa che era impossibile prima”, spiega uno. “Studiare, ancor più che lavorare, ti permette di stare lontano da una certa atmosfera e da cattive tentazioni”, sottolinea un altro studente, che sta completando il suo secondo anno di scienze politiche e ritiene che “gli studi ci forniscono nuovi strumenti per giudicare la nostra vita quotidiana”. “L'esperienza del polo universitario penitenziario cambia radicalmente gli studenti detenuti”, aggiunge il direttore del carcere di Padova. “Riescono ad adottare un atteggiamento critico quando riflettono sul loro passato. Nei loro casi, la recidiva è molto rara” (*Courrier International*, 18 novembre 2008).

In Polonia, negli ultimi anni, è stato firmato un accordo analogo tra l'Università Tecnica di Radom e un carcere locale. Grazie all'accordo, parte della biblioteca dell'Istituto Politecnico è stata localizzata nella struttura.

Francia: cyber bases

Nel 2007, il Ministero della Giustizia francese ha deciso di sperimentare in carcere un accesso sorvegliato a Internet, al fine di “colmare il divario digitale e l’analfabetismo”. Chiamato *Cyber bases*, questo esperimento è ora portato avanti in sette carceri (per minori, uomini e donne). Qui i detenuti possono, previa autorizzazione del direttore, navigare in Internet attraverso vari siti preselezionati – di solito siti web di servizi pubblici (in materia di diritti sociali, di ricerca di lavoro, di ricerca di alloggio, ecc.) o alcuni siti di informazioni tipo Wikipedia (sono autorizzati a interagire o a utilizzare la posta elettronica solo sotto supervisione; quando visitano questi siti senza supervisione, ai detenuti non è permesso utilizzare le loro tastiere).

Cyber bases è anche usato come parte della formazione. I detenuti possono svolgere, con o senza supervisione, esercizi online (spesso in matematica e in francese) su siti web scelti dal personale docente o ricevere una formazione in informatica, Word ed Excel o scrittura CV. Secondo i formatori e i detenuti interessati, *Cyber bases* ha risultati positivi per coloro che non hanno familiarità con i computer, con la ricerca web e con Word ed Excel. Permette loro di conoscere e utilizzare questi strumenti, nonché di accedere a forme più interattive di apprendimento attraverso esercitazioni on-line. Tuttavia, per coloro che posseggono abilità informatiche, il fatto che Internet sia così limitato dai regolamenti carcerari è frustrante e rende il progetto meno interessante. I siti web che possono essere visualizzati sono troppo pochi e le procedure che possono essere eseguite su Internet sono troppo limitate. Organismi indipendenti di monitoraggio delle carceri hanno chiesto un allargamento di *Cyber bases* a tutte le carceri e una più ampia possibilità di accesso ad Internet.

Inghilterra e Galles: user voice prison councils

L’esperimento dei Prison Councils è iniziato nell’estate del 2009 ed è oggi implementato in dieci prigioni con detenuti che scontano pene brevi, dete-

nuti che scontano pene più lunghe, giovani e sex offenders (HMP Camp Hill, HMP Albany, HMP Parkhurst, HMP Rye Hill, HMP Wolds, HMP Birmingham, HMP Maidstone, HMYOI Aylesbury, HMP Buckley Hall, HMP Pentonville).

Lo User Voice Prison Council è stato sviluppato come un meccanismo atto a portare un po' di democrazia rappresentativa all'interno delle carceri e funziona su un modello elettorale. I detenuti sono invitati a formare e a impegnarsi in singoli partiti, ognuno rappresentante sfide comuni affrontate dai detenuti e dal sistema penitenziario. Il giorno delle elezioni i voti sono espressi per uno dei partiti e non per i singoli candidati. I voti vengono conteggiati, e il numero di seggi assegnati a ciascun gruppo è proporzionale al numero di voti ottenuti.

La formazione del consiglio comprende il presidente del Consiglio (un membro anziano del personale responsabile delle decisioni), personale del carcere, detenuti eletti, e può comprendere una serie di altri partecipanti come ad esempio membri della comunità locale, formatori, consiglieri locali e il cappellano. Il consiglio si riunisce regolarmente, tra una volta a settimana e una volta al mese a seconda delle esigenze del carcere, e i resoconti vengono distribuiti in tutto il carcere dai membri del consiglio. Una volta che le decisioni vengono prese, tutti i membri devono rispettarle e sostenere la loro attuazione.

In un primo momento, molti membri del personale espressero apprensione e a volte esplicita ostilità nei confronti dei consigli, ritenendo "che il proprio status all'interno della gerarchia carceraria avrebbe sofferto o sarebbe stato compromesso nel momento in cui ai detenuti fossero stati dati una voce più forte e un maggior controllo sul loro ambiente circostante". Ma poi la considerazione principale che è emersa da parte di detenuti e personale "è stata che il consiglio è un bene per tutti".

I vantaggi dei Prison Councils sono molteplici. "Creando un consiglio che ha fatto sì che i detenuti venissero riconosciuti attraverso un dialogo costruttivo, gli sforzi incentrati sul miglioramento della comunità hanno permesso

al senso di responsabilità collettiva di svilupparsi”. I consigli aiutano i detenuti “nel concettualizzare se stessi come persone (al di là di prigionieri o delinquenti) e, ancor più importante, come persone che hanno valore”. La partecipazione al consiglio permette “loro di costruire nuovi ruoli che essi vedevano come produttivi, utili e vantaggiosi per gli altri”. Dando ai detenuti voce e responsabilità, i Prison Councils aumentano la loro fiducia in se stessi, la loro autostima, il loro senso di uno scopo, di un’utilità e di maturità.

I Prison Councils migliorano anche la qualità delle relazioni tra personale e detenuti, rompendo barriere e stereotipi. Ad Albany, ad esempio, c’è stata una riduzione del 37 per cento dei reclami da parte dei detenuti. A Parkhurst, il numero di giorni di isolamento – un buon indicatore di tensioni – è stato ridotto da 160 a 47 attraverso l’esperienza del Prison Council.

Inghilterra, Galles e Scozia: assisted prison visits scheme

Le visite ai detenuti possono essere molto costose per le famiglie, soprattutto se i detenuti sono lontani da casa. Introdotto nel 1988, l’Assisted Prison Visits Scheme (APVS) fornisce assistenza economica ai parenti stretti e ai partner dei detenuti che ricevono sussidi legati al reddito o hanno particolari problemi di salute. Il sistema copre viaggi, cibo e costi dei bambini, e in alcune circostanze contribuisce alle spese di pernottamento. È finanziato dal National Offender Management Service (NOMS) e gestito dall’Assisted Prison Visits Unit (APVU) per conto del NOMS e del Ministero della Giustizia. L’APVU gestisce il sistema anche per conto del Prison Service scozzese.

In particolare, il sistema copre le visite a tutti i detenuti condannati e in attesa di giudizio, ai detenuti per il mancato adempimento di obbligazioni civili e alle persone detenute in carcere per l’Immigration Act del 1971, inclusi giovani e detenuti in permesso. Si applica a parenti stretti, partner, visitatori unici ultradiciottenni e accompagnatori di persone qualificate che visitano detenuti in Inghilterra, Galles e Scozia. Per accedere, il richiedente deve ricevere una qualche forma di sostegno al reddito o un sostegno per l’invalidità, e/o avere il reddito al di sotto di un determinato importo.

L'APVS permette due visite assistite ogni 28 giorni, con un massimo di 26 visite per i 12 mesi, che possono venir saltate per poi consentire due o più visite consecutive nel medesimo viaggio. Se lo si ritiene necessario per fini riabilitativi o per il bene del detenuto o del visitatore, possono essere autorizzate visite supplementari. Per incontrare un detenuto che è fuori su permesso temporaneo si possono usare al massimo 13 visite penitenziarie assistite in 12 mesi. Visitatori con esigenze particolari (stato di salute o età superiore ai 75 anni) possono richiedere un accompagnamento e spese di viaggio maggiori, compresi i costi di noleggio auto senza limitazioni.

Per fare richiesta si deve compilare un modulo di domanda, poi raccogliere il timbro della conferma della visita al momento dell'arrivo al carcere e inviare, entro 28 giorni dalla visita stessa, il modulo di domanda compilato e i giustificativi di spesa all'Assisted Prison Visits Scheme. L'elaborazione di una richiesta di solito prende tra le 3 e le 4 settimane. Informazioni e assistenza su come fare richiesta sono disponibili nelle aree di visita di alcune carceri, in alcuni uffici di collocamento locali e nel pamphlet informativo del detenuto. Ma la burocrazia legata alla richiesta può costituire un ostacolo e alcune famiglie di detenuti possono trovare difficoltà nel comprendere il procedimento per fare richiesta. L'APVS rimane nondimeno un servizio fondamentale senza il quale molte famiglie non sarebbe in grado di fare visita i loro cari.

Francia: unità per le visite familiari e stanze per le visite intime

La decisione di creare, in carcere, spazi che consentano ai detenuti di incontrare i loro parenti in luoghi in cui è rispettata la massima privacy è una conseguenza diretta dell'advocacy di ex detenuti, che ha stimolato un dibattito nell'amministrazione penitenziaria che nel 1995 ha portato alla stesura di una relazione che incoraggiava le visite familiari intime. La proposta è stata accettata dal Ministero della Giustizia nel 1997, ma le unità per le visite fa-

migliari (*Unités de vie familiale*, UVF) non sono state create fino al 2003, quando esperimenti pilota sono stati effettuati in tre diversi istituti per detenuti che scontano pene lunghe. Nel 2009 la possibilità di accedere alle unità di vita familiare è stata estesa a tutte le carceri.

Due diverse strutture sono disponibili:

- Le unità per le visite familiari (UVF) sono appartamenti arredati composti da 2 o 3 camere. Essi comprendono uno spazio esterno (terrazzo o piccolo giardino) e si trovano all'interno del carcere ma al di fuori dell'area detentiva. Qui i detenuti sono autorizzati a ricevere uno o più parenti per un periodo che va alle 6 alle 72 ore.
- Le stanze per le visite intime (*parloirs familiaux*) sono una misura intermedia tra le unità per le visite familiari e le sale visita tradizionali. In queste piccole stanze di circa 10 metri quadrati, i detenuti possono ricevere visitatori senza sorveglianza per mezza giornata. Sono dotate di doccia, un divano letto, un tavolo, delle sedie, un televisore e alcuni elettrodomestici come ad esempio un bollitore o una caffettiera. Queste stanze sono principalmente usate per sostituire le unità per le visite familiari quando l'architettura carceraria non consente la costruzione di UVF.

Tuttavia, solo 29 delle 191 carceri in Francia sono attualmente dotate di UVF o di stanze per le visite intime, e per la maggior parte si tratta di carceri per detenuti che scontano pene medio-lunghe. Delle UVF sono però in costruzione in altre 41 carceri (compresi centri per la custodia cautelare per imputati e per colpevoli con pene detentive inferiori ai due anni).

I regolamenti consentono ai detenuti di accedere alle UVF (o alle stanze per le visite intime) ogni tre mesi. Hanno la priorità coloro che non usufruiscono di permessi per uscire dal carcere. Per accedere alle unità per le visite familiari o alle stanze per le visite intime, due richieste devono essere indirizzate al direttore del carcere: la prima da parte del detenuto, l'altra dai parenti.

Chiunque abbia diritto ad andare in visita può presentare domanda: membri della famiglia (marito, moglie, fratello, sorella, figli, genitori) o amici. I minori possono accedere a tali servizi soltanto con un adulto (che non può essere il detenuto) e devono presentare un'autorizzazione firmata da chi ha la potestà genitoriale. Il numero di persone che può far visita al detenuto contemporaneamente varia da carcere a carcere, ma in genere oscilla tra 3 e 4. La durata della visita è fissata dal direttore del carcere a seconda delle esigenze dei detenuti e della possibilità del carcere. Generalmente si applica un principio progressivo: le prime visite in UVF spesso durano 6 ore, le successive 24 ore e poi 48 ore. Possono alla fine arrivare a durare 72 ore, ma solo una volta all'anno.

Le visite si svolgono senza la presenza di alcun membro del personale penitenziario, tranne in caso di incidente o un controllo di sicurezza.

Consentendo al detenuto di incontrare i propri parenti in un luogo estraneo all'area detentiva, senza alcun membro del personale, le UVF garantiscono la privacy ed un'esperienza individuale che contrasta con la natura pubblica e collettiva della detenzione. I detenuti e i loro familiari hanno riservatezza e possibilità di condividere momenti di vita quotidiana.

Scozia: visite video

Dopo la chiusura di HMP Peterhead e HMP Aberdeen, due carceri situate nel nord-est della Scozia, molti detenuti sono stati trasferiti. Dall'inizio del 2014 un servizio di visite video è stato pertanto sviluppato come risposta alla crescente distanza di viaggio. Finanziato dallo Scottish Prison Service (SPS) e sviluppato in partnership con APEX, un'organizzazione che lavora con ex-detenuti, la tecnologia della videoconferenza permette alle famiglie e agli amici di "visitare virtualmente" i detenuti.

I visitatori non hanno bisogno di una nuova autorizzazione alla visita (il sito

dell'SPS spiega che “la visita video fa seguito all'ordinario diritto di visita”) e possono anche continuare ad andare a trovare di persona il loro parente. La visita deve solo essere prenotata con almeno un giorno di anticipo a un apposito numero di telefono. I visitatori devono poi recarsi presso gli uffici APEX ad Aberdeen, cinque minuti prima del loro appuntamento per la visita, con un documento di identità dotato di fotografia. Le chiamate sono limitate a un'ora.

L'SPS ha chiarito che questo servizio pionieristico non è una minaccia per la sicurezza, spiegando che “gli stessi standard di sicurezza applicati alle procedure per le visite negli istituti saranno soddisfatti dal nuovo servizio internet” (sito web dell'SPS). Ad esempio, i detenuti devono nominare le persone con cui parlano. Piuttosto è in realtà vero il contrario: ciò sembra contribuire a ridurre la recidiva, come sottolineato da Helen Chamier-Tripp, Service Development Manager di APEX Scozia: “comprendiamo pienamente l'importanza di mantenere un contatto significativo con la famiglia e con gli amici durante la detenzione e ci rendiamo conto che il contatto e il sostegno della famiglia sono in cima alla lista dei fattori che contribuiscono a ridurre il comportamento criminale” (sito web dell'SPS). Si sta ora rendendo permanente questo esperimento riuscito.

Polonia: seggi elettorali in carcere

Nel 1991 in Polonia è stata approvata alla Camera bassa e al Senato una nuova legge elettorale che consente ai detenuti di scegliere deputati e senatori. Dall'entrata della Polonia nell'Unione Europea i detenuti possono anche scegliere i membri del Parlamento europeo.

Ci sono tuttavia delle limitazioni. Alcuni detenuti possono essere privati dei loro diritti civili. Secondo il codice penale tale misura può essere disposta, per un periodo che va da 1 a 10 anni, se il detenuto è stato condannato ad almeno tre anni di reclusione per un reato commesso per motivi che meritano un biasimo particolare, e viene mantenuta dopo il rilascio. Va tuttavia

sottolineato che i tribunali non applicano spesso la misura. Nel 2010 tale privazione è stata disposta solo nei confronti di 15 detenuti.

Garantire il diritto dei detenuti di votare alle elezioni locali è una questione più complessa. Secondo la legge i detenuti possono votare solo quando il carcere dove alloggiano corrisponde con il loro luogo di residenza. Rimangono aperte questioni di legittimità costituzionale di tali misure locali.

Per altri tipi di elezioni l'affluenza dei detenuti è tuttavia significativa, grazie alla procedura istituita per consentire loro di votare. Durante le ultime elezioni parlamentari, nel 2011, hanno votato 46.101 detenuti. L'affluenza alle urne si è attestata al 58,7% dei detenuti aventi diritto. In alcuni istituti ha raggiunto il 67,98%.

Almeno 5 giorni prima delle elezioni le autorità penitenziarie preparano la lista dei detenuti che avranno diritto a votare il giorno delle elezioni e lo trasmettono alle autorità comunali che sono responsabili per la creazione dei registri elettorali. Dopo di ciò non c'è possibilità di aggiungere un detenuto a un registro, così alcuni dei detenuti che sono stati trasferiti in un altro carcere poco prima delle elezioni potrebbero essere privati del diritto di voto. Il registro viene quindi passato alla commissione elettorale distrettuale che condurrà le elezioni nel carcere. I consigli comunali istituiscono seggi elettorali in ogni carcere in cui almeno 15 detenuti hanno diritto di voto. In casi motivati il consiglio comunale, su richiesta del direttore del carcere, può non istituire il seggio, per quanto ciò non risulta essere mai accaduto.

Il giorno delle elezioni la radio del carcere informa i detenuti dell'ordine in cui le varie sezioni voteranno e dell'ora. Le guardie passano di cella in cella domandando chi vuole votare e i votanti sono portati nella stanza in cui si svolgono le elezioni, compresi quei detenuti che inizialmente si erano rifiutati di votare e che in seguito hanno cambiato idea. Il voto si svolge in un luogo che somiglia a un normale seggio elettorale, con un tavolo, il registro elettorale, cabine di voto e urne elettorali, mantenendo la segretezza del voto. I detenuti possono accedere ai programmi elettorali dei candidati

esclusivamente attraverso i media disponibili (stampa, TV, radio, ecc). Se un candidato a deputato o senatore esprime il desiderio di incontrare i detenuti, il Prison Service organizza un incontro.

Inghilterra: Grendon, una comunità terapeutica in carcere

HMP Grendon è un carcere a comunità terapeutica aperto dal 1962, con un focus sui detenuti con disturbi antisociali della personalità. Questa struttura unica dimostra che seguire le raccomandazioni del Consiglio d'Europa può portare a risultati diretti, ed evidenzia come il trattare i detenuti in maniera più umana non comporti un aumento del disordine: in realtà è vero il contrario.

Il carcere (progettato per 238 detenuti) accoglie principalmente detenuti ad alto rischio. Per essere ammesso a Grendon, un detenuto deve fare domanda e dimostrare di essere determinato a cambiare. È ad esempio necessario che si abbia la volontà di non fare uso di sostanze.

Il carcere di Grendon funziona come una *comunità democratica terapeutica*. La struttura è divisa in 5 sezioni, ciascuna delle quali può essere vista come una *comunità terapeutica* semi-autonoma di poco più di 40 residenti. Ogni comunità sviluppa la sua propria costituzione. Gli incontri e le discussioni sono realmente un aspetto importante della terapia. Tutti i detenuti, che sono chiamati *residenti*, hanno diritto di voto su ogni aspetto della vita carceraria. Durante gli incontri del lunedì e del venerdì essi possono votare per eleggere un presidente e un vicepresidente, che sono entrambi detenuti, e per modificare la costituzione del carcere, tranne che per le regole che vietano le droghe, la violenza e il sesso. Anche la vita in carcere è un importante tema degli incontri: ad esempio, i detenuti votano per decidere quali detenuti svolgono lavoro retribuito o se un residente deve lasciare la terapia o no, per quanto il personale mantenga un diritto di veto su queste decisioni. La comunità può inoltre ordinare sanzioni quando le regole della comunità stessa non vengono rispettate.

Nelle riunioni vengono inoltre sviluppati nuovi modi di affrontare i conflitti. Viene adottato un regime *alternativo* nelle questioni di sicurezza. Meccanismi di autoregolamentazione sono spesso preferiti alle sanzioni e i problemi vengono discussi all'interno delle comunità: le sanzioni sono usate solo come ultima opzione.

Al di là di queste riunioni, si lavora in piccoli gruppi di terapia di circa otto detenuti. In queste sessioni, il gruppo discute vari aspetti della vita dei residenti. Ciò può includere esperienze della vita precedente, il lavoro, le relazioni, i reati o il comportamento all'interno del carcere.

Al di là della terapia, i rapporti tra i detenuti e il personale penitenziario a Grendon sono molto diversi da quelli che si riscontrano nella maggior parte degli istituti. Un residente ha spiegato che essere trattato come un essere umano può essere sorprendente per un detenuto appena arrivato: “sentirsi parlare come ad un individuo, essere chiamato per nome, stringere la mano a un membro del personale, sentirsi il benvenuto, sentire che un operatore penitenziario è preoccupato per te e per il tuo benessere è, per molti detenuti, un'esperienza insolita”. Non vi è inoltre alcuna cella di isolamento per isolare i detenuti dalla sezione.

Dieci raccomandazioni chiave

A partire dagli esempi di *buone prassi* riuniti nel presente rapporto, lo European Prison Observatory suggerisce dieci raccomandazioni chiave volte a migliorare gli standard sui diritti umani nei Paesi dell'Osservatorio e più in generale in tutta l'Unione Europea. Esse si basano sui due principi fondamentali delle Regole Penitenziarie Europee di normalizzazione e di responsabilizzazione.

1. Lo sviluppo di una democrazia rappresentativa in carcere in Inghilterra e Galles è stata vantaggiosa per i detenuti, per il personale e per la società

in generale. Lo sviluppo di un dialogo costruttivo aiuta a migliorare le relazioni tra personale e detenuti; è trasformativo per i detenuti e porta ad una riduzione generale della tensione in tutta l'istituzione. I direttori di carcere in tutta l'UE devono essere incoraggiati a promuovere lo sviluppo di Prison Councils in tutti gli istituti.

2. In tutta l'UE, perquisizioni personali intime e isolamento dovrebbero essere vietati. Le perquisizioni delle celle dovrebbero essere effettuate solamente in presenza del detenuto.
3. Lo sviluppo di pratiche di mediazione e riparazione in carcere, alternative rispetto all'uso di procedimenti disciplinari, è quasi completamente assente in tutti gli stati coinvolti nell'Osservatorio. Si raccomanda che l'UE documenti 'buone prassi' di mediazione come pratica di riparazione, e diffonda attivamente tale ricerca ai sistemi penali degli stati membri.
4. Il carcere di Grendon nel Buckinghamshire, Inghilterra, dimostra con mezzo secolo di esperienza come l'efficacia della sicurezza dinamica e un approccio terapeutico nel portare avanti una migliore qualità della vita in carcere conducano a tassi di recidiva inferiori. L'UE dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di una sperimentazione e di una valutazione del modello di Grendon in ogni stato membro.
5. La Polonia ha dimostrato che il dare ai detenuti gli stessi diritti democratici degli altri cittadini agisce come simbolo di cittadinanza e di partecipazione sociale continuata senza mettere in discussione la sicurezza. L'UE dovrebbe promuovere il suffragio universale dei detenuti, come mostrato in Polonia, per favorire la responsabilizzazione e la normalizzazione dei detenuti al fine di rafforzare la democrazia in Europa.
6. La maggior parte dei detenuti proviene dalle comunità più svantaggiate dell'Unione Europea e molti sono residenti in carceri che si trovano lontane dalla famiglia e dagli amici. In queste circostanze, il mantenimento delle relazioni essenziali può essere difficile, perché le visite possono es-

sere molto costose per le famiglie a basso reddito; ciò può essere sentito come un peso per coloro che vanno in visita a parenti detenuti. Venire incontro alle spese di viaggio della famiglia e degli amici che vivono di sussidi sociali, come nell'Assisted Prison Visits Scheme in Inghilterra, Galles e Scozia, dovrebbe essere una pratica standard in tutta l'UE.

7. Quando dei componenti della famiglia vanno in visita a detenuti, la necessità di privacy e la possibilità di avere intimità sono di primaria importanza. La ricerca sulle stanze private per le visite in Francia mostra come esse siano apprezzate da parenti e amici, e come migliorino i legami familiari senza compromettere la sicurezza. La ricerca indica anche che se ai detenuti sono concesse visite private la tensione in carcere si riduce. Il sistema francese delle unità per le visite familiari (UVF) dovrebbe essere attuato in tutte le carceri francesi e sperimentato nelle carceri di tutti i Paesi dell'UE.
8. La tecnologia digitale offre la possibilità di mantenere il contatto con la famiglia e con gli amici anche quando viaggiare non è possibile. In tutta l'UE, coloro che non sono in grado di viaggiare per andare in visita a detenuti (a causa della distanza, della malattia, della disabilità o dell'età) trarrebbero vantaggio dall'adozione dei sistemi di visite video, come sviluppati da APEX e dal Prison Service scozzese. La tecnologia necessaria è sicura e a basso costo. L'UE dovrebbe promuovere lo sviluppo di 'visite video' in tutti gli stati membri.
9. C'è un bisogno urgente di colmare il divario digitale per coloro che stanno scontando pene detentive a medio e lungo termine. Il XXI secolo è stato testimone di una rivoluzione digitale. La velocità del cambiamento è tale che i detenuti possono essere tagliati fuori da questi sviluppi e essere come risultato vittime di un significativo svantaggio sociale. Vi è necessità di istituire un programma completo di cyber-accesso sicuro in tutta l'UE, come è stato sperimentato nel sistema penale francese. La tecnologia per rendere sicuro tale accesso e per bloccare alcuni siti è disponibile.

10. L'accesso a corsi di studio avanzati dovrebbe essere la norma in tutta l'Unione Europea. L'Italia fornisce dimostrazione del fatto che l'accesso alla formazione universitaria può essere trasformativo per l'individuo in termini di riflessione su se stesso e di sviluppo personale e, inoltre, che esso può ampliare le opportunità di lavoro dopo l'uscita dal carcere.

Le prigioni e le pene nel mondo

A cura di Brice Deymié,
*responsabile della Commissione Giustizia della Federazione
delle Chiese Protestanti Francesi e Segretario Europeo dell'IPCA*

La globalizzazione non ha solo generato conseguenze economiche, in vari settori si sente il bisogno di paragonare i sistemi esistenti e di valutarli in funzione di norme che tendono sempre più ad internazionalizzarsi. Le carceri e la gestione delle pene non esulano da queste regole e il controllo internazionale sulle prigioni e più in generale su tutti i luoghi di privazione della libertà si è rinforzato. L'influenza del protocollo facoltativo facente capo alla "Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti" si è consolidata. Il numero delle ratifiche del protocollo è quasi raddoppiato tra il 2006 e il 2010. Circa 60 paesi vi hanno aderito. L'ONU, incaricata di tradurre in realtà questo protocollo, ha messo in atto un programma di visite di controllo. Il lavoro da compiere è tuttavia ancora molto e impegnativo e numerosi Paesi non hanno ancora messo in atto sistemi di controlli interni alle loro prigioni. Attualmente più della metà dei Paesi del mondo ha abolito la pena di morte.

Sovrappopolazione e inflazione carceraria

La popolazione carceraria mondiale si avvicina ai 10 milioni di persone. Questa cifra è una stima approssimativa dell'ONU perché molti Paesi non for-

niscono statistiche affidabili sul numero dei loro detenuti. La schiacciante maggioranza della popolazione carceraria è maschile e essenzialmente composta da giovani adulti. Le donne, a secondo dei Paesi, rappresentano dal 2% al 5% del numero totale di detenuti. Molte donne sono condannate per l'omicidio di un uomo a loro vicino. Nel 1992 il carcere femminile di Tirana in Albania contava 25 detenute: tutte condannate per omicidio del marito, del padre o del fratello. In molti Paesi le donne versano in condizioni di vita tali che per uscire da situazioni senza scampo non hanno altra scelta che l'omicidio o il suicidio.

In genere l'ambiente carcerario è caratterizzato da una grandissima promiscuità tra i detenuti, che porta in molti Paesi gravi problemi d'igiene e di malattia. Per esempio la tubercolosi trova in queste condizioni un terreno fertile per propagarsi e creare situazioni catastrofiche per migliaia di persone. La sovrappopolazione carceraria è una caratteristica comune a tutti i Paesi, ma è particolarmente drammatica nel Sud del mondo. In tanti Stati dove non ci sono i mezzi per gestire questa sovrappopolazione il trattamento dei detenuti contravviene alle regole più elementari dell'umanità. In certe prigioni africane i carcerati sono ammucchiati durante la notte in stanze così piccole da non permettere a ciascuno di dormire sdraiato; in più non ci sono accessi a servizi igienici o prese d'acqua. Queste condizioni di vita e l'assenza d'acqua corrente portano ad una mortalità elevata.

Quando il numero dei sorveglianti è insufficiente, la polizia delega ad alcuni prigionieri il potere dell'esercizio dell'autorità. In Colombia o in Nepal, dove molte carceri sono sprovviste di guardie al loro interno, vige la legge del più forte, l'esercito si limita a controllare che nessuno evada. La violenza è un flagello pienamente condiviso in molte prigioni e la promiscuità tra detenuti raddoppia le cause di conflitti e scontri. Il personale penitenziario, quando esiste, è spesso male o per niente formato. Molte prigioni sono gestite da poliziotti che hanno più dimestichezza con le operazioni di mantenimento dell'ordine che con il trattamento di persone prive della libertà.

Costo della detenzione

Per ottenere buone condizioni di detenzione bisogna che il detenuto non solo possa beneficiare di un spazio vitale, di un'alimentazione corretta e sufficiente e di pieno accesso alle cure mediche, ma che anche la prigione sia gestita e inquadrata da personale formato e competente. Tuttavia, in generale, i Paesi più poveri possono destinare soltanto una somma irrisoria al mantenimento di detenuti, personale e locali. Sono tanti i Paesi del Sud del mondo che dispongono solo di un dollaro al giorno per ogni detenuto. Materialmente i prigionieri sono a carico delle loro famiglie e quando queste sono inesistenti diventano gli schiavi degli altri detenuti. In questi Paesi la cappellania ha un ruolo sociale importante, portando ai più poveri ciò di cui hanno bisogno. Gli USA hanno un budget di 55 dollari e in Europa del Nord alcuni carceri spendono 400 dollari al giorno per persona. La media dei paesi europei è di circa 70 dollari.

Come evitare questa fuga in avanti nel sistema carcerario?

I detentori del primato per numero di carcerati sono la Russia e gli USA, che contano 700 detenuti ogni 100.000 abitanti. Un quarto della popolazione carceraria mondiale si trova negli USA, che rappresentano solo il 4% della popolazione globale. I tassi europei sono collocati tra 100 e 150 detenuti per 100.000 abitanti. I paesi scandinavi hanno da molto tempo i tassi più bassi del pianeta. Da venticinque anni assistiamo, a livello mondiale, ad un'esplosione del numero di prigionieri e il ricorso all'imprigionamento sembra essere diventato la soluzione miracolosa al problema della delinquenza. Questa credenza nell'efficacia della prigione viene dalla falsa convinzione che abbia un effetto dissuasivo sul delinquente. Per arginare questa inflazione carceraria alcuni giuristi consigliano la depenalizzazione di molti reati. Le istanze internazionali incoraggiano gli Stati a differenziare di più le categorie di prigionieri, per evitare di mettere tutti nelle stesse condizioni di detenzione. Bisognerebbe moltiplicare le prigioni aperte per permettere una

riabilitazione più efficace per la maggioranza dei detenuti e per abbassare i costi della detenzione.

Rendere giustizia

Una buona giustizia esige l'indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo così come l'uguaglianza di tutti davanti ad essa. La legge sbeffeggiata, i giudici agli ordini del politico sono sfortunatamente considerati delle banalità in una grande parte del mondo di oggi. Tuttavia, uno dei fattori di più grave ingiustizia è la lentezza della giustizia. In numerosi paesi fino al 70% dei detenuti sono in detenzione preventiva, in attesa di processo (24% in Francia). Il 60%-70% di questi prigionieri ha scontato preventivamente pene più pesanti di quelle inflitte in via definitiva. Qualche volta i detenuti sono addirittura dimenticati in carcere per mancanza di coordinazione tra polizia e giustizia e per mancanza di messa in ordine dei registri delle prigionie. In molti stati del Sud del mondo i giudici ed ausiliari di giustizia non hanno nessuna formazione specifica e solo nei migliori dei casi escono dalle facoltà di giurisprudenza.

In numerosi paesi l'assenza di tribunali rende l'esercizio della giustizia difficile. Studi fatti nello Zimbabwe, nel Bangladesh e in India dimostrano che intere regioni sono sprovviste di tribunali. In questi casi la giustizia privata o comunitaria prende il sopravvento. Nel Pakistan i grandi feudatari continuano a svolgere il ruolo di giudici che è loro per tradizione e hanno addirittura le proprie prigionie private. Ma la giustizia tradizionale non è per forza più giusta di quella di Stato. In India, per esempio, il sistema delle caste fa sì che le categorie d'individui considerati inferiori siano fortemente penalizzate. Le donne e i poveri hanno difficoltà ad ottenere giustizia davanti a questo tipo di giurisdizione. Esistono tuttavia delle decisioni prese da parte di questo tipo di giustizia comunitaria che vanno più nel senso di un risarcimento del danno che di una sentenza vera e propria. Presso i Maya del Guatemala i capi di una comunità hanno condannato l'omicida di un padre di famiglia a lavorare per il resto dei suoi giorni al mantenimento della famiglia del de-

funto. Questo tipo di verdetto non è forse più positivo che una lunga detenzione in prigione? In numerosi conflitti il ricorso ad una giustizia di mediazione locale e comunitaria permette un accesso più diretto e meno oneroso alla giustizia. Nel Ruanda, in seguito al genocidio e alla morte di numerosi uomini, le donne hanno costituito dei comitati per risolvere i conflitti locali.

I diritti dei prigionieri

Sempre di più i testi internazionali si preoccupano di dare diritti alle persone prive di libertà. Secondo questi testi l'unico diritto negato ai prigionieri è quello di andare e venire. Per questo debbono poter vivere in condizioni decenti che preservino la loro dignità, essere nutriti, vestiti e alloggiati in modo decoroso. Hanno anche diritto alle cure sanitarie, all'informazione, all'educazione e al lavoro quando è possibile. D'altronde esistono diverse correnti di pensiero secondo le quali i detenuti non devono essere trattati meglio del ceto libero più povero. Il testo normativo più preciso sulla questione dei diritti dei detenuti sono le "Regole minime per il trattamento dei detenuti", pubblicate nel 1955 dalle Nazioni Unite. Nel corso degli anni numerosi testi hanno completato il documento, la maggior parte di questi però non ha valore di convenzione e quindi non è vincolante.

Costruire un'alternativa al carcere

Da nord a sud le prigioni del pianeta sono sovrappopolate e sono spesso scuole per il crimine. La prigione funziona come una fabbrica "per escludere" e, dappertutto nel mondo, il numero delle recidive è troppo importante per non farsi delle domande sul sistema carcerario attuale. Negli USA alcuni studi hanno dimostrato che i prigionieri che hanno scontato la loro pena nei carceri di massima sicurezza hanno più tendenza a recidivare che gli altri. Nel Canada il tasso di recidive è del 37% dopo un anno d'incarcerazione e del 65% dopo due anni. Oggigiorno un po' ovunque vengono fatti esperimenti

per tentare di ridurre l'uso della detenzione nell'ambito del sistema sanzionatorio. Uno di questi è la detenzione con beneficio della condizionale. Un'alternativa, meno utilizzata nei paesi del Sud, è la liberazione con il beneficio della condizionale sottoposta a controlli. La sorveglianza elettronica tramite il braccialetto è in forte aumento nei paesi ricchi ma inaccessibile agli altri, visti i costi.

Nel mondo esiste una grande disparità fra i sistemi penitenziari ma la prigione funziona sempre come una lente d'ingrandimento dei mali della società circostante. In tutti i Paesi i prigionieri provengono dalle classi più povere e svantaggiate della società. La prigione permette d'isolare gli individui rifiutati dalla società e che questa non ha saputo reinserire, ma dispone raramente dei mezzi necessari per una vera politica educativa e riabilitativa. Lo sviluppo delle regole penitenziarie internazionali permetterà di migliorare dappertutto le condizioni di detenzione e impedirà ai governanti di nascondere dietro gli alti muri delle loro prigioni miseria, sofferenza ed intolleranza.

Storia dell'Associazione Internazionale dei Cappellani delle Carceri (IPCA)

A cura del consiglio di Ipca Europe

L'Associazione Internazionale dei Cappellani delle Carceri (International Prison Chaplains' Association) trova le sue radici in Scandinavia, dove cappellani delle carceri finlandesi, danesi, norvegesi e svedesi organizzavano conferenze biennali fin dal 1973. Uno dei partecipanti era il reverendo Pekka Viirre, incaricato della cura pastorale dei detenuti dalla chiesa luterana di Finlandia. Nel 1975 Viirre partecipò anche al quinto Congresso delle Nazioni Unite sul tema della “prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori” e notò che erano rappresentati molti gruppi, ma mancavano i cappellani delle carceri.

Nel 1982, in occasione della Conferenza Scandinava sulla Cappellania delle Carceri, alcuni partecipanti chiesero di poter pianificare una consulta internazionale per i cappellani delle carceri, proponendo di organizzarla in contemporanea con il settimo Congresso delle Nazioni Unite che si sarebbe tenuto a Milano nel 1985, focalizzando il tema dell'incontro sulle regole minime standard di trattamento dei prigionieri per ciò che riguardava gli aspetti religiosi.

Successivamente, Pekka Viirre partecipò a Vienna alla Conferenza dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale del 1983. In tale occasione visitò la Cattedrale di Santo Stefano e, mentre meditava di fronte ad un dipinto della Vergine Maria, riconobbe in essa la “madre di Gesù condannato” e questo lo incoraggiò a sviluppare la sua visione di un forum internazionale per cappellani delle carceri impegnati nel servire coloro che scontano le proprie pene.

Decise quindi di contattare altre persone interessate al progetto, tra i quali il Reverendo svedese Allan Robertson e il Reverendo britannico Alan Duce, e sviluppò altri contatti internazionali tramite le chiese, le Nazioni Unite, le università finlandesi e olandesi e il Consiglio Ecumenico delle Chiese e assieme ai cappellani delle carceri iniziò a programmare una conferenza per il 1985. Nel 1984 si tennero ulteriori incontri in Norvegia e si ampliarono i contatti in Olanda e a Vienna. Tra le persone coinvolte ci fu anche Minoru Shikita, successivamente diventato Direttore della Divisione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Criminale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo chiese come mai la conferenza fosse rivolta soltanto ai cappellani cristiani e gli fu risposto che volevano iniziare cercando di comprenderci gli uni gli altri, tuttavia l'osservazione offrì un anticipo del futuro lavoro con cappellani di altre fedi religiose.

Questo lavoro di organizzazione colse i suoi frutti nell'agosto del 1985, quando presso la sede del Consiglio Ecumenico delle Chiese a Bossey, in Svizzera, anziché a Milano come inizialmente previsto, si tenne la prima Consulta dei cappellani delle carceri. Vi parteciparono 50 cappellani provenienti da 20 Paesi di tutto il mondo: Islanda, Sudafrica, USA, Brasile, Papua Nuova Guinea, India, Indonesia, Nuova Zelanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Germania dell'Est, Germania dell'Ovest, Regno Unito, Olanda, Svizzera, Austria, Australia e Francia. In occasione di tale incontro, il 25 agosto 1985, venne fondata l'Associazione Internazionale dei Cappellani delle Carceri.

Durante il culto di apertura il vescovo finlandese Kortekangas indossò una stola realizzata per la chiesa di un villaggio del Centro America che era stata

distrutta e il cui ministro di culto era stato arrestato. La stola era stata venduta e successivamente ne era entrato in possesso Pekka Viirre, che la donò affinché venisse utilizzata dal Presidente dell'IPCA.

Nel 1990 a Bossey si tenne una seconda conferenza, sostenuta dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, alla quale parteciparono 100 cappellani delle carceri provenienti da tutto il mondo. In tale occasione si suggerì di prevedere, oltre ad incontri a livello mondiale, anche conferenze regionali. Alcuni cappellani francesi protestanti offrirono la loro disponibilità ad ospitare una conferenza europea, proposta che fu accettata. In quel periodo iniziale la leadership e il sostegno finanziario arrivavano principalmente dalla Germania e il pastore Peter Rassow, rappresentante dei cappellani delle carceri delle chiese luterane e riformate della Germania, divenne il Presidente del comitato di direzione dell'IPCA Europe.

Sono quindi state organizzate una serie di conferenze: in Francia a Strasburgo (1992), in Inghilterra a Rugby (1994), in Svezia a Ystad (1997), in Olanda a Driebergen (2001), in Estonia a Tallin (2004).

In ciascuna occasione i partecipanti hanno eletto un comitato di direzione, i cui membri non possono essere eletti per più di tre conferenze. In Europa sono state inoltre organizzate ulteriori conferenze e allestiti gruppi di lavoro locali, tra cui una conferenza dei Paesi Nordici e Baltici a Helsinki e Tallin nel maggio del 1998; un gruppo di lavoro dei Paesi del Centro e Est Europa in Polonia nell'ottobre 1998; una conferenza dei cappellani delle carceri del Sud Europa nel maggio 1999 a Siena, una mini conferenza nel novembre 1999 a Sazava, vicino a Praga, nella Repubblica Ceca; un gruppo di lavoro sulle "Donne in custodia" a Aichach, in Germania, nel 2000; una consulta dei Paesi dell'Europa dell'Est a Popowo, in Polonia, nel 2002 e nello stesso anno una conferenza a Ginevra per cappellani delle carceri dei Paesi del Mediterraneo. L'ultima conferenza dell'IPCA Europe si è tenuta a Springe, in Germania, nel 2008, in occasione della quale è stato eletto il nuovo comitato di direzione, con rappresentanti del Regno Unito, dell'Olanda, della Francia, del Belgio, della Germania e della Svezia.

Nel frattempo, il comitato di direzione mondiale dell'IPCA, eletto dai partecipanti alla conferenza di Bossey, organizzò il successivo incontro mondiale a Ottawa, in Canada, nel 1995. In tale occasione venne eletto un nuovo comitato di direzione con Pierre Allard come Presidente. La leadership e il supporto finanziario rimasero quindi principalmente in carico al Servizio Canadese di Correzione e alle chiese canadesi, anche perché le chiese tedesche dovevano fare i conti con la pressione finanziaria derivante dalla riunificazione della Germania.

La successiva conferenza mondiale dell'IPCA si tenne nel 2000 a Kroonstad in Sudafrica e la seguente, sempre sotto la leadership di Pierre Allard, fu organizzata nel 2005 a Cornwall, Ontario, in Canada. In tale occasione venne eletto un nuovo comitato di direzione e una nuova presidente, la svedese Birgitta Winberg, che organizzò il successivo incontro a Stoccolma, in Svezia, nel 2010. Alla conferenza parteciparono 320 persone provenienti da 69 Paesi di tutto il mondo. Il tema dell'incontro era "Persone dimenticate".

Attualmente il Presidente dell'IPCA è Dwight Cuff, canadese di Vancouver. La prossima conferenza mondiale si terrà a Sydney in Australia nel settembre 2015 e sarà dedicata al tema "Raccontare la nostra storia": raccontare la storia di ciascun detenuto ma anche dei cappellani che ogni giorno fanno visita ai carcerati in tutto il mondo. La storia di ciascuno sarà condivisa con gli altri cappellani, in quanto le condizioni di detenzione sono molto differenti da un Paese all'altro.

Oggi giorno l'IPCA è organizzata in sei regioni: Africa, Asia, Oceania, Europa, America Latina e Caraibi e America del Nord. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.ipcaworldwide.org.

L'IPCA Europe è ad oggi l'organizzazione regionale più strutturata, con una propria vita e numerose iniziative come ad esempio contatti con il Consiglio Europeo e il CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti). Possiede un suo comitato di direzione ed è legata all'IPCA mondiale e alla Commissione Internazionale per la pastorale penitenziaria.

Le sfide per il futuro

Una delle sfide che l'associazione deve affrontare è comprendere in quale contesto lavorano i cappellani, anche dal punto di vista della natura fisica del luogo di lavoro. Le prigioni sono comunità confinate, spesso molto protette dalla regolamentazione giuridica nazionale. Sono viste come posti spiacevoli che le persone per bene devono evitare. Molto raramente i cappellani godono di una buona visibilità e solo sporadicamente sono considerati figure centrali per gli obiettivi dell'istituzione. Non sono facilmente rintracciabili. Molti lavorano in situazioni pericolose. Possono sentirsi isolati. Di conseguenza non è sempre facile per l'associazione mettersi in contatto con loro. Ma quando è possibile mettere alcuni di questi cappellani isolati in contatto gli uni con gli altri tramite l'intervento dell'associazione i benefici ottenuti ricompensano tutto il lavoro fatto.

Un'altra sfida per il futuro dell'IPCA consiste nel fare in modo che l'associazione possa essere utile anche ai tanti cappellani che non possono partecipare agli incontri. In passato sono state occasionalmente redatte delle newsletter e nel 1992 è stata pubblicata la prima edizione dell'*International Directory of Prison Chaplains*. Sarebbe inoltre utile che l'associazione potesse occuparsi della circolazione di documenti teologici e pastorali di rilevanza per questo ministero.

Collaborare con l'IPCA porta dei vantaggi

Presso l'ufficio dell'IPCA di Ottawa, sotto il controllo del Direttore Esecutivo Judy Allard, sono ben visibili i vantaggi derivanti dalla creazione e dallo sviluppo di questa rete di contatti. Questo importante punto nodale dell'IPCA esiste per ricevere e distribuire centinaia di lettere e mettere in comunicazione i cappellani di tutto il mondo. Molti di essi hanno ottenuto assistenza e formazione tramite questo ufficio. Un cappellano ha scritto: "prima di ricevere la vostra lettera stavo per mollare tutto - era da sei mesi che non ero neanche pagato". Un altro ha condiviso questo messaggio: "I vostri auguri di Natale sono stati incoraggianti e di ispirazione. Li ho ricevuti il 23 dicembre, il 24 sono andato in una prigione di massima sicurezza e il giorno dopo, il 25, ho

condiviso il vostro messaggio con 226 detenuti condannati a morte. Anche loro si sono sentiti incoraggiati e confortati e hanno chiesto di poter ricevere più visite pastorali...”.

È con un grande senso di entusiasmo e umiltà che crediamo che Dio continuerà a utilizzare l'IPCA in tutte le prigioni di tutto il mondo.

La Mission

L'IPCA aiuta i cappellani cristiani delle carceri di tutto il mondo a mantenersi in contatto gli uni con gli altri affinché possano svolgere in modo più efficace il proprio ministero. Inoltre, intende supportare tutti i cappellani indifferentemente dalla loro razza, dal loro genere e dal loro credo religioso.

L'IPCA riconosce che la vita istituzionale dei cappellani delle carceri, rinchiusi tra le mura, può isolarli dalle chiese cui appartengono.

L'IPCA di conseguenza lavora per aiutare i cappellani delle carceri a creare delle reti di contatto e di sostegno al fine di migliorare la cura dei detenuti e l'affermazione di una innata dignità per ogni individuo tenuto in custodia.

L'IPCA crea contatti con le chiese e le sfida a prendere maggiormente sul serio il ministero della cura dei detenuti.

L'IPCA invita le chiese ad offrire il necessario supporto ai cappellani nello svolgimento del loro ministero sia nei confronti dei detenuti che del personale carcerario.

L'IPCA è impegnata nel rendere effettive la pace e la giustizia e afferma la necessità che tutti i Paesi adottino gli standard raccomandati dalle Nazioni Unite.

La Strategia

L'IPCA è gestita da un comitato di direzione, eletto dai partecipanti alle conferenze mondiali, che si tengono ogni cinque anni.

L'IPCA

- è impegnata nel tenere viva la visione dell'IPCA così come era sorta alla conferenza inaugurale di Bossey, in Svizzera;
- Lavora per incoraggiare la comunicazione internazionale e sviluppare mutuo supporto tra i cappellani delle carceri;
- cerca di mettere a disposizione un network mondiale;
- incoraggia le preghiere per i detenuti e per coloro che lavorano per loro;
- organizza conferenze internazionali mondiali;
- incoraggia lo sviluppo di sezioni regionali, gruppi locali, gruppi di lavoro e conferenze;
- Riceve e quando possibile risponde alle problematiche dei cappellani

Comitato di Direzione dell'IPCA Europe
Pr Brice Deymié Presidente
Contatti: www.ipcaeurope.org

INDICE

Introduzione	5
La situazione carceraria in Italia	7
Le misure alternative al carcere tra ideali risocializzativi e funzioni deflattive	13
Quale impatto delle misure alternative nel sistema italiano?	15
Dove stiamo andando?	16
Sanzioni sostitutive e messa alla prova: gli albori di una nuova penalità?	19
Casa e Mansarda del Melograno. Progetto Carceri della Diaconia Valdese Fiorentina	21
Come è nato il progetto	21
Come si è sviluppato il progetto	23
Casa del Melograno	24
Ospitalità a Casa del Melograno	27
Considerazioni finali	30

Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa	33
La genesi	33
Le prassi riparative	35
Verso l'istituzionalizzazione	36
Le (in)compatibilità tra giustizia riparativa e sistemi penali.....	41
Un possibile consuntivo provvisorio	43
Fare riparazione a qualcuno: dalla mancanza al riconoscimento.....	46
Servizi di Giustizia Riparativa del Centro Diaconale “La Noce”	51
Percorsi di volontariato di riparazione simbolica del danno e lavori di pubblica utilità UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna)	52
Percorsi di volontariato e di riparazione simbolica del danno USSM (Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni)	53
Lo Sportello di Ascolto per Vittime di reato	54
I Tempi	55
La relazione tra operatori.....	55
Attività di diffusione e di sensibilizzazione	55
Servizio di Ospitalità abitativa “Vale La Pena”	56
Gruppo di lavoro sulle carceri	59
Mediazione Sociale	60
Associazione Spondè. Casa del Diritto e della Mediazione	61
L'assistenza pastorale a chi si trova in carcere	63
Libertà religiosa in carcere.....	65
La pastorale carceraria. Alcune avvertenze a chi vuole impegnarsi in carcere.	67

Lo spazio	69
Il tempo	69
L'istituzione	70
L'assenza di gratuità	71
Conclusioni.....	73

I detenuti musulmani nelle carceri italiane.

L'esperienza di LIFE onlus a Ravenna	75
---	-----------

Dalle prassi nazionali alle linee guida europee:

iniziative interessanti nella gestione penitenziaria	83
---	-----------

Italia: poli universitari penitenziari	84
Francia: cyber bases	85
Inghilterra e Galles: user voice prison councils	85
Inghilterra, Galles e Scozia: assisted prison visits scheme	87
Francia: unità per le visite familiari e stanze per le visite intime	88
Scozia: visite video.....	90
Polonia: seggi elettorali in carcere	91
Inghilterra: Grendon, una comunità terapeutica in carcere	93
Dieci raccomandazioni chiave	94

Le prigionie e le pene nel mondo	99
---	-----------

Sovrappopolazione e inflazione carceraria.....	99
Costo della detenzione	101
Come evitare questa fuga in avanti nel sistema carcerario?.....	101
Rendere giustizia	102
I diritti dei prigionieri	103
Costruire un'alternativa al carcere	103

Storia dell'Associazione Internazionale dei Cappellani delle Carceri (IPCA)	105
Le sfide per il futuro.....	109
Collaborare con l'IPCA porta dei vantaggi	109
La Mission	110
La Strategia.....	111

Indice de I Quaderni della Diaconia n. 1

Pubblicato il 20 agosto 2010

Il Saluto del Presidente della CSD	5
Introduzione ai Convegni della Diaconia e ai Quaderni della Diaconia	7
Convegno 2009	
Introduzione	10
Anche la Diaconia trasforma <i>di Salvatore Ricciardi</i>	13
Diaconia, volontariato e comunità locale <i>di Eliana Briante</i>	26
Il Volontariato fra motivazioni e tempi di vita <i>di Roberto Locchi</i>	37
Manifestazioni del volontariato nella diaconia <i>di Davide Rosso</i>	49
Volontariato e organizzazione complessa <i>di Gabriele De Cecco</i>	58
Convegno 2010	
Introduzione	69
Cosa succede in Europa: le principali problematiche sociali <i>di Franca Di Lecce</i>	73
La diaconia evangelica nella società italiana <i>di Davide Rosso</i>	84
Aiuto sociale della chiesa protestante di Rubi <i>di Nathalie Reverdin Effront</i>	92
Il centro sociale di Den Haag <i>di Nienke van Dijk</i>	96
Collaboratrici provenienti dai Paesi dell'Europa dell'est: realizzare un mercato europeo equo in termini di cure e di assistenza <i>di Johannes Flothow</i>	99
Dare accoglienza e dignità <i>di Davide Rosso</i>	104
Trasformazione a Pachino <i>di David Zomer e Cinzia Caruso</i>	109

Indice de I Quaderni della Diaconia n. 2

Publicato il 4 marzo 2011

Identità diaconale - La fede nella cura sociale Una riflessione da Eurodiaconia

Introduzione: perché questo documento..... 17

Capitolo 1

Descrivere la nostra identità..... 21

Capitolo 2

Punto di partenza..... 23

Capitolo 3

Gli elementi..... 31

3.1 La creazione..... 33

3.2 La fraternità..... 37

3.3 La giustizia..... 41

3.4 La Cura..... 47

3.5 La Lode..... 51

Capitolo 4

Identità e prassi diaconale..... 53

Conclusioni..... 59

Bibliografia..... 60

Membri del gruppo di lavoro..... 60

Tra modernità e globalizzazione

Percorsi per una diaconia protestante

Introduzione 69

Capitolo 1: Per una diaconia protestante

1.1 Perché il prossimo?	73
1.2 Creazione e giustificazione	74
1.3 Una preziosa riserva critica	77
1.4 Inaspettate aperture	80
1.5 Umilmente, diaconia	82
1.6 Tensione escatologica	84

Capitolo 2: Tra etica e teologia

2.1 La forza propulsiva della Riforma	87
2.2 La benedizione puritana	90
2.3 Reificazione della fede, pietisti e razionalisti	91
2.4 L'apice antropocentrico, teologia liberale e risveglio	93
2.5 Etica individuale come limite	96

Capitolo 3: Tra società e lavoro

3.1 Quei pastori del Middle West	101
3.2 L'indiscreto positivismo della borghesia	102
3.3 Con chi ce l'ha Max Weber?	105
3.4 Mr. Taylor, un puritano	110
3.5 Alla ricerca dell'uomo smarrito	112
3.6 Il lavoro sotto Mammona	115
3.7 Il fascino contraddittorio della cooperativa	118

Capitolo 4: La morsa del sistema

4.1 La grande costruzione sistemica.....	123
4.2 Il Toyotismo e lo Zen.....	125
4.3 Quality managment e creatività.....	128
4.4 Leadership e falsi profeti.....	131
4.5 Tra routine e imprevedibilità.....	133
4.6 Organizzazione come cultura.....	137
4.7 Materialismo storico e strani incontri.....	140
4.8 Un ecumenismo sistemico?.....	145
4.9 Le nostre chiese come sistemi?.....	148

Capitolo 5: Nella globalizzazione

5.1 Ciò che ci accade.....	153
5.2 Guerra allo spazio.....	158
5.3 Le élite e lo sciame.....	162
5.4 Nuove e vecchie povertà.....	167
5.5 Consumo e idolatria.....	175

Capitolo 6: L'impossibile individuo

6.1 Niente salvezza dalla società.....	183
6.2 Politica e talk-show.....	186
6.3 Liquefazione della modernità.....	191

Indice de I Quaderni della Diaconia n. 3

Pubblicato il 19 agosto 2011

Il discorso continua 5

Convegno della diaconia marzo 2011 9

Creazione 11

Fraternità: comunità aperte o chiuse? 13

Giustizia 17

Cura 19

Prassi e identità diaconale 23

Tra modernità e globalizzazione

Percorsi per una diaconia protestante 27

Nello scorso numero de I Quaderni della diaconia 29

Capitolo 7: Welfare e sussidiarietà

7.1 Magica sparizione del welfare state 31

7. 2 Il peccato originale dello Stato moderno 39

7. 3 Governance, l'araba fenice..... 45

7. 4 Sussidiarietà asimmetrica? 49

7. 5 Volontariato e rispecchiamento..... 55

Capitolo 8: Manoscritti per un'alternativa

8.1 Emancipazione e ri-socializzazione	59
8.2 L'immaginario sociale	65
8.3 La bottiglia di Adorno.....	73
8.4 Il vaso di Nietzsche.....	77
8.5 Cultura e imitazione	81
8.6 Etica del lavoro ed etica dell'operosità.....	87
8.7 Vita come opera d'arte?.....	93
8.8 La banalità del male.....	97
8.9 Il ritardo morale.....	103
8.10 I volti di Lévinas	109

Capitolo 9: La sfida delle utopie

9.1 La convivialità di Ivan Illich	115
9.2 Sviluppo sostenibile?.....	121
9.3 Decrescita, l'ateismo economico	129
9.4 Il Nord, tra Nimby e banlieue.....	137
9.5 Il Sud, tra espropriazione e disconnessione	143
9.6 L'umanità plurale.....	149
Il laboratorio non chiude.....	153
Bibliografia prima parte.....	157
Bibliografia seconda parte.....	161

Indice de I Quaderni della Diaconia n. 4

Pubblicato il 24 agosto 2012

Atti del XXII Convegno della Diaconia	5
Capitolo 1.1: Dignità e.....	7
Capitolo 1.2: Disabilità e annuncio dell’evangelo	13
Capitolo 1.3: La famiglia e i servizi del territorio.....	17
Capitolo 1.4: Opportunità lavorative per persone con disabilità presso il Caffé Empatia	25
Capitolo 1.5: sessualità e diversamente abili.....	31
Capitolo 1.6: Disabili: integrazione nel tessuto urbano	47
Capitolo 1.7: Turismo accessibile e Foresterie valdesi	51
Capitolo 1.8: “Essere con” e “fare con” le persone.....	55
Riflessioni sulla diaconia nell’ultimo decennio	63
Capitolo 2.1: Prospettive della diaconia.....	67
Capitolo 2.2: La Diaconia Valdese - metodista e le sue prospettive.....	85
Capitolo 2.3: Relazione Commissione ad referendum al sinodo 2004 sulle prospettive della diaconia nella chiesa	159

Indice de I Quaderni della Diaconia n. 5

Pubblicato ad agosto 2013

Introduzione	5
Capitolo 1: La formazione per animatori con bambini e giovani	7
1.1: Premessa.....	9
1.2: Che cos'è il gioco? Un tentativo di definizione	13
1.3: Giocando s'impara. L'importanza del giocare per l'apprendimento	17
1.4: Competere o cooperare? A che giochi giochiamo?	21
1.5: Educare all'ambiente attraverso la percezione sensoriale	25
1.6: Ritualizzare la violenza.....	33
1.7: Lo sviluppo del gioco.....	41
1.8: Spunti per una pedagogia del gioco.....	45
1.9: Mamma esco a giocare 3-5 anni: crescere giocando	51
1.10: Strumenti per l'animazione con i gruppi di bambini tra i 3 e i 6 anni	63
1.11: Spazio adolescenti: linee guida per il lavoro di aggregazione giovanile	71
1.12: Giovani in movimento. Programma di educazione non formale e mobilità giovanile	85
Bibliografia ludica.....	93

Capitolo 2: Elementi sulla Chiesa e la Diaconia per chi presta il suo servizio presso le Opere valdesi	99
2.1: Premessa	101
2.2: La Chiesa valdese e le sue Opere.....	103
Capitolo 3: Clinical Pastoral Education (CPE). Un prezioso strumento per l'azione pastorale e diaconale	111
Allegato A: Scheda “i corsi di Clinical Pastoral Education (CPE)”	121
Allegato B: Scheda “la cappellania clinica”	123
Allegato C: Scheda “linee guida e format per la stesura di un verbatim”	125
Capitolo 4: La formazione dei direttori e dei responsabili	129
4.1: Premessa	131
4.2: Evoluzione del ruolo di direttore	133
4.3: La funzione della formazione.....	135
4.4: Riferimenti.....	137
4.5: Ruoli e funzioni dei direttori/responsabili	141
4.6: Formazione del gruppo dei direttori/responsabili	143
4.7: Formazione individuale	145
Capitolo 5: Progetto di valutazione e prevenzione dello stress in ambito lavorativo nelle Opere della Diaconia Valdese	147

Indice de I Quaderni della Diaconia n. 6

Publicato ad agosto 2014

Introduzione	5
SEZIONE 1 - Strumenti	
Parole migranti. Per un lessico minimo delle migrazioni	9
La sensibilizzazione al tema dell'immigrazione e il ruolo delle chiese	19
SCHEDA - I diritti di cittadinanza	24
SCHEDA - Sostegno al lavoro e alla formazione	26
SCHEDA - La detenzione amministrativa dei migranti	28
Il percorso giuridico dei richiedenti asilo e rifugiati adulti in Italia	31
Premessa	31
La procedura per la presentazione della domanda d'asilo in Italia	34
Quali sono i possibili esiti della domanda di asilo?	38
Conclusioni	40
I progetti con richiedenti asilo e rifugiati della Diaconia Valdese fra Emergenza Nord Africa e SPRAR	43
Emergenza Nord Africa	44
Progetti SPRAR a Torino, Torre Pellice e Vittoria	44

I nodi dell'accoglienza integrata.....	47
a. La relazione operatore utente	47
b. La permanenza nel progetto e le proroghe	49
c. Le strutture e le condizioni di accoglienza	51
d. L'équipe e il network	52
e. Assistenza sanitaria	54
f. Istruzione e formazione professionale.....	55
g. Volontariato e inserimento lavorativo	56
h. L'orientamento legale.....	60
i. L'uscita dal progetto e la ricerca di soluzioni abitative.....	61

La mediazione culturale nell'esperienza dell'Associazione Mosaico - Azioni per i rifugiati.....	65
--	-----------

L'esperienza della Comunità Casa dei Mirti per minori stranieri non accompagnati	77
---	-----------

SEZIONE 2 - Documenti

Culture e integrazione	87
Nella globalizzazione	88
I modelli classici.....	89
I modelli europei	91
Assimilazione e multiculturalismo	92
Interculturalità e utopia	93
Il progetto MIEU - Migration in Europe	97
Il Fondo Asilo e Migrazione (AMF) dell'Unione Europea	103
Gli Obiettivi del Fondo Asilo e Migrazione	104

